

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 7 aprile 2017

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'

Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 6 marzo 2017.

Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B Casal Monaco, ricadente nel territorio del comune di Trapani ... pag. 5

DECRETO 6 marzo 2017.

Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, ricadente nel territorio del comune di Casteltermini pag. 7

DECRETO 6 marzo 2017.

Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B San Giorgio, ricadente nel territorio del comune di Salemi ... pag. 8

DECRETO 6 marzo 2017.

Revoca del decreto 4 aprile 2013, concernente rinnovo dell'affidamento di una zona cinologica stabile denominata Mandra di Mezzo, sita nel territorio del comune di San Cataldo pag. 10

DECRETO 7 marzo 2017.

Parziale rettifica del decreto 19 febbraio 2016, concernente affidamento di un zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Licata pag. 12

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 20 febbraio 2017.

Revoca del decreto 4 luglio 2007, concernente sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Agora, con sede in Catania pag. 13

DECRETO 15 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Euro Artica, con sede in Termini Imerese, e nomina del commissario liquidatore pag. 13

DECRETO 15 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Opus 2000, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore pag. 14

Assessorato dell'economia

DECRETO 23 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 pag. 15

DECRETO 23 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 pag. 17

DECRETO 24 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 pag. 18

DECRETO 24 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017..... pag. 20

DECRETO 24 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017..... pag. 22

DECRETO 27 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017..... pag. 25

DECRETO 28 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017..... pag. 26

DECRETO 28 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017..... pag. 29

Assessorato della salute

DECRETO 7 novembre 2016.

Nomina del Comitato consultivo regionale per la promozione della salute..... pag. 31

DECRETO 22 marzo 2017.

Integrazione dell'art. 11 dell'AIR di continuità assistenziale..... pag. 33

DECRETO 24 marzo 2017.

Individuazione dei centri per lo screening neonatale esteso dell'ipotiroidismo congenito, della fibrosi cistica e delle malattie metaboliche ereditarie..... pag. 33

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 7 marzo 2017.

Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del comune di Capri Leone..... pag. 34

DECRETO 15 marzo 2017.

Approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento edilizio, del piano particolareggiato del centro storico e della normativa dell'urbanistica commerciale del comune di Bagheria..... pag. 52

DECRETO 15 marzo 2017.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo..... pag. 60

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

DECRETO 20 marzo 2017.

Inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i. ... pag. 62

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Comunicato relativo al Piano per l'accesso radiotelevisivo regionale - 2° trimestre pag. 65

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria della Fondazione Istituto Orfanotrofico Casa delle fanciulle Regina Margherita, in forma abbreviata Fondazione Regina Margherita, con sede legale in Castiglione di Sicilia..... pag. 65

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

Approvazione delle modifiche al paragrafo 5.2 del bando di attuazione della misura 1.41 "Efficienza energetica e integrazione dei cambiamenti climatici" pag. 65

Assessorato delle attività produttive:

Concessione in via definitiva di un contributo del Piano di sviluppo di filiera - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 e 5.1.1.3. . pag. 65

Recupero di somme indebitamente compensate ad alcune imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese" pag. 66

Rettifica del decreto 27 gennaio 2017, concernente P.O. FESR 2014/2020 - Costituzione del Catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane pag. 66

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Programmazione 2014-2020. Linee strategiche e di indirizzo per la programmazione del PO FERS. - Avviso individuazione dei Luoghi della cultura per le operazioni a regia pag. 66

Assessorato dell'economia:

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana pag. 66

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei conti dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in liquidazione pag. 66

Nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti del Centro Helen Keller di Messina..... pag. 66

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore dei comuni di Roccalumera e Francavilla di Sicilia a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni . pag. 66

Voltura del decreto 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta F.lli Riolo s.r.l., in favore della ditta Riolo Recycling s.r.l., con sede legale ed operativa in Ragusa pag. 67

Approvazione del progetto proposto dalla ditta Consagra Bartolo s.r.l., relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Licata..... pag. 67

Approvazione di variante non sostanziale del progetto approvato con l'ordinanza commissariale 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii. proposto dalla ditta Etna Metalli di Privitera Carmelo s.n.c., con sede legale ed impianto in Mascalia . pag. 67

Modifica del decreto 13 aprile 2012 intestato alla società S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., con sede legale in Agrigento..... pag. 67

Autorizzazione alla ditta Archimede Energia & Rifiuti s.r.l.s., con sede in Caltanissetta, per l'esercizio di un impianto per l'attività di messa in riserva e di scambio di rifiuti pag. 67

Approvazione di variante non sostanziale del progetto approvato con decreto 28 novembre 2014 proposto dalla ditta Il Giaguaro di Trippodo Rosalia, con sede legale ed impianto in Palermo..... pag. 67

Modifica dell'ordinanza commissariale 8 marzo 2006 e ss.mm.ii. intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in Palermo pag. 67

Voltura del decreto 31 luglio 2013, già intestato alla società Gestione Ambiente s.r.l., in favore della società Gea Ambiente s.r.l., con sede legale ed impianto in Modica pag. 68

Autorizzazione alla società Girgenti Acque S.p.A. per lo scarico del refluo depurato dell'impianto di depurazione sito in Agrigento..... pag. 68

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Approvazione del profilo di "conduttore di impresa agricola" pag. 68

Approvazione del profilo di "operatore didattico in azienda/fattoria" pag. 68

Integrazione dei membri del comitato tecnico per la manutenzione del Repertorio delle qualificazioni. pag. 68

Assessorato della salute:

Approvazione di un progetto proposto dalla società Lucina Residence s.r.l., sita in Catania, per la realizzazione di un Day Surgery Chirurgico per attività libero-professionale pag. 68

Autorizzazione alla casa di cura Ginic Club Vanico s.r.l. di Castelvetrano per l'ampliamento di n. 6 nuovi posti letto in regime libero-professionale pag. 68

Autorizzazione all'uso di una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico presso il centro Medes s.r.l. di Mussomeli..... pag. 68

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione pag. 68

Accreditamento istituzionale del consultorio familiare Vita Nuova di Catania pag. 69

Autorizzazione alla società D.M. Barone S.p.A., con sede legale e magazzino in Modica, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano su tutto il territorio nazionale..... pag. 69

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Studio di Cardioangiologia del dott. Michele Rinaldo & C. s.n.c. alla società Studio di Cardioangiologia del dott. Michele Rinaldo s.r.l., con sede in San Giovanni La Punta, e contestuale rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale pag. 69

Parziale modifica del decreto 10 febbraio 2017, concernente autorizzazione alla farmacia Spirito Santo del dott. Pasquale Calcaterra & C. s.n.c. del comune di Messina al commercio dei farmaci SOP e OTC *on line* pag. 69

Parziale modifica del decreto 29 novembre 2013 e autorizzazione alla società D.M. Barone S.p.A., con sede legale in Modica e magazzino in Messina, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano su tutto il territorio nazionale pag. 69

Ritiro del decreto 14 marzo 2016, concernente revoca del rapporto di accreditamento istituzionale al Centro di neuro-riabilitazione Nuova Luce Onlus del dr. Mario Riggi, con sede in Delia pag. 69

Rettifica del decreto 20 febbraio 2017, relativo alla rettifica del decreto 10 gennaio 2017 di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura Diaverum Italia s.r.l., con sede in Marsala..... pag. 69

Autorizzazione alla ditta Filippo Pappalardo alla detenzione, per la successiva distribuzione all'ingrosso, di specialità medicinali per uso umano SOP e OTC su tutto il territorio nazionale..... pag. 70

Autorizzazione alla farmacia Cagnone s.a.s. del dr. Cagnone Vincenzo per l'apertura di un dispensario stagionale nella frazione Naxos del comune di Giardini Naxos ... pag. 70

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche dott.ssa Saieva Anna Maria s.a.s. alla società Laboratorio Analisi Cliniche Saieva della dott.ssa Impiduglia Valentina s.a.s., con sede in Realmonte. pag. 70

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Santa Maria di Licodia - adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive pag. 70

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Acireale - destinazione urbanistica di un'area. pag. 70

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo alla realizzazione di opere ferroviarie nel comune di Palermo pag. 70

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento di depurazione consortile San Cataldo nel comune di Caltanissetta - proponente Caltaqua - Acque di Caltanissetta pag. 70

Procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzare nel comune di Marsala pag. 70

Perimetrazione agglomerato di Siracusa ex articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 194/2005 relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale . . . pag. 71

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al rinnovo ed estensione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Vittoria pag. 71

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Messina - assegnazione destinazione urbanistica di un'area. pag. 71

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Raffadali - revisione P.R.G. . . pag. 71

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Mascali per provvedere all'approvazione di un piano di lottizzazione. pag. 71

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Canicattì per provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del piano regolatore generale. pag. 71

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale dell'associazione pro loco di Custonaci pag. 71

CIRCOLARI

Assessorato del territorio e dell'ambiente

CIRCOLARE 27 marzo 2017, n. 4.

Convocazione di Conferenze di servizi per l'acquisizione di parere motivato di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006. Richieste ai sensi degli artt. da 14 a 14 *quinques* della legge n. 241/90 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 inerenti progetti in variante allo strumento urbanistico. Direttive pag. 72

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo

CIRCOLARE 21 marzo 2017.

PD.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 - Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1996 e s.m.i. pag. 73

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 6 marzo 2017.

Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B Casal Monaco, ricadente nel territorio del comune di Trapani.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'1 luglio 2016, n. 28;

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.P.R.S. n. 132 del 24 gennaio 2017, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea Di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10/2000, articolo 7, comma 1, lettere e) e f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della

fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani individuate può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché, alle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie, per le zone individuate all'interno di queste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.D.S. n. 430 del 19 aprile 2006, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" "Casal Monaco", ricadente nel territorio del comune di Trapani;

Visti il D.D.S. n. 1740 del 22 novembre 2006 ed il D.D.S. n. 415 del 16 febbraio 2012, con i quali rispettivamente la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" Casal Monaco ricadente nel territorio del comune di Trapani è stata affidata e riaffidata all'associazione venatoria A.N.U.U - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani, con sede a Trapani, via Vespri n. 81;

Vista la nota prot. n. 1109 del 14 febbraio 2017, con la quale il Servizio per il territorio di Trapani - Unità operativa n. 3, Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani ha trasmesso la richiesta di riaffidamento della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" denominata "Casal Monaco" ricadente nel territorio del comune di Trapani, avanzata dal sig. Sebastiano Valfré nato a Erice il 5 ottobre 1957, nella qualità di presidente provinciale pro-tempore dell'associazione venatoria A.N.U.U. della ex provincia di Trapani, corredata del programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B", della dichiarazione con la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P.R.S. 17 settembre 2001, n. 18;

Vista la disposizione n. 5 del 2 febbraio 2017, con la quale il dirigente della U.O. n. 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, incardinata nel Servizio per il territorio di Trapani, esprime parere favorevole all'affidamento all'associazione A.N.U.U di Trapani;

Considerato che l'attività di addestramento, allenamento e le gare con abbattimento della fauna che si svolgono nei giorni di martedì e venerdì potrebbero favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della fauna selvatica nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

Considerato che l'attività di addestramento, allenamento e gare con abbattimento della fauna che si svolgono nel periodo di massima concentrazione della migrazione primaverile possono arrecare disturbo alla fauna selvatica migratoria, nonché favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della stessa nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Trapani denominata "Casal Monaco" all'associazione venatoria A.N.U.U - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani con sede a Trapani, via Vespri, n. 81;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

La zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" denominata "Casal Monaco" ricadente nel territorio del comune di Trapani, individuata con D.D.S. n. 430 del 19 aprile 2006, è affidata all'associazione venatoria A.N.U.U - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani con sede a Trapani, via Vespri, n. 81.

Art. 3

L'affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" è accordato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4

Nella zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" denominata Casal Monaco, ricadente nel territorio del comune di Trapani e individuata con D.D.S. n. 430 del 19 aprile 2006, è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 5

Al sig. Valfré Sebastiano, nato il 5 ottobre 1957 a Erice, nella qualità di presidente pro-tempore per la ex provincia di Trapani dell'associazione venatoria A.N.U.U - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale è fatto obbligo rispettare le seguenti prescrizioni:

a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie venatorie riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste;

b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente;

c) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento tutti i cacciatori ed i cinofili, in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona, fermo restando che non è richiesta la licenza di porto di fucile per uso caccia per la partecipazione a prove di lavoro, gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto l'abbattimento della fauna;

d) garantire che il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari;

e) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento o al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata;

f) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

g) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio incluso;

h) non utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

i) non immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare esemplari di Lepre europea (*Lepus europaeus*) e Chukar (*Alectoris chukar*).

Art. 6

Il Servizio per il territorio di Trapani - Unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalisti, che, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B", nonché, in particolare, l'osservanza degli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal presente provvedimento e quelli sottoscritti dal signor Valfré Sebastiano nella qualità di presidente pro-tempore all'associazione venatoria A.N.U.U - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani, gestore della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" denominata "Casal Monaco" ricadente nel territorio del comune di Trapani, nonché quelli previsti dal decreto di istituzione della zona stabile di tipo "B".

Art. 7

All'associazione venatoria A.N.U.U - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani, con sede a Trapani, via Vespri, n. 81, è fatto obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento del rappresentante legale.

Art. 8

La mancata osservanza, da parte dell'associazione venatoria A.N.U.U - Associazione dei migratoristi italiani per la conservazione dell'ambiente naturale, sezione provinciale di Trapani, degli obblighi e degli impegni previsti dal decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, dalla dichiarazione di impegno allegata alla richiesta di affidamento e degli obblighi previsti dal presente provvedimento comporterà la revoca dell'affidamento.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e terri-

toriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 marzo 2017.

GUFO

(2017.11.653)020

DECRETO 6 marzo 2017.

Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, ricadente nel territorio del comune di Casteltermi- ni.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'1 luglio 2016, n. 28;

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.D.G. n. 853 del 14 luglio 2016, con il quale al dott. Salvatore Gufo è conferita delega relativamente alle competenze di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 10/2000, lettera e), f), ivi compresa la gestione di alcuni capitoli di spesa;

Visto il D.P.R.S. n. 132 del 24 gennaio 2017, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea Di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10/2000, articolo 7, comma 1, lettere e) e f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

Visto, in particolare, l'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.R.S. n. 1004 del 9 agosto 2016, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Casteltermi (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco;

Vista la nota prot. n. 12484 del 13 dicembre 2016, con la quale il servizio per il territorio di Agrigento - Unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Casteltermi (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, avanzata dal sig. Caruana Roberto, nato a Montallegro (AG) il 13 marzo 1965, corredata del programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" e della dichiarazione con la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P. 17 settembre 2001, n. 18, nonché la richiesta di affissione all'albo pretorio del comune di Casteltermi dell'intendimento di affidamento della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" e l'attestazione di avvenuta pubblicazione da parte del comune di Casteltermi;

Considerato che l'attività di addestramento, allenamento e le gare con abbattimento della fauna che si svolgono nei giorni di martedì e venerdì potrebbero favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della fauna selvatica nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

Considerato che l'attività di addestramento, allenamento e gare con abbattimento della fauna che si svolgono nel periodo di massima concentrazione della migrazione primaverile possono arrecare disturbo alla fauna selvatica migratoria nonché favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della stessa nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Casteltermi (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, al sig. Caruana Roberto, nato a Montallegro (AG) il 13 marzo 1965;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

La zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" ricadente nel territorio del comune di Casteltermi (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, foglio di mappa n. 69, particelle 32, 33 estesa complessivamente ha 20.00.00, individuata con D.R.S. n. 1004 del 9 agosto 2016, è affidata al sig. Caruana Roberto, nato a Montallegro (AG) il 13 marzo 1965 ed ivi residente in via Vittorio Emanuele n. 123.

Art. 3

L'affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" è accordato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4

Nella zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" ricadente in contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco fg. 69, partt. 32 - 33 del comune di Casteltermini (AG) è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 5

È fatto obbligo al sig. Caruana Roberto, nato a Montallegro (AG) il 13 marzo 1965 di rispettare le seguenti prescrizioni:

a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie venatorie riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste;

b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente;

c) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili, in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona, fermo restando che non è richiesta la licenza di porto di fucile per uso caccia per la partecipazione a prove di lavoro, gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto l'abbattimento della fauna;

d) garantire che il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari;

e) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento o al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata;

f) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

g) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio incluso;

h) non utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

i) non immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare esemplari di Lepre europea (*Lepus europaeus*) e chukar (*Alectoris chukar*).

Art. 6

Il Servizio per il territorio di Agrigento - Unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria ed ambientale di Agrigento, curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B", nonché, in particolare, l'osservanza degli

impegni previsti dal presente provvedimento e quelli sottoscritti dall'affidatario sig. Caruana Roberto, nato a Montallegro (AG) il 13 marzo 1965 gestore responsabile della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" del comune di Casteltermini (AG) contrada Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, nonché quelli previsti dal decreto di istituzione della zona stabile di tipo "B".

Art. 7

La mancata osservanza, da parte del sig. Caruana Roberto, nato a Montallegro (AG) il 13 marzo 1965, degli obblighi e degli impegni previsti dal decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, dalla dichiarazione di impegno allegata alla richiesta di affidamento, nonché degli obblighi derivanti dal presente provvedimento comporterà la revoca dell'affidamento.

Art. 8

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 marzo 2017.

GUFO

(2017.11.651)020

DECRETO 6 marzo 2017.

Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo B San Giorgio, ricadente nel territorio del comune di Salemi.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n.19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti

regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'1 luglio 2016, n. 28;

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.P.R.S. n. 132 del 24 gennaio 2017, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea Di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10/2000, articolo 7, comma 1, lettere e) e f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani individuate può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agrovvenatorie, per le zone individuate all'interno di queste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle Zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.A. n. 529 del 31 marzo 1999, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" San Giorgio ricadente nel territorio del comune di Salemi;

Visto il D.D.S. n. 4956 del 15 novembre 2011, con il quale la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" San Giorgio ricadente nel territorio del comune di Salemi, è stata affidata al Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani;

Vista la nota prot. n. 259 del 17 gennaio 2017, con la quale il servizio per il territorio di Trapani - Unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, ha trasmesso la richiesta di affidamento della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" San Giorgio ricadente nel territorio del comune di Salemi, avanzata dal sig. Gaspare Rotolo, nato a Lercara Friddi il 2 febbraio 1948, nella qualità di coordinatore provinciale del Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani, corredata del programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B", della dichiarazione con la quale il predetto si impegna ad osservare le prescrizioni di cui all'art. 7 del D.P.R.S. 17 settembre 2001, n. 18;

Vista la disposizione n. 9 del 22 dicembre 2016, con la

quale il dirigente della U.O. n. 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani incardinata nel Servizio per il territorio di Trapani esprime parere favorevole all'affidamento al Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani;

Vista la nota prot. n. 719 del 3 febbraio 2017, con la quale il Servizio per il territorio di Trapani - Unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, ha trasmesso documenti integrativi;

Considerato che l'attività di addestramento, allenamento e le gare con abbattimento della fauna che si svolgono nei giorni di martedì e venerdì potrebbero favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della fauna selvatica nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

Considerato che l'attività di addestramento, allenamento e gare con abbattimento della fauna che si svolgono nel periodo di massima concentrazione della migrazione primaverile possono arrecare disturbo alla fauna selvatica migratoria nonché favorire comportamenti non conformi alle esigenze di tutela della stessa nelle aree circostanti la zona stabile di tipo "B";

Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Salemi contrada San Giorgio, al Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

La zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" San Giorgio ricadente nel territorio del comune di Salemi, individuata con decreto assessoriale n. 529 del 31 marzo 1999, è affidata al Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani.

Art. 3

L'affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" è accordato per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 4

Nella zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" San Giorgio, ricadente nel territorio del comune di Salemi e individuata con decreto assessoriale n. 529 del 31 marzo 1999, è vietato l'esercizio venatorio.

Art. 5

Al sig. Rotolo Gaspare, nato il 2 febbraio 1948 a Lercara Friddi, nella qualità di coordinatore pro-tempore per la ex provincia di Trapani del Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello

sport è fatto obbligo rispettare le seguenti prescrizioni:

a) sorvegliare la zona cinologica affidata con guardie venatorie riconosciute, ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, appartenenti ad associazioni venatorie ed ambientaliste;

b) non realizzare prove di lavoro, gare, addestramenti ed allenamenti non preventivamente autorizzati dalla ripartizione faunistico-venatoria competente;

c) ammettere agli addestramenti, agli allenamenti, alle prove di lavoro ed alle gare con abbattimento, tutti i cacciatori ed i cinofili, in regola con le vigenti disposizioni sulla caccia, che facciano richiesta di partecipazione, nel rispetto dei regolamenti adottati per quella zona, fermo restando che non è richiesta la licenza di porto di fucile per uso caccia per la partecipazione a prove di lavoro, gare, allenamenti ed addestramenti ove non è previsto l'abbattimento della fauna;

d) garantire che il numero dei partecipanti, contemporaneamente ammessi in gara o in allenamento, non superi una unità per ogni 5 ettari;

e) utilizzare, ove consentito, nelle gare, negli addestramenti e negli allenamenti, selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, che sia stata sottoposta a controllo sanitario prima dell'immissione e che sia in possesso di caratteristiche e peculiarità tali da non costituire, ove dovesse sfuggire all'abbattimento o al recupero, pericolo di inquinamento genetico e/o di immissione non autorizzata;

f) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nei giorni di martedì e venerdì durante il periodo in cui è consentito l'esercizio venatorio;

g) non effettuare addestramenti, allenamenti e neanche gare nelle quali è previsto l'abbattimento della fauna nel periodo compreso tra il 10 aprile ed il 20 maggio incluso;

h) non utilizzare per il recupero della fauna non abbattuta richiami acustici di qualsiasi tipo e genere;

i) non immettere nella zona di addestramento, allenamento e gare esemplari di Lepre europea (*Lepus europaeus*) e Chukar (*Alectoris chukar*).

Art. 6

Il Servizio per il territorio di Trapani - Unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Trapani, curerà l'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B", nonché in particolare, l'osservanza degli impegni, obblighi e prescrizioni previsti dal presente provvedimento e quelli sottoscritti dal signor Rotolo Gaspare nella qualità di coordinatore del Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani gestore della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani di tipo "B" San Giorgio ricadente nel territorio del comune di Salemi, nonché quelli previsti dal decreto di istituzione della zona stabile di tipo "B".

Art. 7

Al Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani è fatto obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento del rappresentante legale.

Art. 8

La mancata osservanza, da parte del Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello sport della ex provincia di Trapani degli obblighi e degli impegni previsti dal decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, dalla dichiarazione di impegno allegata alla richiesta di affidamento e degli obblighi previsti dal presente provvedimento comporterà la revoca dell'affidamento.

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 marzo 2017.

GUFO

(2017.11.654)020

DECRETO 6 marzo 2017.

Revoca del decreto 4 aprile 2013, concernente rinnovo dell'affidamento di una zona cinologica stabile denominata Mandra di Mezzo, sita nel territorio del comune di San Cataldo.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000 n. 10 "Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 22 ottobre 2014, n. 27 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9";

Visto il D.D.G. n. 87 del 2 marzo 2015, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea ha approvato il funzionigramma del Dipartimento;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana del 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'1 luglio 2016, n. 28;

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale è

stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione faunistica del territorio" al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.P.R.S. n. 132 del 24 gennaio 2017, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea Di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10/2000, articolo 7, comma 1, lettere e) e f);

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, avente per oggetto: "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione dell'esercizio venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale";

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 41, in cui è previsto che la gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani individuate può essere affidata ad associazioni venatorie riconosciute e cinofile legalmente costituite, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati nonché alle aziende faunistico-venatorie ed agrovenatorie, per le zone individuate all'interno di queste;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.R.S. n. 844 del 28 maggio 2003, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di San Cataldo contrada Mandra di Mezzo;

Visto il D.R.S. n. 1377 del 4 aprile 2012, con il quale è stata affidata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" ricadente nel territorio del comune di San Cataldo contrada Mandra di Mezzo all'associazione venatoria ENALCACCIA sede di Caltanissetta sita in via Rosso Di San Secondo n. 14;

Vista la proposta di revoca del dirigente della UO 3 Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta prot. n. 5838/2016 dalla quale si evince che: 1) all'interno della zona di addestramento, allenamento e gare stabile di tipo B ricadente nel comune di San Cataldo foglio di mappa n. 46, particelle 46, 47, 48, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 115, 120, 135, 136, 137, 138, 139, è stato realizzato un poligono di tiro per armi lunghe e corte; 2) il signor Curatolo Giuseppe, presidente pro-tempore dell'associazione venatoria ENALCACCIA di Caltanissetta e proprietario dei fondi sui quali insiste la zona di addestramento, allenamento e gare, ha ceduto fino al 28 febbraio 2018 detti fondi alla ASD Sport club pistola e carabina ai fini dell'esercizio del tiro a volo e del tiro con armi corte; 3) con nota prot. n. 8692/2015 è stato comunicato l'avvio del procedimento di revoca dei DD.RR.SS. di individuazione ed affidamento della zona stabile di tipo B; 4) con nota assunta al protocollo n. 4261/2016 il signor Curatolo Giuseppe, nella qualità di rappresentante dell'associazione ENALCACCIA, ha trasmesso la planimetria relativa alla ripermetrazione della zona stabile di tipo B; 5) le strutture relative alle attività di tiro ricadono all'interno del perimetro della zona di addestramento ed impegnano le parti

celle nn. 48, 135, 64, 65, 60, 137, 138, per una superficie pari ad Ha 6.24.97 su una superficie complessiva di Ha 12.11.42;

Considerato che l'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 18/2001 "Regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33" stabilisce che le zone stabili di addestramento, allenamento e gare non devono avere una superficie inferiore a Ha 10.00.00;

Ritenuto di dovere revocare il D.R.S. n. 1377 del 4 aprile 2012, con il quale è stata affidata ed il D.R.S. n. 844 del 28 maggio 2003, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di San Cataldo contrada Mandra di Mezzo che, per effetto della destinazione della superficie di Ha 6.24.97 alle attività di tiro, la superficie disponibile per le attività di addestramento, allenamento e gare per cani risulta inferiore a 10.00.00;

Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per la revoca dell'affidamento e per la cessazione della zona stabile di tipo "B" di addestramento, allenamento e gare per cani nel territorio del comune di San Cataldo contrada Mandra di Mezzo;

Considerata la necessità di dovere assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dalla legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, art. 68;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

È revocato il DRS n. 1377/2013 di affidamento all'Associazione venatoria ENALCACCIA, sede di Caltanissetta, della zona stabile di tipo "B" di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel comune di San Cataldo contrada Mandra di Mezzo.

Art. 3

La zona stabile di tipo "B" di addestramento, allenamento e gare per cani nel territorio del comune di San Cataldo contrada Mandra di Mezzo, identificata in catasto al foglio di mappa n. 46, particelle 46, 47, 48, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 115, 120, 135, 136, 137, 138, 139, è dichiarata cessata in quanto la superficie disponibile per le attività di addestramento, allenamento e gare per cani è inferiore a 10.00.00.

Art. 4

Per effetto del presente provvedimento, il territorio assoggettato al regime di zona stabile di tipo "B" di addestramento, allenamento e gare per cani nel territorio del comune di San Cataldo contrada Mandra di Mezzo, identificata in catasto al foglio di mappa n. 46, particelle 46, 47, 48, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 115, 120, 135, 136, 137, 138, 139, ove non soggetto ad altri vincoli, ritorna alla libera fruizione per l'esercizio venatorio.

Art. 5

Il Servizio per il territorio - UO 3. Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistico-venatoria di Caltanissetta, incaricato dell'esecuzione del presente prov-

vedimento, curerà la rimozione delle tabelle perimetrali segnaletiche.

Art. 6

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della Pesca mediterranea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 6 marzo 2017.

GUFO

(2017.11.652)020

DECRETO 7 marzo 2017.

Parziale rettifica del decreto 19 febbraio 2016, concernente affidamento di un zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Licata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE FAUNISTICA DEL TERRITORIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale n. 19/2008 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, concernente: "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni e i successivi decreti presidenziali 22 ottobre 2014, n. 27 e 21 dicembre 2015, n. 33;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana 14 giugno 2016, n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione siciliana 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'1 luglio 2016, n. 28;

Visto il D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 3 - Gestione faunistica del territorio;

Visto il D.P.R.S. n. 132 del 24 gennaio 2017, con il quale il Presidente della Regione siciliana ha conferito l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale alla dottoressa Dorotea Di Trapani;

Visto il D.D.G. n. 96 del 23 febbraio 2017, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'agricoltura ha confermato l'incarico di cui al citato D.D.G. n. 847 del 13 luglio 2016 ed è conferita la delega relativamente alle competenze assegnate dalla legge regionale n. 10/2000, articolo 7, comma 1), lettere e) e f);

Vista la legge regionale n. 33 dell'1 settembre 1997, recante "Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio, disposizioni per il settore agricolo e forestale" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D.R.S. n. 1814 del 31 marzo 2015, con il quale è stata individuata la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Licata (AG) contrada "Finocchiara";

Visto il D.R.S. n. 172 del 19 febbraio 2016, con il quale la zona di addestramento, allenamento e gare per cani stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Licata (AG) contrada "Finocchiara" viene affidata al sig. Sciortino Nicolò;

Vista la nota n. 6512/2016, con la quale il servizio per il territorio di Agrigento - unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, comunica che per errore di trascrizione una particella è stata indicata n. 25 anziché particella n. 125, come si rileva dal foglio di mappa allegata alla documentazione;

Ravvisata la necessità di assolvere all'obbligo di pubblicazione previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni; A' termini delle vigenti disposizioni;

Decreta:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2

A parziale rettifica del D.R.S. n. 172 del 19 febbraio 2016, la particella n. 25 del foglio 66 agro di Licata si deve intendere particella n. 125 del foglio 66 agro di Licata.

Art. 3

Il servizio per il territorio di Agrigento - unità operativa n. 3 Gestione delle risorse naturalistiche, Ripartizione faunistico-venatoria di Agrigento, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositato presso lo stesso ufficio, a disposizione di coloro che siano interessati a prendere visione.

Art. 4

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito *web* del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale.

Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione "on line", tutti gli elementi identificativi del provvedimento di concessione sono trasmessi al responsabile della pubblicazione.

Palermo, 7 marzo 2017.

GUFO

(2017.11.662)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 20 febbraio 2017.

Revoca del decreto 4 luglio 2007, concernente sostituzione del commissario liquidatore della cooperativa Agorà, con sede in Catania.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Considerato che la cooperativa Agorà di Catania risulta posta in liquidazione volontaria a decorrere dal 19 febbraio 1996, giusto verbale d'assemblea straordinaria e che il liquidatore volontario sig. Tumbarino Carmelo è stato sostituito da questa autorità dal dott. Mileti Antonio, giusto D.A. n. 1586/1.S del 4 luglio 2007;

Considerato che il liquidatore nominato dott. Mileti Antonio non ha mai svolto la procedura di liquidazione secondo le disposizioni civilistiche;

Considerato che durante l'attività di controllo da parte di questa Autorità è emerso che nessun bilancio risulta presentato alla locale C.C.I.A.A., oltre quello presentato nell'anno 2005 e relativo all'esercizio 2004 ed il cui valore dell'attivo patrimoniale è di appena € 2.292,00 e che pertanto sussistono le condizioni per provvedere alla cancellazione della cooperativa Agorà di Catania dal registro imprese, giusto art. 2545 *octiesdecies* del codice civile in quanto la cooperativa non ha più presentato i bilanci alla locale C.C.I.A.A. a decorrere da quello il cui esercizio finanziario si è chiuso nell'anno 2005;

Visto il promemoria prot. n. 4774 del 27 gennaio 2017, con il quale l'Assessore *pro tempore* concorda con la proposta del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo circa l'opportunità di provvedere alla revoca del D.A. n. 1586/1.S del 4 luglio 2007 ed alla contestuale applicazione dell'art. 2545 *octiesdecies*, comma 2, del codice civile, il quale prevede, per le cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi 5 anni, che l'autorità di vigilanza può disporre la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, per la conseguente cancellazione dal registro delle imprese;

Ritenuto opportuno disporre la revoca del D.A. n. 1586/1.S del 4 luglio 2007, con il quale è stato nominato ai sensi dell'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile il dott. Mileti Antonio quale liquidatore della cooperativa Agorà;

Visto il D.P. n. 472/Area1/S.G. del 4 novembre 2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa il D.A. n. 1586/1.S del 4 luglio 2007, con il quale il dott. Mileti Antonio è stato nominato, ai sensi dell'art. 2545 *octiesdecies* del codice civile, liquidatore della cooperativa Agorà di Catania, è revocato.

Art. 2

Avverso il provvedimento si potrà fare ricorso giurisdizionale da proporre innanzi al TAR Sicilia entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da proporre entro il termine di 120 giorni dalla avvenuta notificazione.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 20 febbraio 2017.

LO BELLO

(2017.11.682)041

DECRETO 15 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Euro Artica, con sede in Termini Imerese, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto il verbale di revisione del 21 dicembre 2016, assunto al prot. n. 65865 del 27 settembre 2016, trasmesso dalla UNCI, relativo alla cooperativa Euro Artica, con sede in Termini Imerese (PA), con il quale si propone l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Vista la nota prot. n. 1692 del 13 gennaio 2017, ricevuta in data 13 gennaio 2017, con la quale è stata data comunicazione, ai sensi degli artt. 8 e 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, dell'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile;

Vista la nota del 13 gennaio 2017 assunta al prot. n. 2124 del 17 gennaio 2017, con la quale il legale rappresentante della cooperativa Euro Artica comunica di non avere opposizioni avverso il provvedimento sanzionatorio avviato;

Vista la terna fornita dall'associazione di rappresentanza, cui la cooperativa aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/75;

Visto il promemoria prot. n. 6039 del 2 febbraio 2017 del servizio 10.S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria il dott. Antonio Maddio;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/AREA1/S.G. del 4 novembre 2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Euro Artica, con sede in Termini Imerese (PA), costituita il 28 ottobre 1988, codice fiscale 03717220820, numero REA PA-148676, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.

Art. 2

Il dott. Antonio Maddio, nato a Petralia Sottana il 6 febbraio 1979 e domiciliato a Gangi, in via Calabria n. 25, è nominato commissario liquidatore della cooperativa di cui all'articolo 1, con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 marzo 2017.

LO BELLO

(2017.11.685)041

DECRETO 15 marzo 2017.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Opus 2000, con sede in Messina, e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 26 giugno 1950, n. 45;

Vista la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2;

Visto l'art. 202 della legge fallimentare;

Vista la sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza n. 28/2015 del 7 ottobre 2015, dichiarata dal Tribunale di Messina - Sezione II Civile, nei confronti della cooperativa Opus 2000, con sede in Messina;

Ritenuto di dovere porre la cooperativa Opus 2000, con sede in Messina, in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile, in esecuzione della citata sentenza n. 28/2015 del 7 ottobre 2015;

Visto il promemoria prot. n. 109/SB/EM del 2 dicembre 2015 del servizio 6S - Vigilanza e servizio ispettivo, con il quale è stata richiesta all'Assessore la designazione del professionista al quale affidare l'incarico di commissario liquidatore della cooperativa;

Vista la propria determinazione, con la quale si designa in calce al suindicato promemoria l'avv. Calogero Lo Re;

Visto l'elenco regionale dei commissari liquidatori di società cooperative e loro consorzi operanti in Sicilia;

Visto il D.P. n. 472/Area 1/S.C. del 4 novembre 2015, con il quale sono state conferite le funzioni di Assessore regionale per le attività produttive;

Decreta:

Art. 1

La cooperativa Opus 2000, con sede in Messina, costituita il 22 maggio 2000, codice fiscale 02536400837, numero REA ME-176756 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* del codice civile.

Art. 2

L'avv. Calogero Lo Re, nato a S. Agata di Militello (ME) il 4 agosto 1970 e residente a Palermo in via Principe di Villafranca n. 46, è nominato commissario liquidatore di cui all'articolo 1 con il compito di definire tutte le operazioni di liquidazione fino alla definitiva cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Art. 3

Il compenso spettante al commissario liquidatore per l'attività svolta sarà determinato alla fine delle operazioni della procedura di liquidazione. In caso di mancanza di attivo, si procederà alla liquidazione dei compensi minimi spettanti con le disponibilità presenti sul capitolo 342519 del bilancio della Regione siciliana.

Art. 4

Con successivo provvedimento si disporrà l'impegno della somma necessaria, su presentazione di fattura e della nota spese, ove fosse accertata la mancanza di attivo della cooperativa di cui all'art. 1.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 15 marzo 2017.

LO BELLO

(2017.12.687)041

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 23 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione, nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 281 che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

Vista la delibera della Giunta regionale dell'11 gennaio 2017, n. 6 con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Vista la circolare di questa Ragioneria generale n. 5 del 20 febbraio 2017, concernente "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie.";

Vista la legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013, concernente l'istituzione di una garanzia per i giovani, con cui si invitano gli Stati membri a mettere a punto un sistema di offerta tempestiva di studio o lavoro ai giovani di età inferiore ai 25 anni, con l'obiettivo di prevenire il rischio di disoccupazione di lunga durata;

Visto il Programma operativo nazionale "Iniziativa occupazione giovani" a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, adottato con decisione della Commissione C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014, inerente le strategie di contrasto alla disoccupazione giovanile tracciate a livello europeo da applicare a tutto il territorio nazionale tramite le Regioni individuate come organismi intermedi;

Vista la Convenzione stipulata in data 16 maggio 2014 fra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione siciliana nell'ambito dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani finanziata dal FSE con la quale, fra l'altro, all'articolo 2 la Regione viene individuata con il ruolo di organismo intermedio del PON-YEI ai sensi del comma 7 dell'articolo 123 del regolamento UE n. 1303/2013 e vengono attribuite alla medesima risorse complessive pari ad euro 178.821.388,00 da destinare alle misure previste dal successivo articolo 4 per gli importi nello stesso indicati e all'articolo 11, comma 1, lett. d), vengono messe a disposizione della Regione risorse pari a 3.499.906,00 per l'assistenza tecnica dei PON YEI;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 106 del 13 maggio 2014 e n. 42 del 26 febbraio 2015, concernenti rispettivamente "Piano regionale di attuazione del PON YEI - Approvazione." e "Individuazione dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro quale organismo intermedio del PON YEI - Attribuzione al Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative della competenza per l'attuazione del Programma regionale Garanzia Giovani. Modificazione della deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 13 maggio 2014.";

Visti i decreti di questa Ragioneria generale n. 1928 del 7 settembre 2015, come rettificato con decreto n. 1946 dell'8 settembre 2015, e n. 1363 del 23 settembre 2016, a seguito dei quali viene iscritta in entrata e nella spesa del

bilancio della Regione la complessiva somma di euro 3.499.906,00, di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d) della citata Convenzione;

Viste le note del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative n. 48762 del 26 settembre 2016, n. 62571 del 13 dicembre 2016 e in ultimo la nota n. 6161 del 15 febbraio 2016, con cui si chiede l'iscrizione, nell'entrata e nella spesa, del bilancio della Regione della somma di euro 702.029,10, relativa all'assegnazione disposta in favore di questa Regione per l'attuazione delle misure del Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani - PON YEI ed in particolare:

– si precisa che il suddetto importo concerne le spese relative all'attività straordinaria svolta dagli operatori dei centri per l'impiego che hanno attuato la misura 1/B;

– si fa presente che le suddette somme rientrano nelle risorse complessivamente assegnate in favore di questa Regione (pari ad euro 178.821.388,00) e che, di contro, rimangono estranee alle risorse destinate all'assistenza tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, lett. d), della Convenzione;

– si chiede che la suddetta somma venga iscritta nella spesa in apposito capitolo concernente "Retribuzioni in denaro - codice U.1.01.01.01.000" - Missione 15 Programma 2;

Ravvisata pertanto la necessità di iscrivere nel bilancio della Regione, nell'esercizio finanziario 2017, in aumento ad apposito capitolo di spesa, come richiesto dal Dipartimento lavoro la somma di euro 702.029,10, mediante corrispondente iscrizione in entrata, per il medesimo importo, al capitolo 3699;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2017, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017		Competenza	Cassa
ENTRATA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO			
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative			
TITOLO	2 - Trasferimenti correnti		
TIPOLOGIA	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+	702.029,10
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+	702.029,10
Capitolo 3699 (Nuova istituzione)			
Trasferimento dello Stato per la realizzazione del PON YEI Garanzia Giovani		+	702.029,10
D.L. n. 76/2013, Legge n. 99/2013 (Codici: E.2.01.01.01.001 - V - Rif. cap. spesa 312013-312546-312546-312547-313321)			
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO			
Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi e delle attività formative			
MISSIONE	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale		
PROGRAMMA	2 - Formazione professionale	+	702.029,10
TITOLO	1 - Spese correnti		
MACRO-AGGREGATO	1.01 - Redditi di lavoro dipendente	+	702.029,10
Capitolo 312013 (Nuova istituzione)			
Retribuzioni in denaro per l'attuazione degli interventi del PON YEI Garanzia Giovani		+	702.029,10
D.L. n. 76/2013, Legge n. 99/2013 (Codici: U.1.01.01.01.000 - V - Rif. cap. spesa 3699)			

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.11.634)017

DECRETO 23 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei Titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7, che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

Vista la delibera della Giunta regionale dell'11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente generale *ad interim* del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione - dell'Assessorato regionale dell'economia all'avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Visto l'articolo 77 *quater* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 che, ferma restando, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dispone che l'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, a favore della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana in via anticipata l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli anni 2010-2011 e 2012, fermo restando quanto previsto dal suddetto articolo 77 *quater* del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112;

Visto il comma 24 dell'art. 15 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n.135 che rende a regime a decorre dall'anno 2013 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, lett. b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Vista la nota prot. n. 100875 del 21 dicembre 2016, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze comunica che, nelle more dell'Intesa Stato-Regioni sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 per il finanziamento della spesa sanitaria corrente, per la Regione Sicilia l'eventuale anticipazione mensile di tesoreria sarà pari all'importo di € 338.342.156,00;

Visto il modello telematico del 7 febbraio 2017 dal quale risulta che è stata accreditata sul conto corrente n. 306694 a favore della Regione Sicilia la somma di euro 212.959.640,91 per anticipazione mensile S.S.N.;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 2088 del 9 ottobre 2012, con il quale sono stati istituiti il capitolo di

entrata 4219 "Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato" ed il capitolo di spesa 215217 "Rimborso anticipazioni sanità" e si è modificata la procedura di contabilizzazione delle anticipazioni mensili erogate dal Ministero dell'economia per il FSN sul conto di tesoreria intestato alla Regione siciliana - Sanità;

Considerato che la differenza tra la somma di euro 338.342.156,00 (anticipazione mensile di tesoreria per il finanziamento della spesa sanitaria) e la somma accreditata sul conto corrente n. 306694, di euro 212.959.640,91 (anticipazione febbraio 2017) pari ad euro 125.382.515,09 è stata versata sullo stesso conto corrente con la causale "Gettito IRAP ed addizionale regionale IRPEF mese di gennaio 2017" così come previsto dal comma 2 dell'art. 77 *quater* del decreto legge n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere, per l'esercizio finanziario in corso, in termini di competenza e di cassa, al capitolo di spesa 215217 "Rimborso anticipazioni sanità" Codice finanziario U.7.01.99.02.000 ed al capitolo in entrata 4219 "Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato" - Codice finanziario E.9.01.99.02.001, la somma di euro 212.959.640,91;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017		Competenza	Cassa		
ENTRATA					
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA					
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro					
TIPOLOGIA	100 - Entrate per partite di giro	+	212.959.640,91	+	212.959.640,91
CATEGORIA	99 - Altre entrate per partite di giro				
TITOLO	9 - Entrate per conto terzi e per partite di giro	+	212.959.640,91	+	212.959.640,91
	Capitolo 4219 Anticipazioni sanitarie erogate dalla Tesoreria dello Stato ..	+	212.959.640,91	+	212.959.640,91
	Codice finanziario E.9.01.99.02.001				
SPESA					
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA					
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro					
MISSIONE	99 - Servizi per conto terzi	+	212.959.640,91	+	212.959.640,91
PROGRAMMA	2 - Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale				
TITOLO	7 - Uscite per conto terzi e partite di giro				
MACRO-AGGREGATO	7.01 - Uscite per partite di giro	+	212.959.640,91	+	212.959.640,91
	Capitolo 215217 Rimborso anticipazioni sanità	+	212.959.640,91	+	212.959.640,91
	Codice finanziario U.7.01.99.02.000				

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.11.638)017

DECRETO 24 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8,

commi 1 e 2;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

Vista la delibera della Giunta regionale 11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito, al dott. Salvatore Sammartano l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017, è stato conferito l'incarico di dirigente generale *ad interim* del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - dell'Assessorato regionale dell'economia all'avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che conferma per gli anni 2007 e seguenti le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e che consente alle aziende farmaceutiche di chiedere all'AIFA la sospensione, per i propri farmaci, della ulteriore misura di contenimento della spesa farmaceutica, con riduzione del 5% dei prezzi, di cui alla delibera dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006, purché si impegnino a versare a favore delle regioni interessate gli importi indicati nelle tabelle di equivalenza;

Visti i commi 225 e 227 dell'art. 1, legge 27 dicembre 2013, n. 147 ("Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014"), i quali, a decorrere dall'1 aprile 2014, rendono strutturale l'applicazione delle procedure del pay-back 5%;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 2588 del 30 dicembre 2016, con il quale è stata iscritta la somma di € 33.172.220,64 nel capitolo 413368 "Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 24 maggio 2016 (Pay Back 2016);

Vista la nota prot. n. 15787 del 20 febbraio 2017, con la quale il servizio 5 "Economico finanziario" del Dipartimento per la pianificazione strategica chiede l'iscrizione, per l'esercizio 2017, della somma di € 72.179,20, accertata, riscossa e versata per l'esercizio finanziario 2016 sul capitolo di entrata 3665 - capo 21 - con D.D.S. n. 107 del 25 gennaio 2017, nel capitolo 413368 quali somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006;

Vista la nota prot. n. 8710 del 22 febbraio 2017, con la quale la Ragioneria salute trasmette la suindicata nota esprimendo parere favorevole alla variazione richiesta;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo 413368 - codice finanziario U.1.04.01.02.000 - la somma di euro 72.179,20, quali somme versate dalle aziende farmaceutiche ai sensi dell'art. 1, comma 796, lett. g), della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e s. m. ed i. per l'anno 2016, che hanno

costituito maggiore accertamento nell'esercizio finanziario 2016, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017		Competenza		Cassa
SPESA				
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA				
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro				
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti			
PROGRAMMA	1 - Fondo di riserva	72.179,20	-	72.179,20
TITOLO	1 - Spese correnti			
MACRO-AGGREGATO	1.10 - Altre spese correnti	72.179,20	-	72.179,20
Capitolo 215745 Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione e per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti				
		-	72.179,20	-
ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE				
Dipartimento regionale per la pianificazione strategica				
MISSIONE	13 - Tutela della salute			
PROGRAMMA	1 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	+	72.179,20	-
TITOLO	1 - Spese correnti			
MACRO-AGGREGATO	1.04 - Trasferimenti correnti	+	72.179,20	+
Capitolo 413368 Somme da erogare alle aziende del settore sanitario per il recupero della maggiore spesa farmaceutica ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lett. g), della legge 96 del 27 dicembre 2006				
		+	72.179,20	+

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.

Palermo, 24 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.11.637)017

DECRETO 24 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 1, comma 11 *bis*;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopracitato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

Vista la delibera della Giunta regionale dell'11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto il D.P.Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente generale *ad interim* del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - dell'Assessorato regionale dell'economia all'avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Vista la nota prot. n. 15867 del 20 febbraio 2016, con la quale il Dipartimento regionale per la pianificazione strategica - servizio 3 - Gestione degli investimenti chiede l'incremento del plafond di cassa del capitolo 812417 per l'importo di € 2.227.320,00 al fine di effettuare i pagamenti dei completamenti PO FESR 2007/2013 relativi al lotto 1 del progetto Istituto Cuore dell'ISMETT di Palermo;

Vista la nota prot. n. 8274 del 21 febbraio 2016, con la quale la Ragioneria centrale salute trasmette la suindicata nota;

Considerato che la disponibilità sul *plafond* di cassa del capitolo 812417 non presenta la necessaria dotazione per l'emissione dei mandati di pagamento;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di aumentare la dotazione di cassa del capitolo 812417 di € 2.227.320,00 per l'esercizio finanziario in corso, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215710;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 le necessarie variazioni in termini di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di cassa:

ESERCIZIO 2017		VARIAZIONE CASSA
SPESA		
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA		
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro		
MISSIONE	20 - Fondi ed accantonamenti	
PROGRAMMA	3 - Altri fondi	- 2.227.320,00
TITOLO	1 - Spese correnti	
Macroaggregato	1.10 - Altre spese correnti	- 2.227.320,00
Capitolo 215710		
Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa		- 2.227.320,00

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONE
CASSA**ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE****Dipartimento regionale della pianificazione strategica**

MISSIONE	13	- Tutela della salute	
PROGRAMMA	8	- Politica regionale unitaria per la tutela della salute	+ 2.227.320,00
TITOLO	2	- Spese in conto capitale	
Macroaggregato	2.03	- Contributi agli investimenti	+ 2.227.320,00

Capitolo 812417

Contributi agli investimenti a amministrazioni locali per il completamento degli interventi per la realizzazione degli obiettivi operativi 6.1.2 del Programma operativo regionale FESR 2007-2013 + 2.227.320,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi del comma 5 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014 e successive modifiche ed integrazioni, nel sito della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 24 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.11.639)017

DECRETO 24 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.**IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 2;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della Legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, dal comma 7, con il quale, tra l'altro, si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii, che per l'esercizio finanziario 2015 continuano a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale

n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 “Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”;

Vista la delibera della Giunta regionale dell’11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il “Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017 è stato conferito l’incarico di dirigente generale *ad interim* del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - dell’Assessorato regionale dell’economia all’avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l’art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, che istituisce la “Centrale unica di committenza per l’acquisizione di beni e servizi” per i diversi rami dell’amministrazione regionale ed anche per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale;

Visto l’art. 59 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3: “Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, alla spesa connessa all’attività svolta dalla “Centrale unica di committenza” di cui all’art. 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, si fa fronte, a decorrere dall’anno 2016, con le risorse correnti del Fondo sanitario regionale, nel limite annuo massimo di 1.000 migliaia di euro. La spesa di cui al comma 1, a seguito di riparto delle risorse correnti del Fondo sanitario regionale, è iscritta in apposito capitolo dell’Assessorato regionale dell’economia, Dipartimento regionale bilancio e tesoro, Missione 1 - Programma 3”;

Considerato che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017-2019 sono stati istituiti i seguenti capitoli di spesa al fine di adeguare gli stanziamenti prefissati con legge piano dei conti integrato: capitolo 212543 “Spesa connessa all’attività” svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Noleggio di apparati di informatica e telecomunicazioni. (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.1.03.02.07.000), capitolo 212544 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Pubblicazione bandi di gara - (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.1.03.02.16.000), capitolo 212545 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili - locali ad uso della C.U.C. - (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.1.03.02.09.000), capitolo 212546 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza (esperti albo) - (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.1.03.02.10.000), capitolo 212547 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Acquisto di servizi per formazione specialistica (redazione capitolati e formazione personale C.U.C.) - (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.1.03.02.04.000), capitolo 212548 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Altre spese per servizi amministrativi (contributo ANAC - Soggetto aggregatore) - (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.1.03.02.16.000), capitolo 612024 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Acquisto mobili e arredi per ufficio ad uso della C.U.C. (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.2.02.01.03.000), capitolo 612025 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Postazioni di lavoro personale C.U.C. - (parte cap. 212538)” (codice finanziario U.2.02.01.07.000), capitolo 612026 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Sviluppo software e manutenzione evolutiva. Piattaforma informatica e gestione software/dati-(parte cap. 212538)” (codice finanziario U.2.02.03.02.000);

Vista la nota prot. n. 8811 del 23 febbraio 2017, con la quale il servizio 6 “Centrale unica di committenza per l’acquisto di beni e servizi” chiede la riproduzione nel bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2017 delle economie realizzatesi a fine esercizio finanziario 2016 nel capitolo 212538 “Spesa connessa all’attività svolta dalla Centrale unica

di committenza di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale" (codice finanziario U.1.03.01.02.00) per l'ammontare di € 1.398,90 sul capitolo 212544 "Spesa connessa all'attività svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Pubblicazione bandi di gara - (parte cap.2 12538)" (codice finanziario U.1.03.02.16.000);

Considerato che si tratta di capitoli finanziati con le risorse del Fondo sanitario regionale, per i quali è possibile effettuare variazioni compensative ai sensi del sopracitato articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo 212544 "Spesa connessa all'attività" svolta dalla Centrale unica di committenza di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Pubblicazione bandi di gara - (parte cap.212538)" (codice finanziario U.1.03.02.16.000) la somma di € 1.398,90 accertata per l'anno 2016, nel capitolo 3415 "Fondo sanitario regionale destinato al finanziamento delle spese correnti", che ha costituito maggiore accertamento nell'esercizio finanziario 2016, con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215745;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017 le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017		Competenza	Cassa
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro			
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti		
PROGRAMMA	1 - Fondo di riserva	-	1.398,90
TITOLO	1 - Spese correnti		
MACRO-AGGREGATO	1.10 - Altre spese correnti	-	1.398,90
	Capitolo 215745 Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione e per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti	-	1.398,90
MISSIONE	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		
PROGRAMMA	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	+	1.398,90
TITOLO	1 - Spese correnti		
MACRO-AGGREGATO	1.03 - Acquisto di beni e servizi	+	1.398,90
	Capitolo 212544 Spesa connessa all'attività svolta dalla centrale unica di committenza di cui all'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 per gli acquisti di beni e servizi per gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale. Pubblicazione bandi di gara - (parte cap. 212538)	+	1.398,90
	Codice finanziario U.1.03.02.16.000		

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana, ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.

Palermo, 24 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.11.641)017

DECRETO 27 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, concernente "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare i commi 7 e 8 che consentono di continuare ad applicare le norme regionali in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'art. 42 commi 8, 9 e 11 e art. 51, comma 4, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito l'incarico di ragioniere generale della Regione al dott. Salvatore Sammartano;

Visto l'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 "Norme di armonizzazione, contenimento e efficientamento della pubblica amministrazione";

Visto, in particolare, l'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale, si applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 13 dell'art. 11 della legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

Vista la delibera della Giunta regionale dell'11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione - dell'Assessorato regionale dell'economia all'avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 12 del 14 giugno 2016, recante la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;

Considerato che con la riorganizzazione dei Dipartimenti dell'Assessorato della salute le competenze in materia di "Spesa destinata allo screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie." sono transitate dal Dipartimento regionale per la pianificazione strategica al Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la nota prot. n. 10834 del 6 febbraio 2017, con la quale il Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico - Assessorato regionale salute chiede il trasferimento del capitolo di spesa 413377 "Spesa destinata allo screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie." del bilancio della Regione siciliana dalla rubrica 2 Dipartimento regionale per la pianificazione strategica alla rubrica 3 Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Vista la nota n. 5683 dell'8 febbraio 2017 della Ragioneria centrale competente con cui viene trasmessa la suindicata nota;

Considerato che a seguito di Intesa Stato Regioni n. 243/CSR è stato determinato il riparto tra le Regioni delle risorse destinate al finanziamento dello screening neonatale per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche

ereditarie e che le stesse sono state accertate nel capitolo di entrata 3684 del Dipartimento pianificazione strategica e impegnate nel capitolo di spesa 413377;

Ravvisata, quindi, la necessità di trasferire il capitolo di spesa 413377 del bilancio della Regione siciliana dalla rubrica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica alla rubrica Dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2017, le necessarie variazioni;

Decreta:

Art. 1

Ai fini e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione sono così modificate:

ESERCIZIO 2017

VARIAZIONI

SPESA

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE

Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico

MISSIONE 13 - **Tutela della salute**
PROGRAMMA 1 - **Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

Macroaggregato 1.04 - **Trasferimenti correnti**

Capitolo 413377

Spesa destinata allo screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie

Art. 49, comma 1, L.R. n. 9/2015

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 27 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.11.640)017

DECRETO 28 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, commi 1 e 2;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'art. 48, comma 2, secondo periodo;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. b), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed in particolare dal comma 7 con il quale tra l'altro si dispone, ai sensi dell'articolo 51, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., che per l'esercizio finanziario 2015 continuano

a trovare applicazione, con riferimento all'Amministrazione regionale, le disposizioni regionali vigenti che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32 riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28 che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

Vista la delibera della Giunta regionale dell'11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il "Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019" e il "Bilancio finanziario gestionale per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019";

Visto l'allegato al bilancio finanziario gestionale "Ripartizione in articoli di alcuni capitoli del bilancio della Regione ai fini della gestione e della rendicontazione";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017 è stato conferito l'incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - ragioniere generale della Regione - dell'Assessorato regionale dell'economia all'avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modifiche ed integrazioni, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che dispone che "per gli anni 2015 e 2016 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi. Il fondo finalizzato al predetto rimborso è alimentato da: a) un contributo statale alla diffusione dei predetti medicinali innovativi per 100 milioni di euro per l'anno 2015; b) una quota delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 500 milioni di euro per l'anno 2016;

Visto il successivo comma 594 del medesimo articolo, che dispone che il versamento in favore delle Regioni delle somme di cui al punto b) del precedente comma sia da effettuare in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui al comma 593, secondo le modalità individuate con l'apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto del ragioniere generale n. 1996 del 21 novembre 2016, con il quale, nelle more della formalizzazione di tutte le risorse afferenti il Fondo sanitario nazionale 2016 ed al fine di consentire alle Regioni di poter effettuare le necessarie iscrizioni contabili ex art. 20 del D.Lgs. n. 118/2011, è stata iscritta - quale quota Stato per farmaci innovativi - la somma di € 28.448.410,00 in entrata nel capitolo 3365- capo 21 - Rubrica 2 "Assegnazione quote a destinazione vincolata per il rimborso alle regioni per l'acquisto dei farmaci innovativi" e nella spesa nel capitolo 413373 "Rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi";

Vista la nota prot. n. 17317 del 23 febbraio 2017 con la quale l'Assessorato regionale della salute - Dipartimento pianificazione strategica, servizio 5 - Economico finanziario" comunica che con e-mail del 13 febbraio 2017 il Ministero dell'economia ha trasmesso il riparto dei farmaci innovativi per l'anno 2016 da cui si rileva che la somma riconosciuta alla Regione siciliana a carico dello Stato è pari ad € 24.360.930,79 comprensiva di un saldo negativo di mobilità per farmaci di € 316.450,75 (differenza tra crediti per mobilità attiva pari a € 183.956,59 e debiti per mobilità passiva pari a € 500.407,34);

Considerato che, al fine di procedere alla relativa contabilizzazione nel bilancio della Regione con la predetta nota il servizio 5 "Economico finanziario" chiede: 1) l'articolazione dei capitoli 3358 "Somme derivanti dalla definizione della mobilità sanitaria attiva" e 215204 "Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria passiva" per tenere conto della mobilità sanitaria attiva e passiva relativa ai farmaci innovativi; 2) l'iscrizione negli stessi rispettivamente della somma di € 183.956,59 ed € 500.407,34;

Considerato che con decreto del responsabile del servizio n. 2456 del 12 dicembre 2016 il servizio 5 "Economico finanziario" dell'Assessorato regionale salute è stata accertata sul capitolo 3365 la complessiva somma di € 28.448.410,00 e che con successivo decreto del responsabile del servizio n. 329 del 24 febbraio 2017 - a seguito delle suddette comunicazioni ministeriali - è stata disposta la riduzione del residuo attivo del capitolo 3365 di € 4.087.479,21;

Considerato che con decreto del responsabile del servizio n. 345 del 27 febbraio 2017, è stata disimpegnata sul capitolo 413373 "Rimborso alle regioni per l'acquisto di farmaci innovativi" la complessiva somma di € 4.403.929,96;

Considerato che nel capitolo 413373 si sono, pertanto, realizzate economie per € 316.450,75 derivanti dal maggiore accertamento nel capitolo 3365 (4.403.929,96-4.087.479,21);

Considerato che si tratta di capitoli finanziati con le risorse del Fondo sanitario, per i quali è possibile effettuare variazioni compensative ai sensi del sopraccitato articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

Ravvisata la necessità di modificare l'articolazione del capitolo 215204 "Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria passiva" tenendo conto della suddetta richiesta dell'Assessorato della salute introducendo l'Art. 3 - Mobilità sanitaria passiva per farmaci e articolando il capitolo 3358 "Somme derivanti dalla definizione della mobilità sanitaria attiva" nel seguente modo: art. 1 "Mobilità sanitaria attiva nazionale; art. 2 "Mobilità sanitaria attiva per farmaci";

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di iscrivere in termini di competenza e di cassa nel capitolo di entrata 3358 "Somme derivanti dalla definizione della mobilità sanitaria attiva" art. 2, la somma di € 183.956,59 e nel capitolo di spesa 215204 "Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria passiva" art. 3 la complessiva somma di € 500.407,34 (pari alla somma di € 183.956,59 ed € 316.450,75 che ha costituito maggiore accertamento nell'esercizio finanziario 2016) con la contemporanea riduzione di € 316.450,75 del capitolo 215745 onde consentire le opportune regolazioni contabili;

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Il capitolo 3358 "Somme derivanti dalla definizione della Mobilità sanitaria attiva" è articolato in:

art. 1 - "Mobilità sanitaria attiva nazionale"

art. 2 - "Mobilità sanitaria attiva per farmaci".

Al capitolo 215204 "Somme destinate alla definizione della Mobilità sanitaria passiva" è aggiunto:

l'art. 3 - "Mobilità sanitaria passiva per farmaci".

Art. 2

Ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate, per l'esercizio finanziario 2017, al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

ESERCIZIO 2017		Competenza	Cassa
ENTRATA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro -			
Ragioneria generale della Regione			
TIPOLOGIA	101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	+ 183.956,59	+ 183.956,59
CATEGORIA	1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni centrali	+ 183.956,59	+ 183.956,59
TITOLO	2 - Trasferimenti correnti		
Capitolo 3358	Somme derivanti dalla definizione della Mobilità sanitaria attiva art. 2 "Mobilità sanitaria attiva per farmaci"	+ 183.956,59	+ 183.956,59
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro			
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti		
PROGRAMMA	1 - Fondi di riserva	- 316.450,75	- 316.450,75
TITOLO	1 - Spese correnti		
MACRO-AGGREGATO	1.10 - Altre spese correnti	- 316.450,75	- 316.450,75
Capitolo 215745	Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione e per la utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato dell'Unione europea e di altri enti	- 316.450,75	- 316.450,75

ESERCIZIO 2017		Competenza	Cassa
MISSIONE	13 - Tutela della salute		
PROGRAMMA	1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	+ 500.407,34	- 500.407,34
TITOLO	1 - Spese correnti		
MACRO-AGGREGATO	1.09 - Rimborsi e poste correttive delle entrate	+ 500.407,34	+ 500.407,34
Capitolo 215204	Somme destinate alla definizione della mobilità sanitaria e servizi per trasferta per l'attuazione della linea passiva art. 3 "Mobilità sanitaria passiva per farmaci"	+ 500.407,34	+ 500.407,34

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana e nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5.

Palermo, 28 febbraio 2017.

Il ragioniere generale ad interim: BOLOGNA

(2017.11.635)017

DECRETO 28 febbraio 2017.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, l'articolo 8, comma 2;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1, lettera a), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione, compresi quelli relativi al riparto del fondo sanitario nazionale e per le relative compensazioni nell'ambito del fondo sanitario regionale;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 1, lettera b), dell'articolo 36, che autorizza il Ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per la riassegnazione di somme ai pertinenti capitoli di spesa in corrispondenza a correlati accertamenti di entrata;

Visto il comma 12 dell'articolo 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, secondo cui la Regione siciliana applica, a decorrere dall'1 gennaio 2014, le disposizioni contenute nel Titolo II - Principi contabili generali ed applicati per il settore sanitario del decreto legislativo n. 118/2011;

Visto il comma 5 dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, inerente norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa;

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni dei titoli I e III del decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11 ed, in particolare, il comma 7 che consente all'Amministrazione regionale, per l'esercizio finanziario 2015, di continuare ad applicare le vigenti disposizioni regionali che disciplinano le modalità ed individuano le competenze in materia di variazioni di bilancio;

Visto l'art. 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, riguardante disposizioni in materia di variazioni di bilancio, secondo il quale, in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 28, che autorizza il Governo della Regione, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale e comunque non oltre il 28 febbraio 2017, lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2017, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed il relativo disegno di legge approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 423 del 17 dicembre 2016, e le note di variazioni contenenti gli effetti della suddetta legge regionale n. 28/2016 e della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 "Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario";

Vista la delibera della Giunta regionale dell'11 gennaio 2017, n. 6, con cui si approva il "Documento tecnico di

accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019” e il “Bilancio finanziario gestionale per l’esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019”;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 8938 del 22 dicembre 2014, con il quale è stato conferito al dott. Salvatore Sammartano l’incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione - in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 358 del 16 dicembre 2014;

Visto il D.P. Reg. n. 195 del 27 gennaio 2017, con il quale in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 19 del 18 gennaio 2017 è stato conferito l’incarico di dirigente generale ad interim del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioniere generale della Regione - dell’Assessorato regionale dell’economia all’avv. Bologna Giovanni in sostituzione temporanea del dott. Sammartano Salvatore;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto l’art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale;

Visto l’art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, l’assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente alle regioni e province autonome;

Visto l’art. 3ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, recante “Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari”;

Vista l’Intesa n. 147/CU del 22 dicembre 2016 della Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale, ai sensi dell’art. 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto per l’anno 2016 delle risorse previste dall’art. 3ter del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 (Quota vincolata per il finanziamento di parte corrente per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) che riconosce alla Regione Sicilia per il periodo dal 5 aprile 2016 al 31 dicembre 2016 la somma di € 4.339.299,00;

Visto il decreto n. 121 del 27 gennaio 2017, con il quale il responsabile del servizio 5 “Economico finanziario” Dipartimento pianificazione strategica, accerta la somma di € 4.339.299,00 per l’esercizio finanziario 2016- sul capitolo di entrata 3684- capo 21 che costituisce avanzo vincolato al 31 dicembre 2016;

Vista la nota prot. n. 18352 del 27 febbraio 2017, con la quale il servizio 11 “Tutela della fragilità” del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico - Assessorato salute, chiede per l’esercizio finanziario 2017 l’istituzione del pertinente capitolo di spesa, nonché, contestualmente, procedere all’iscrizione in bilancio della quota vincolata di € 4.339.299,00 accertata nel capitolo 3684 - capo 21 con decreto n. 121 del 27 gennaio 2017;

Vista la nota prot. n. 9568 del 28 febbraio 2017, con la quale la Ragioneria centrale salute trasmette la suddetta nota esprimendo parere favorevole;

Ravvisata la necessità, nelle more della formalizzazione di tutte le risorse afferenti il Fondo sanitario nazionale 2016, di iscrivere in conto competenza, per l’esercizio finanziario in corso, nel capitolo di spesa di nuova istituzione 417352 (codice del piano dei conti integrato U.1.04.01.02.000);

Ritenuto, per quanto in premessa specificato, di apportare al bilancio della Regione, per l’esercizio finanziario 2017, le necessarie variazioni in termini di competenza e di cassa;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 32, sono apportate al bilancio della Regione le seguenti variazioni in termini di competenza:

ESERCIZIO 2017		Competenza	Cassa
SPESA			
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA			
Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro			
MISSIONE	20 - Fondi e accantonamenti		
PROGRAMMA	1 - Fondo di riserva		
TITOLO	1 - Spese correnti		
MACRO-AGGREGATO	1.10 - Altre spese correnti		
MISSIONE 20, Programma 1		- 4.339.299,00	- 4.339.299,00
Capitolo 215745	Fondo di riserva per la utilizzazione delle economie di spesa derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione e per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernenti assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti	- 4.339.299,00	- 4.339.299,00

ESERCIZIO 2017

Competenza

Cassa

ASSESSORATO REGIONALE DELLA SALUTE**Dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico****MISSIONE 13 - Tutela della salute****PROGRAMMA 1 - Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA****TITOLO 1 - Spese correnti****MACRO-****AGGREGATO 1.04 - Trasferimenti correnti****MISSIONE 13. Programma 1**

+ 4.339.299,00 + 4.339.299,00

Capitolo 417352 (Nuova istituzione)

Quota vincolata per il finanziamento di parte corrente per il

superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari

Codice U.1.04.01.02.000

Decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, art. 3 ter

+ 4.339.299,00 + 4.339.299,00

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nel sito internet della Regione siciliana ai sensi della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, art. 68, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 febbraio 2017.

Per il ragioniere generale ad interim: PALAGONIA

(2017.11.633)017

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 7 novembre 2016.

Nomina del Comitato consultivo regionale per la promozione della salute.**L'ASSESSORE PER LA SALUTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 "Norme per il riordino del servizio sanitario regionale" e la legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 "Norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali" per come applicabile ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 5/09;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";

Visto il Patto per la salute 2010-2012, giusta Intesa della Conferenza tra Stato e Regioni del 3 dicembre 2009, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere l'appropriatezza delle prestazioni, la promozione della salute e l'educazione sanitaria;

Visto il Piano sanitario regionale "Piano della salute 2011/2013" che, segnatamente, al punto 2, individua gli interventi volti a promuovere il progressivo allineamento della Sicilia ai livelli di risultato conseguiti da altre regioni in materia di programmi per la prevenzione;

Visto il D.A. n. 300/12 che istituisce i Piani aziendali per la educazione e promozione della salute presso le AA.SS.PP. le aziende ospedaliere e le AA.OO. universitarie della Regione siciliana;

Visto il D.A. n. 351 dell'8 marzo 2016 che approva il Piano regionale della prevenzione;

Visti i verbali prodotti dal Coordinamento interregionale della prevenzione in materia di coerente pianificazione nazionale;

Visto il D.A. n. 2507 del 30 dicembre 2013 che approva il Progetto formazione, educazione e dieta (F.E.D.);

Visto il D.A. n. 1385 del 26 maggio 2010 che istituisce il tavolo tecnico permanente di educazione e promozione della salute pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010;

Visto il D.A. n. 2198 del 18 dicembre 2014, con il quale viene recepito il Piano nazionale della prevenzione 2014/2018 e viene assegnato, all'art. 3, ai diversi servizi del Dipartimento ASOE i compiti di sviluppare, nell'ambito degli obiettivi centrali del PSN, le singole linee operative secondo lo schema adottato poi dal D.A. n. 351/2016;

Considerato che l'attuale profilo demografico ed epidemiologico della popolazione regionale dà evidenza di un progressivo aumento della prevalenza di diverse patologie cronico-degenerative, metaboliche e tumorali, legate anche a continua esposizione a fattori di rischio, annualmente causa di numerosissime ospedalizzazioni e che, parimenti, risulta in crescita il numero di prestazioni ambulatoriali destinate all'assistenza di tali patologie;

Considerato che esiste una consolidata evidenza scientifica circa il diretto beneficio, su molteplici patologie cronico-degenerative, derivante dall'adozione di corretti stili di vita e dall'attuazione sistematica di programmi mirati, capaci di incidere sull'insorgenza delle suddette patologie tramite la rimozione o la riduzione dei fattori di rischio modificabili;

Ritenuto di strategica importanza investire in programmi di educazione e promozione della salute, quali misure efficaci di economia sanitaria in grado di ridurre sia il numero di ricoveri che di prestazioni ambulatoriali destinati alla gestione di patologie a larga prevalenza e di contenere, conseguentemente, l'impatto economico e sociale da esse derivante;

Ritenuto che i programmi di educazione e promozione della salute debbano essere condotti in sede locale in sinergica armonia con le altre azioni di prevenzione e alla luce dei più corretti e aggiornati indirizzi di evidenza scientifica;

Considerato che le UU.OO. di educazione e promozione della salute presso le aziende sanitarie, nell'attuare programmi di educazione sanitaria con la diffusione di buone prassi volte a prevenire o ridurre i fattori di rischio per la salute, sono chiamate anche a promuovere azioni specifiche operando in stretta collaborazione con i servizi afferenti ai Dipartimenti di prevenzione e con i servizi veterinari nel rispetto delle relative competenze istituzionali;

Considerato che tale sinergia operativa deve essere ricondotta ad una pianificazione unitaria "di sistema" valida su tutto il territorio regionale;

Ritenuto, pertanto, che vada superata la logica sin qui perseguita del supporto consultivo derivante da un tavolo tecnico specifico per l'educazione sanitaria composto da operatori del settore, allargando invece le sfere di interesse alle competenze trasversali e integrate proprie della prevenzione sanitaria secondo gli indirizzi ministeriali recepiti col Piano regionale della prevenzione di cui al D.A. n. 351/2016;

Considerata la necessità di condurre programmi regionali di Promozione della salute il più possibile integrati e trasversali rispetto agli obiettivi e alle azioni con cui si intende dare attuazione ai macro obiettivi e alle azioni centrali del Piano nazionale della prevenzione in sinergia con le programmazioni aziendali proprie delle ASP della Regione siciliana e le relative priorità;

Ritenuto opportuno in tale ottica istituire un Comitato consultivo regionale sulla promozione della salute che veda al suo interno la concomitante presenza di tutti i responsabili dei Dipartimenti di prevenzione della Regione siciliana nonché dei direttori dei Dipartimenti specifici delle tre Università degli studi siciliane unitamente ai dirigenti responsabili degli uffici regionali coinvolti;

Ritenuto di dovere assegnare a detto comitato una funzione consultiva in relazione a:

- modelli operativi, organizzativi, formativi delle attività di educazione e promozione della salute delle aziende sanitarie, sia territoriali che ospedaliere;
- programmi e metodologie in materia di educazione e promozione della salute nel territorio regionale;
- integrazioni e modifiche sul piano di prevenzione regionale alla luce delle emergenti necessità ed evidenze;
- promozione dei processi di partecipazione e di integrazione inter-istituzionale collegati ai programmi di promozione della salute;
- attribuzioni specifiche di cui all'art. 7 del D.A. salute n. 351/2016;

Vista la nota prot./Serv. 5/n. 79955 del 10 ottobre 2016, avente per oggetto "Proposta di costituzione Comitato consultivo regionale per la promozione della salute";

Ritenuto, pertanto, di dover revocare il D.A. n. 1385 del 26 maggio 2010;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, è nominato il Comitato consultivo regionale per la promozione della salute con la seguente composizione:

- dirigente generale DASOE con funzioni di presidente,
- dirigente responsabile del servizio 5 "Promozione della salute, prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro";
- dirigente responsabile del servizio 9 "Sorveglianza ed epidemiologia valutativa";
- dirigente responsabile del servizio 10 "Sanità veterinaria";
- dirigente responsabile del servizio 4 "Igiene pubblica e rischi ambientali";
- dirigente responsabile del servizio 7 "Sicurezza alimentare";
- dirigente responsabile dell'unità operativa 5.1 "Tutela della salute nei luoghi di lavoro";
- dirigente responsabile dell'unità operativa 9.2 "Registri e screening oncologici e di popolazione;
- direttore del Dipartimento di igiene e microbiologia dell'Università degli studi di Palermo;
- direttore del Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell'Università degli studi di Catania;
- direttore del Dipartimento di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica dell'Università degli studi di Messina;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Agrigento;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Caltanissetta;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Catania;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Enna;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Messina;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Palermo;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Ragusa;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Siracusa;
- direttore del Dipartimento di prevenzione ASP Trapani;
- presidente AIES Sicilia - Associazione italiana di educazione sanitaria.

Detto Comitato potrà essere integrato da ulteriori figure professionali, in funzione di eventuali esigenze.

Il coordinamento e il supporto tecnico al Comitato sarà garantito dal servizio 5 "Promozione della salute, prevenzione malattie professionali e degli infortuni sul lavoro". Il Comitato promozione della salute potrà essere di volta in volta integrato da altri componenti, anche in rappresentanza di enti e/o associazioni, in funzione di specifiche esigenze ai fini di un corretto svolgimento delle attività istituzionali.

Art. 2

Il Comitato consultivo regionale per la promozione della salute dovrà espletare una funzione consultiva relativa a:

- modelli operativi, organizzativi, formativi delle attività di educazione e promozione della salute delle aziende sanitarie, sia territoriali che ospedaliere;
- programmi e metodologie in materia di educazione e promozione della salute nel territorio regionale;
- integrazioni e modifiche sul piano di prevenzione regionale alla luce delle emergenti necessità ed evidenze;

– promozione dei processi di partecipazione e di integrazione inter-istituzionale collegati ai programmi di promozione della salute;

– attribuzioni specifiche di cui all'art. 7 del D.A. salute n. 351/2016.

Art. 3

È revocato il D.A. n. 1385 del maggio 2010.

Il presente decreto verrà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 7 novembre 2016.

GUCCIARDI

(2017.13.799)102

DECRETO 22 marzo 2017.

Integrazione dell'art. 11 dell'AIR di continuità assistenziale.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il D.L.vo n. 502/92 come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 517/93 ed ulteriormente modificato con il D.L.vo n. 229/99;

Visto l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con intesa siglata in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Stato-Regioni, come rinnovato in data 8 luglio 2010;

Visto, in particolare, l'art. 70, comma 15, del predetto accordo, il quale prevede di demandare alla contrattazione regionale la definizione di ulteriori contenuti e delle relative modalità di attuazione, secondo quanto disposto dal precitato art. 14;

Visto il D.A. n. 2152 del 6 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, con il quale è stato reso esecutivo l'Accordo integrativo regionale di continuità assistenziale, sottoscritto da questa Regione e dalle Organizzazioni sindacali di categoria in data 12 agosto 2010;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto accordo, il quale prevede, nell'ambito della Regione siciliana, che i medici che intendono partecipare all'assegnazione di incarichi provvisori e di sostituzione di continuità assistenziale debbano inviare alle Aziende sanitarie ove intendono svolgere la loro attività, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana delle graduatorie regionali di medicina generale, specifica domanda di inserimento in apposito elenco;

Visto il D.D.G. n. 2457 del 12 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 56 del 23 dicembre 2016, con il quale sono state approvate le graduatorie regionali definitive relativamente ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale ed emergenza sanitaria territoriale, valide per l'anno 2017;

Visto il verbale della seduta del Comitato regionale permanente di medicina generale, tenutasi in data 20 gennaio 2017, dal quale risulta la necessità di integrare l'art. 11 dell'AIR di continuità assistenziale, prevedendo due diversi periodi per la presentazione delle istanze per l'attribuzione degli incarichi provvisori e di sostituzione di continuità assistenziale: il primo, nei trenta giorni successivi dalla

pubblicazione delle graduatorie regionali definiti ve di medicina generale nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana; il secondo, dall'1 al 30 aprile di ogni anno;

Visto il verbale della seduta del tavolo di contrattazione regionale, tenutasi in data 7 febbraio 2017, dal quale risulta la condivisione nei termini sopra riportati, relativamente all'integrazione dell'art. 11 dell'AIR di continuità assistenziale;

Considerato di dover riconoscere ai medici la possibilità di concorrere all'assegnazione di incarichi provvisori e di sostituzione di continuità assistenziale con la presentazione di apposita istanza anche nel periodo 01/04-30/04 di ogni anno, oltre che nei trenta giorni successivi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana delle graduatorie regionali definitive di medicina generale;

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione dell'art. 11 dell'AIR 2010 di continuità assistenziale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate, l'art. 11 dell'AIR di continuità assistenziale, pubblicato con D.A. n. 2152 del 6 settembre 2010 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 45 del 15 ottobre 2010, fermo restando quanto ivi contenuto, viene integrato al terzo capoverso così come di seguito:

“Ai medici è riconosciuta la possibilità di presentare istanza di partecipazione per l'assegnazione di incarichi provvisori e di sostituzione di continuità assistenziale in due diversi periodi: il primo, nei trenta giorni successivi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana delle graduatorie regionali definitive di medicina generale; il secondo nel periodo 1-30 aprile di ciascun anno solare”.

Art. 2

Il presente decreto è trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti nel sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on line* e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 22 marzo 2017.

GUCCIARDI

(2017.14.863)102

DECRETO 24 marzo 2017.

Individuazione dei centri per lo screening neonatale esteso dell'ipotiroidismo congenito, della fibrosi cistica e delle malattie metaboliche ereditarie.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.A. n. 71209 del 13 ottobre 1988 che individuava 4 centri (Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania) per l'esecuzione dello screening neonatale dell'ipotiroidismo congenito e della fenilchetonuria di tutti i nati della Regione;

Visto l'art. 6 della legge n. 104/1992;

Visto il decreto assessoriale 28 novembre 1997, che attribuiva agli stessi centri sopracitati anche l'esecuzione dello screening neonatale della fibrosi cistica di tutti i nati della Regione;

Vista la nota prot. n. 4563/GAB del 20 giugno 2007, che assegnava all'AO Civico di Palermo e all'AOU Policlinico di Catania, nell'ambito dei programmi per lo sviluppo del SSR, il compito di organizzare lo screening neonatale allargato delle malattie metaboliche;

Vista la legge 19 agosto 2016, n. 167 "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie";

Ritenuto necessario unificare il sistema di screening neonatale delle patologie previste dalla legge n. 104/1992 con quello delle nuove patologie previste dalla legge n. 167/2016, centralizzando l'esecuzione degli screening neonatali obbligatori e di conseguenza identificando le aziende presso le quali va allocata l'attività di che trattasi;

Considerato che i due centri identificati a suo tempo per il programma di screening neonatale metabolico allargato sono già attivi, eseguono lo screening delle malattie metaboliche ereditarie sui nati del territorio di pertinenza, e sono in grado di eseguire anche lo screening delle patologie previste dalla legge n. 104/1992;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, sono identificate le aziende ARNAS Civico di Palermo e AOU Policlinico-V. Emanuele di Catania per l'esecuzione degli accertamenti diagnostici neonatali obbligatori previsti dalla legge n. 104/1992 e dalla legge n. 167/2016.

Art. 2

Al fine di equilibrare la suddivisione dei nati della Regione, tutti i punti nascita pubblici e privati ricadenti nell'ambito delle ASP di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta invieranno, con lo stesso sistema fin qui seguito per gli screening obbligatori ex legge n. 104/1992, un unico campione di sangue del neonato al Centro di riferimento dell'ARNAS Civico di Palermo, presso il laboratorio del P.O. "G. Di Cristina", mentre i punti nascita ricadenti nell'ambito delle ASP di Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa invieranno il campione al Centro di riferimento dell'AOU Policlinico-V. Emanuele di Catania, presso il Laboratorio malattie metaboliche e screening neonatale metabolico esteso del Policlinico "G. Rodolico", rispettando comunque le tempistiche di raccolta, consegna al vettore e consegna al laboratorio.

Art. 3

Gli accertamenti sui neonati risultati "dubbi" allo screening neonatale ed utili al clinico per escludere o confermare il sospetto diagnostico sono di competenza dello stesso centro che ha eseguito lo screening, così come la presa in carico dei soggetti affetti, a meno che nel territorio di residenza del soggetto non vi siano altri centri di riferimento per le specifiche patologie.

Art. 4

Tutti i dati dei soggetti esaminati e dei soggetti risultati affetti dovranno essere registrati e custoditi a cura dei due Centri di riferimento, che invieranno al DASOE -

Osservatorio epidemiologico, con la periodicità da questo richiesta, il file con i dati dell'attività eseguita e delle patologie diagnosticate.

Art. 5

Entro l'1 luglio 2017 le aziende ospedaliere cui fanno capo i due Centri di riferimento provvederanno ad adeguare l'attrezzatura e a fornirsi dei kit analitici necessari, nonché a garantire la presenza di personale quali-quantitativamente adeguato all'estensione dell'attività a tutta la popolazione neonatale di riferimento, che non dovrà in nessun caso rimanere scoperta dallo screening. Con successivo provvedimento verranno assegnate alle due aziende le risorse previste dalla legge n. 167/2016.

Art. 6

E' fatto obbligo ai direttori generali delle aziende sanitarie provinciali e delle aziende ospedaliere della Regione di dare esecuzione al presente decreto.

Il presente decreto viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 24 marzo 2017.

GUCCIARDI

(2017.13.765)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 7 marzo 2017.

Approvazione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle norme tecniche di attuazione del comune di Capri Leone.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale del 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal D.L.vo n. 302/2002, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs. n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n.13 del 29 dicembre 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica nonché il D.P.R.S. n. 23 dell'8 luglio 2014, con il quale il Presidente della Regione ha approvato "il modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Vista la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

Visto il comma 5 dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dal comma 6 dell'art. 98 della legge regionale 15 maggio 2015, n. 9;

Visto il foglio sindacale prot. n. 1218 del 2 febbraio 2016, pervenuto il 3 febbraio 2016 ed assunto in pari data al protocollo di questo Assessorato n. 2485, con il quale il comune di Capri Leone ha trasmesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, gli atti e gli elaborati relativi al piano regolatore generale;

Visti i fogli sindacali prot. n. 2455 del 2 marzo 2016 e prot. n. 3956 del 6 aprile 2016, pervenuti rispettivamente il 2 marzo 2016 ed assunto in data 3 marzo 2016 al n. 4716 - pervenuto l'8 aprile 2016 ed assunto in pari data al n. 7831 del protocollo generale di questo Assessorato, con i quali il comune di Capri Leone ha riscontrato quanto richiesto con la nota Dipartimentale prot. n. 3368 del 16 febbraio 2016;

Vista la delibera del consiglio comunale di Capri Leone n. 2 del 9 marzo 2012, avente ad oggetto "Adozione PRG e annessi regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione";

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera del consiglio comunale di Capri Leone n. 2 del 9 marzo 2012;

Viste le certificazioni datate 15 giugno 2012 e 27 febbraio 2016 a firma del segretario comunale di Capri Leone, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 2 del 9 marzo 2012, attestante inoltre che avverso la stessa sono state presentate n. 20 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge e n. 1 fuori i termini;

Visto l'elenco delle osservazioni presentate avverso il piano, nonché i relativi elaborati di visualizzazione redatti dal progettista unitamente alla relazione contenente le determinazioni assunte sulle medesime;

Vista la delibera consiliare del comune di Capri Leone n. 8 del 27 febbraio 2016, avente ad oggetto: "Revisione del P.R.G. di Capri Leone - Presa atto ed esame osservazioni e/o opposizioni" presentate avverso la delibera consiliare n. 2 del 9 marzo 2012 di adozione del P.R.G.;

Vista la nota prot. n. 77093 del 27 febbraio 2012, con la quale l'ufficio del Genio civile di Messina, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74, sul piano in argomento, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

Vista la nota prot. n. 21427 dell'8 maggio 2015 26 novembre 2014, con la quale il dirigente generale del D.R.A. ha trasmesso il D.A. n. 162/GAB del 7 maggio 2015, con cui il servizio 1 VAS VIA ha rilasciato il parere motivato con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativo alla "Valutazione ambientale strategica" riguardante la proposta di piano regolatore generale del comune di Capri Leone;

Visto il verbale di consistenza redatto dai progettisti incaricati della redazione del piano unitamente al responsabile del settore tecnico del comune, datato 25 novembre 2009 e relativo alle aree destinate ad attrezzature e servizi pubblici e viabilità, contenute nella stesura definitiva del piano, verificato ed integrato con verbale del 10 maggio 2012, prima dell'adozione commissariale;

Vista la nota prot. n. 13511 del 28 giugno 2016, con la quale l'U.O.3.3 del servizio 3/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 3 del 21 giugno 2016, resa ai sensi dell'art. 68 della legge

regionale n. 10/99 che, allegata e parte integrante del presente decreto, di seguito parzialmente si trascrive:

«.... *Omissis* ...

Il dimensionamento del piano;

Le analisi demografiche hanno evidenziato una crescita complessiva della popolazione nel ventennio in esame del 31,25%, passando da 3.479 unità del 1991 a 4.566 unità del 2010 valori, questi, che discendono dal saldo positivo (rapporto natalità/mortalità) di 20 unità/anno e dal saldo positivo migratorio pari a 36 unità/anno.

Altresi, il progettista ipotizza, nel ventennio successivo, una crescita costante del saldo positivo di 20 unità/anno e un incremento del saldo positivo migratorio calcolato in 45 unità/anno.

Queste ipotesi sono dettate dalle seguenti considerazioni:

- realizzazione delle zone produttive del PRG vigente a dimostrazione della vitalità del tessuto imprenditoriale locale avutosi con la realizzazione di nuove sedi aziendali;

- opportunità di aumento della popolazione residente a seguito della efficacia della pianificazione a livello comunale.

Detto incremento della popolazione, pari all'1,40% annuo fa sì che nel ventennio si avranno ulteriori 1500 unità, giungendo ad una popolazione totale di 6066 abitanti. Sulla base delle indagini analitiche riguardanti la consistenza e la conservazione del patrimonio edilizio esistente e tenendo conto delle abitazioni non occupate ma disponibili, il progettista ipotizza, pertanto, per il dimensionamento del fabbisogno residenziale nel ventennio, una cubatura pari a 150.000,00 mc.

Con riferimento al D.I. n. 1444/1968 la quantità minima di aree per attrezzature e servizi, considerando 6.066 abitanti nel ventennio, risulta essere pari a 72.792 mq così suddivisa:

- aree da destinare all'istruzione 4,00 mq/ab.: mq 24.264-mq 12.965 esistenti = mq 11.298,97;
- aree da destinare ad attrezzature collettive 2,00 mq/ab.: mq 12.132-mq 4.758 esistenti = mq 7.373,60;
- aree da destinare a verde attrezzato 5,00 mq/ab.: mq 30.330-mq 58.013,56 esistenti = mq -----;
- aree da destinare a parcheggio pubblico 1,00 mq/ab.: mq 7.279-mq 3.980 esistenti = mq 3.298,75

Totale = mq 21.971,32

Indirizzi progettuali.

Dalla relazione generale si rileva che l'amministrazione comunale di Capri Leone si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi per un nuovo assetto urbanistico:

- favorire lo sviluppo equilibrato, sociale ed economico dell'intero territorio, nel rispetto delle specifiche peculiarità ambientali e paesaggistiche locali;

- valorizzare il patrimonio storico-architettonico costituito dalle singole emergenze e dall'impianto storico di Capri Leone centro attraverso interventi di recupero;

- potenziare l'offerta turistica attraverso la fruizione dei beni storici, artistici, architettonici ed ambientali del territorio comprensoriale;

- migliorare i comparti produttivi del commercio e dell'artigianato offrendo nuove opportunità localizzative e favorendone l'insediamento;

- migliorare la qualità degli ambiti urbani limitando ed orientando la fase espansiva dell'insediamento residenziale attraverso un basso indice di fabbricabilità, migliorando la qualità e la dotazione di servizi (sport e tempo libero) e potenziando la rete infrastrutturale esistente

attraverso la realizzazione di importanti tratti di viabilità urbana;

- tutela, nelle aree agricole, dell'architettura rurale e degli elementi caratterizzanti, preservare i valori ambientali, protezione delle colture come valore paesistico, etc.;
- migliorare la mobilità nel territorio comunale.

Il progetto prevede, pertanto, l'organizzazione del territorio secondo alcune tipologie definite "contesti" all'interno dei quali sono stati individuati una serie di ambiti:

- Contesto delle risorse storico-architettoniche: l'obiettivo prefissato è quello della valorizzazione del patrimonio storico rappresentato dalle strutture insediative presenti e nella tutela dell'impianto originario del centro antico a mezzo di interventi di recupero delle qualità architettoniche ed urbanistiche presenti.

Sulla base di indagini storiche, con riferimento alla qualità dei manufatti esistenti e al contesto viario, agli spazi pubblici di origine storica e agli spazi in edifici interni ed in adiacenza al centro storico è stata individuata e perimetrata la zona A. Il contesto delle risorse storico-architettoniche è completato dai beni storico-culturali fuori dalla perimetrazione della zona del centro storico quale Palazzo Cupane situato nella frazione Rocca.

- Contesto delle risorse ambientali e paesaggistiche: in questo contesto sono comprese le cinque aree boschive (tre aree caratterizzate da piante di Sughera per una superficie di Ha 35,00 e le restanti due aree, l'una ad ovest dell'abitato avente una superficie di 8,5 e l'altra a sud dell'abitato avente superficie di Ha 21,5 caratterizzate da piante di Castagno e Rovella) e il parco urbano situato nella frazione Rocca.

- Contesto degli insediamenti urbani: l'obiettivo prefissato è il miglioramento della qualità urbana delle aree residenziali di espansione e di completamento dell'edificato e della valorizzazione delle aree destinate ad attrezzature ed ai servizi, degli spazi a verde e delle attrezzature sportive. Il piano prevede due tipologie di zone C di nuova espansione e due tipologie di zona B di completamento: le zone B1 nella frazione di Rocca di Capri Leone e le aree limitrofe già urbanizzate e le zone B2 nell'ambito territoriale di Capri Leone centro già urbanizzate.

- Contesto delle risorse e delle attività produttive: in questo contesto sono comprese le aree agricole: l'obiettivo è la tutela dei valori ambientali e dell'assetto vegetazionale, dell'architettura rurale e degli elementi caratterizzanti; sono, altresì, comprese le zone destinate alle attività artigianali-industriali, le zone per la media e grande distribuzione di vendita, le zone destinate ad attività commerciale e direzionale, le aree per impianti tecnologici, le aree destinate ad attività turistico-ricettive.

- Contesto della mobilità urbana ed extraurbana: il piano prevede la realizzazione e il potenziamento di tratti di sede viaria e la realizzazione di nuova viabilità. Al fine di promuovere circuiti per la fruizione delle risorse paesaggistiche, naturalistiche e storiche, si prevedono percorsi pedonali, per l'escursione e percorsi verdi per l'osservazione della natura attraverso il recupero della viabilità minore e la salvaguardia dei percorsi storici esistenti.

- Contesto dei vincoli ambientali: sono le aree di protezione assoluta (10 mt) e le aree di rispetto (200 mt) delle opere di captazione delle acque, le aree di protezione dei corsi d'acqua (10 mt), le fasce di rispetto delle linee ad alta tensione (D.M. LL.PP. del 16 gennaio 1991), fascia di rispetto del depuratore (mt. 25 - legge regionale n. 27/86), le fasce di rispetto delle aree boschive (dai 75 mt ai 200 in relazione all'estensione del bosco), le fasce di rispetto stra-

dale, fascia di rispetto cimiteriale (100 mt per la frazione Rocca di Capri Leone e dai 60 m agli 85 mt per Capri Leone centro), le aree a rischio: distinte in aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4, a rischio R3 e R4 e aree a pericolosità P2, P1 e P0.

Norme tecniche di attuazione e zonizzazione:

Le norme tecniche di attuazione comprendono 39 articoli raggruppati in XI Capitoli a loro volta distinti in tre Titoli:

- Titolo I "Disposizioni Generali": suddiviso in Capitolo I "Elementi e finalità del Piano" con gli articoli da 1 a 3 e Capitolo II "Definizioni ed indici urbanistici ed edilizi" con gli articoli da 4 a 6;

- Titolo II "Disciplina delle singole zone": suddiviso in Capitolo III "Articolazione in zone del territorio comunale" con gli articoli da 7 a 10, Capitolo IV "Zone A di interesse storico e architettonico" con gli articoli da 11 a 13, Capitolo V "Zone B e C di completamento e di espansione" con gli articoli da 14 a 20, Capitolo VI "Zone D a prevalente destinazione produttiva" con gli articoli da 21 a 25, Capitolo VII "Zone E agricole" con gli articoli da 26 a 29, Capitolo VIII "Zone F attrezzature e servizi pubblici" con gli articoli da 30 a 33, Capitolo IX "Aree di interesse naturale", con l'articolo 34, Capitolo X "Aree soggette a particolari prescrizioni di tutela e salvaguardia" con gli articoli da 35 a 38, Capitolo XI "Viabilità" con l'articolo 38;

- Titolo III "Norme generali e finali" con l'articolo 39.

Il territorio comunale è stato suddiviso, ai sensi del D.I. n. 1444/68 in zone territoriali omogenee.

Per come riportato all'art. 8 "Destinazioni di zona" delle NTA la destinazione residenziale, se non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme relative alle singole z.t.o. è comprensiva delle attività commerciali di vendita al dettaglio, delle attività artigianali non nocive e moleste, delle attività professionali, etc. nel rispetto dell'art. 3 del D.I. n. 1444/68 o, per le attività di interesse collettivo, nel rispetto dell'art. 5 del citato D.I. n. 1444/68. Per le attività commerciali la dotazione dei parcheggi è disciplinata dall'art. 16 del D.P.R. 11 luglio 2000.

L'articolo 9 disciplina le distanze edificatorie e l'articolo 10 le prescrizioni per le zone soggette a P.E.

Le caratteristiche, modalità di attuazione e prescrizioni delle zone territoriali omogenee sono riportate nelle relative norme di attuazione che di seguito, e per zona, sinteticamente si riportano:

- Zona A:

Le zone A comprendono parti del territorio interessate da agglomerati urbani e/o complessi edilizi a carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale e architettonico.

Le zone A sono suddivise in zona A1 "Tessuto urbano di valore storico-architettonico" e A2 "Edifici e/o complessi di valore storico artistico e monumentale". In dette zone sono ammessi interventi di restauro e di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria.

La zona A1 "Tessuto urbano di valore storico architettonico" comprendente il sito del tessuto urbano di Capri Leone di particolare interesse storico e ambientale nel quale sono presenti la quasi totalità degli edifici storico-architettonici più significativi. La struttura principale dell'impianto viario e dell'edilizia di tipo residenziale è definita dalla forma storica di origine remota e dalla presenza di edilizia minore di origine agricola non ancora oggetto di forti manomissioni.

Detta zona è normata dall'art. 12 delle NTA.

La destinazione d'uso è residenziale e turistico-ricettivo. È ammessa la realizzazione di residenze, attività commerciali di vendita al dettaglio, uffici e servizi pubblici e/o privati, alberghi e attività di ricezione turistica, botteghe artigiane non nocive, etc.

L'art. 12 citato delle NTA indica nel piano urbanistico esecutivo di iniziativa pubblica lo strumento di attuazione.

Nelle more della redazione del P.U.E. sono consentiti, a mezzo di concessione o autorizzazione, gli interventi previsti dalle lettere a) "manutenzione ordinaria", b) "manutenzione straordinaria", c) "restauro e risanamento conservativo" dell'art. 20 della legge regionale n. 71/78 e quelli della lettera d) "ristrutturazione edilizia" dello stesso articolo 20 eccezionalmente per le parti interne di singole unità edilizie se indispensabili al rinnovamento funzionale delle stesse unità o gli edifici di epoca recente e di scarso interesse architettonico.

L'art. 12 delle NTA detta, altresì, ulteriori prescrizioni particolari su facciate, balconi, cornicioni di gronda, aperture esterne, insegne etc.

La zona A2 "Edifici e/o complessi di valore storico artistico e monumentale" comprende immobili isolati aventi caratteristiche storiche e monumentali e già vincolati ex legge n. 1089/39 (Palazzo Cupane nella frazione Rocca) e le aree di pertinenza dei complessi edilizi. In detta zona, normata dall'art. 13 delle NTA è consentita la manutenzione ordinaria e il restauro e risanamento conservativo a mezzo di autorizzazione per singola unità edilizia. Sono ammesse destinazioni d'uso compatibili con l'edilizia esistente e con gli interventi di restauro e risanamento conservativo.

Tutti gli interventi previsti nelle zone A1 e A2 dovranno, infine, essere sottoposti al parere della Soprintendenza ai beni culturali e ambientali competente per territorio.

– La zona B e la zona C sono zone residenziali di completamento e di espansione del centro e della frazione Rocca di Capri Leone e le zone per lo sviluppo dell'attività turistico-alberghiera.

Le zone B di completamento vengono distinte in zona B1 e B2; le zone C di espansione sono suddivise in sottozone C1, C2, C3 e C4.

Le zone B1 "Completamento residenziale della frazione Rocca di Capri Leone" riguarda le aree comprese nella frazione Rocca di Capri Leone e le aree limitrofe già urbanizzate ed organizzate contraddistinte da una struttura urbanistica definita.

Detta zona è normata dall'art. 15 delle NTA.

Sono consentiti:

a) interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

b) interventi di demolizione e ricostruzione, nuova edificazione nei lotti non edificati. Nelle aree libere e per gli interventi che comportano aumento di cubatura, ai fini dell'applicazione dell'indice fondiario, è prescritto che "si terrà conto della volumetria derivante da aree non interamente asservite precedentemente ad altre costruzioni".

La destinazione di zona è residenziale; sono ammesse medie strutture di vendita per come definite dall'art. 3 del D.P. 11 luglio 2000 "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale". La variazione d'uso degli immobili è consentita se compatibile con il carattere residenziale della zona.

Lo strumento di attuazione è la concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia o D.I.A. nel rispetto dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78.

L'art. 15 delle NTA riporta, altresì, i seguenti indici e parametri edificatori:

– indice di fabbricabilità fondiaria massimo 5,00 mc/mq;

– altezza massima consentita 11,5 mt;

– numero massimo dei piani fuori terra: 3;

– distanza tra fabbricati, distanza dai confini: sono quelle riportate all'art. 9 "Distanze minime degli edifici dal ciglio stradale, dai confini o da altri edifici" delle stesse NTA. La distanza dal ciglio stradale è pari a mt. 3,00 fatti salvi i casi in cui è consentita la costruzione nel rispetto del preesistente allineamento stradale, per come riportato al citato art. 9 delle NTA.

Per quanto attiene alla realizzazione dei parcheggi privati, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 19/82 e ss.mm.ii. e agli artt. 2 e 9 della legge n. 122/89.

L'art. 15 delle NTA detta, infine, le prescrizioni particolari relativamente al limite massimo di altezza previsto per fabbricati prospicienti strade pubbliche, per gli edifici "in ritiro" rispetto al ciglio stradale e per gli edifici a due piani f.t., etc; alla edificazione in aree libere, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, etc; per l'edificazione nei lotti interclusi con superficie non superiore ai 200,00 mq (con le modalità stabilite dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73). La formazione dei lotti deve comunque essere anteriore alla data di approvazione del PRG del 2001.

Per quanto attiene alle medie strutture di vendita si applicano le norme previste dall'art. 16 del citato decreto presidenziale 11 luglio 2000 per la dotazione di parcheggi e le aree di sosta.

Le zone B2 "Completamento residenziale di Capri Leone centro" riguardano aree comprese nell'ambito territoriale di Capri Leone centro già urbanizzate ed organizzate.

Le zone B2 sono normate dall'art. 16 delle NTA.

Sono consentiti:

a) interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica;

b) interventi di demolizione e ricostruzione, nuova edificazione nei lotti non edificati. Nelle aree libere e per gli interventi che comportano aumento di cubatura, ai fini dell'applicazione dell'indice fondiario, è prescritto che "si terrà conto della volumetria derivante da aree non interamente asservite precedentemente ad altre costruzioni".

La destinazione di zona è residenziale per come meglio descritto all'art. 8 delle stesse NTA.

La variazione d'uso degli immobili è consentita se compatibile con il carattere residenziale della zona.

Lo strumento di attuazione è la concessione edilizia, l'autorizzazione edilizia o D.I.A. nel rispetto dell'art. 21 della legge regionale n. 71/78.

L'art. 16 delle NTA riporta, altresì, i seguenti indici e parametri edificatori:

– indice di fabbricabilità fondiaria massimo 3,00 mc/mq;

– altezza massima consentita 7,5 mt;

– numero massimo dei piani fuori terra: 2;

– distanza tra fabbricati, distanza dai confini: sono quelle riportate all'art. 9 "Distanze minime degli edifici dal ciglio stradale, dai confini o da altri edifici" delle stesse

NTA. La distanza dal ciglio stradale è pari a mt. 3,00 fatti salvi i casi in cui è consentita la costruzione nel rispetto del preesistente allineamento stradale, per come riportato al citato art. 9 delle NTA.

Per quanto attiene alla realizzazione dei parcheggi privati, sono applicate le disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 19/82 e ss.mm.ii. e agli artt. 2 e 9 della legge n. 122/89.

L'art. 16 delle NTA detta, infine, le prescrizioni particolari relativamente al limite massimo di altezza previsto per fabbricati prospicienti strade pubbliche, per gli edifici "in ritiro" rispetto al ciglio stradale e per gli edifici a due piani f.t.; alla edificazione in aree libere, in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, etc; per l'edificazione nei lotti interclusi con superficie non superiore ai 200,00 mq (con le modalità stabilite dall'art. 28 della legge regionale n. 21/73). La formazione dei lotti deve comunque essere anteriore alla data di approvazione del PRG del 2001.

Le zone C1 "Espansione residenziale dei centri urbani" interessa le aree destinate all'espansione dell'edilizia residenziale di iniziativa privata.

Le zone C1 sono normate dall'articolo 17 delle NTA.

La destinazione d'uso è quella descritta al citato articolo 8 delle NTA e lo strumento di attuazione è il P. di L. con lotto minimo di intervento pari a 5.000 mq. L'art. 17 prevede anche l'eventuale utilizzo di comparti inferiori.

Gli indici e i parametri di zona sono:

- indice di fabbricabilità territoriale massimo: 1,00 mc/mq;

- altezza massima consentita: 7,50 mt;

- numero massimo dei piani fuori terra: 2;

- rapporto di copertura: 40%;

- distacco dalle strade mt. 5,00 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 mt; mt. 7,50 per lato per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 mt; mt 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai 15,00 mt;

- distacco dai confini: 1/2 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5,00 mt, non sono ammesse costruzioni al confine;

- distanza tra fabbricati: secondo quanto dettato dall'articolo 9 delle NTA;

- aree per urbanizzazioni primarie: mq. 1,70/abitante per parcheggio e mq 3,00/abitante per verde attrezzato;

- parcheggi privati: si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 19/82 e art. 2 e 9 legge n. 122/89 e ss.mm.ii.;

Il P. di L. dovrà essere redatto in conformità a quanto contenuto nella circolare ARTA n. 2/79.

Infine, le NTA dettano prescrizioni particolari per le strade interne al P. di L. indicando in 8,00 mt. la larghezza della carreggiata a servizio dei singoli lotti.

Le zone C2 "Espansione residenziale soggetta a prescrizioni esecutive" interessa le aree di espansione destinate all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, convenzionata ed agevolata situate nella frazione di Rocca di Capri Leone in prossimità della parte alta della via La Marina e limitrofa agli esistenti plessi IACP.

Le zone C2 sono normate dall'articolo 18 delle NTA.

La destinazione d'uso è quella descritta al citato articolo 18 delle NTA e lo strumento di attuazione è il piano particolareggiato relativo alle prescrizioni esecutive ex art. 2 legge regionale n. 71/78 ed ex art. 3 legge regionale n. 15/91 da redigersi entro i termini previsti dall'articolo 102 della legge regionale n. 4/2003.

Gli indici e i parametri di zona sono:

- indice di fabbricabilità territoriale massimo: 1,00 mc/mq fatti salvi i limiti previsti dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76;

- altezza massima consentita: 10,50 mt;

- numero massimo dei piani fuori terra: 3;

- rapporto di copertura: 40%;

- distacco dalle strade. mt 5,00 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 mt; mt 7,50 per lato per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 mt; mt 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai 15,00 mt;

- distacco dai confini: 1/2 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5,00 mt, non sono ammesse costruzioni al confine;

- distanza tra fabbricati: secondo quanto dettato dall'articolo 9 delle NTA;

- aree per urbanizzazioni primarie: mq 1,70/abitante per parcheggio e mq 3,00/abitante per verde attrezzato;

- parcheggi privati: si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 19/82 e art. 2 e 9 legge n. 122/89 e ss.mm.ii.

Le NTA dettano prescrizioni particolari consentendo l'utilizzazione di piani porticati o dei piani terra per la realizzazione di servizi di interesse comune con le modalità dell'art. 3/b del D.I. n. 1444/68.

Dette aree C2 possono essere assegnate alle imprese di costruzioni inserite nei programmi di finanziamento regionale per la realizzazione di programmi costruttivi.

Infine, le NTA dettano prescrizioni particolari per le strade interne al piano particolareggiato indicando in 8,00 mt. la larghezza della carreggiata a servizio dei singoli lotti.

Le zone Cl "Lottizzazioni in corso" riguarda le parti di territorio interessate da piani di lottizzazione già approvati, convenzionati o in corso di completamento.

Le zone Cl sono normate dall'articolo 19 delle NTA che rimanda agli indici e ai parametri edificatori già stabiliti dal piano di lottizzazione in sede di approvazione.

Le zone Ct "Espansione a carattere turistico-ricettivo" interessa le parti del territorio destinate alla realizzazione di strutture turistico-ricettivo e alle connesse attrezzature per lo svago, il tempo libero e lo sport.

Le zone Ct sono normate dall'articolo 20 delle NTA.

La destinazione d'uso è turistica, ricettiva alberghiera. L'attività ricettiva è diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità per come definiti dall'art. 3 della legge regionale n. 27/96 (alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, etc.) e le strutture complementari (bar, ristorante, maneggio, etc.).

Lo strumento di attuazione è il P. di L. di iniziativa privata secondo le modalità descritte al già citato art. 20.

Gli indici e i parametri di zona sono:

- indice di fabbricabilità territoriale massimo: 0,75 mc/mq.;

- altezza massima consentita: 7,50 mt;

- numero massimo dei piani fuori terra: 2;

- rapporto di copertura: 40%;

- distacco dalle strade. mt 5,00 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 mt; mt 7,50 per lato per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 mt; mt. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai 15,00 mt;

- distacco dai confini: 1/2 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5,00 mt, non sono ammesse costruzioni al confine;

- distanza tra fabbricati: secondo quanto dettato dall'articolo 9 delle NTA;

- lotto minimo 5.000,00 mq o intero comparto ove inferiore;

- aree per urbanizzazioni primarie: mq 1,70/abitante per parcheggio e mq 3,00/abitante per verde attrezzato. Il numero di abitanti deve tenere conto del numero degli addetti;

- parcheggi privati: si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge regionale n. 19/82 e art. 2 e 9 legge n. 122/89 e ss.mm.ii.

Infine, le strutture turistiche da realizzare dovranno avere i requisiti prescritti dal decreto dell'Assessorato al turismo dell'11 giugno 2001.

Le zone D sono le zone produttive destinate ad attività industriale e/o artigianale e ad attività commerciale e direzionale. In dette aree la superficie da destinare a spazi pubblici, ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi deve essere maggiore del 10% dell'intera superficie destinata all'insediamento.

Le zone Dc "Area mista commerciale e direzionale" è distinta in due aree situate nella frazione di Rocca di Capri Leone destinate ad ospitare medie e grandi strutture di vendita come definite dalla legge regionale n. 28/99 e manufatti di carattere direzionale. Dette aree si trovano l'una in posizione limitrofa al tratto della bretella autostradale e l'altra in prossimità dello svincolo autostradale.

Le zone Dc sono normate dall'art. 22 delle NTA.

La destinazione d'uso è di attività commerciale per la media e grande distribuzione, uffici, studi professionali, sedi aziendali, parcheggi multipiano, spazi espositivi.

Lo strumento di attuazione è il PUE di iniziativa pubblica (Piano particolareggiato per strutture commerciali relativo alle P.E. ex art. 2 legge regionale n. 71/78 ed ex art. 3 legge regionale n. 15/91) per l'area ubicata in prossimità della bretella e P.di L. di iniziativa privata per l'area ubicata in prossimità dello svincolo autostradale.

Gli indici e parametri di zona sono:

- indice di fabbricabilità territoriale massimo: 1,50 mc/mq.;

- altezza massima consentita: 9,00 mt;

- numero massimo dei piani fuori terra: 2;

- distacco dalle strade mt 5,00 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 mt; mt 7,50 per lato per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 mt; mt 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai 15,00 mt;

- distacco dai confini: 1/2 dell'altezza del fabbricato, con un minimo di 5,00 mt;

- distanza tra fabbricati: secondo quanto dettato dall'articolo 9 delle NTA;

- parcheggi pertinenziali: si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R.S. 11 luglio 2000;

All'art. 22 sono, altresì, riportate le seguenti prescrizioni particolari:

Nell'esecuzione dei piani attuativi dovranno essere reperiti spazi esterni, secondo quanto dettato all'art. 5 del D.I. n. 1444/68, mq 80,00 ogni mq 100,00 di superficie lorda di pavimento degli edifici. Di detti mq 80,00 almeno la metà sarà destinata a parcheggio pubblico in aggiunta ai parcheggi previsti e la restante area a verde e spazi pubblici.

Infine, nelle more della redazione del PUE di iniziativa pubblica i soggetti in possesso dei requisiti ex art. 3, comma 3, legge regionale n. 28/99 possono presentare P. di L. aventi un lotto minimo di superficie pari a mq 5.000,00.

La stessa superficie, pari a mq 5.000,00 è da intendersi per l'area soggetta ad iniziativa privata.

Le zone D1 "Insediamenti artigianali, commerciali ed industriali comprensivi di unità residenziali esistenti e di completamento" sono quelle parti del territorio già destinate ad attività artigianale, commerciale ed industriale e riportate nel PRG vigente. Dette aree sono nella quasi totalità edificate e dovranno essere integrate da modeste porzioni di aree di progetto con funzione di completamento.

Le zone D1 sono normate all'art. 23 delle NTA

Lo strumento di attuazione è la concessione singola per aree inferiori ai 3.000 mq e per aree con superficie superiore ai 3.000 mq il rilascio della concessione è subordinato alla redazione di un piano di lottizzazione.

Gli indici e parametri di zona sono:

- area minima di intervento mq 3.000,00;

- lotto minimo di edificazione mq 1.000,00;

- superficie coperta massima 50% della superficie fondiaria;

- altezza massima consentita: mt. 8,00 con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici le cui limitazioni sono imposte dalle norme antisismiche vigenti;

- numero max piani f.t. 1;

- distanza tra fabbricati: mt. 10,00 per pareti finestrate;

- distacco dal ciglio stradale come da D.I. n. 1444/68;

- distacco dai confini mt. 5,00;

- parcheggi interni al lotto edificabile: superficie minima 1 posto auto ogni 50,00 mq di pavimento praticabile, con un minimo di 5 posti per unità produttiva;

All'art. 23 sono, altresì, riportate le seguenti prescrizioni particolari:

Nell'esecuzione dei piani di lottizzazione le aree da destinare a verde e parcheggi dovranno avere una superficie pari al 10% della superficie totale dell'intervento, escludendo le sedi stradali. Altresì, l'amministrazione comunale si riserva di definire standards di accettabilità relativi agli scarichi solidi, liquidi ed aerei ad integrazione della legislazione vigente in materia.

Le zone D2 "Insediamenti artigianali/industriali di progetto soggetti a prescrizioni esecutive" comprende le aree localizzate nella frazione di Rocca di Capri Leone in prossimità della SS 113 poste sul limite comunale lato ovest. Lo strumento di attuazione è il PIP relativo alle P.E. da redigere ex art. 2 legge regionale n. 71/78 ed ex art. 3 legge regionale n. 15/91.

Le zone D2 sono normate all'art. 24 delle NT A.

Gli indici e parametri di zona sono:

- rapporto massimo di copertura 40% ;

- altezza massima consentita: mt. 9,00 con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici le cui limitazioni sono imposte dalle norme antisismiche vigenti;

- numero max piani f.t. 2;

- distanza tra fabbricati: mt 10,00;

- distacco dal ciglio stradale mt 10,00;

- distacco dai confini mt 5,00;

- spazi pubblici da realizzare secondo quanto previsto dall'art. 21 delle NTA.

All'art. 24 sono, altresì, riportate le seguenti prescrizioni particolari:

L'amministrazione comunale si riserva di definire standards di accettabilità relativi agli scarichi solidi, liquidi ed aerei ad integrazione della legislazione vigente in materia viene, altresì, prescritta la realizzazione di quinte alberate lungo i lati a maggiore impatto visivo,

L'intervento sarà attuato dall'A.C. in unica soluzione o per parti funzionali, secondo la legislazione vigente com-

pletata l'urbanizzazione dell'area saranno rilasciate concessioni relative al lotto o a multipli di esso. In alternativa ai sensi dell'art. 36 della legge regionale n. 30/1997 l'attuazione potrà essere demandata ad operatori economici privati, a consorzi, etc, per comparti o se non redatto il PIP il lotto minimo avrà una superficie di mq 5.000.

Le zone D3 "Insediamenti commerciali, artigianali ed industriali non nocivi di iniziativa privata" sono parti del territorio ubicate in c.da Schippi destinate ad ospitare nuovi insediamenti commerciali, artigianali ed industriali non nocivi di iniziativa privata. Detta area è composta da un'area approvata con D.D.G. n. 854 del 15 novembre 2011 e da una nuova porzione ad essa limitrofa,

Per quanto attiene agli insediamenti commerciali lo strumento di attuazione è il P. di L. esteso su un lotto minimo di 5.000 mq.

Le zone D3 sono normate dall'art. 25 delle NTA.

Gli indici e parametri di zona sono:

- indice di fabbricabilità territoriale massimo: 3,00 mc/mq;
- indice di fabbricabilità fondiario massimo: 3,75 mc/mq;
- altezza massima consentita: 10,50 mt;
- numero massimo dei piani fuori terra: 3;
- rapporto di copertura massimo 50% dell'area da lot-tizzare;
- distacco dalle strade, mt 5,00 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 mt; mt 7,50 per lato per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 mt; mt. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai 15,00 mt;
- distacco dalla strada provinciale mt 15,00.

All'art. 25 sono, altresì, riportate le seguenti prescrizioni particolari:

Nell'esecuzione dei piani attuativi dovranno essere reperiti spazi esterni, secondo quanto dettato all'art. 5 del D.I. n. 1444/68, mq 80,00 ogni mq 100,00 di superficie lorda di pavimento degli edifici. Di detti mq 80,00 almeno la metà sarà destinata a parcheggio pubblico in aggiunta ai parcheggi previsti e la restante area a verde e spazi pubblici.

Per quanto attiene agli insediamenti artigianali e/o industriali non nocivi di nuova realizzazione lo strumento di attuazione è il P. di L. da redigere su un lotto minimo di 5.000,00 mq.

Gli indici e parametri di zona sono:

- rapporto di copertura massimo 50% dell'area da lot-tizzare;
- altezza massima consentita: 9,00 mt con esclusione dei volumi tecnici e degli impianti tecnologici le cui limitazioni sono imposte dalle norme antisismiche vigenti;
- numero massimo dei piani fuori terra: 2;
- spazi pubblici: le aree da destinare a spazi pubblici, a verde o parcheggi dovranno avere una superficie pari al 10% della superficie totale dell'intervento, escludendo le sedi stradali.
- distacco dalle strade, mt 5,00 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 mt; mt 7,50 per lato per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 mt; mt 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai 15,00 mt;
- distacco dalla strada provinciale mt 15,00.

L'amministrazione comunale si riserva, infine, di definire standards di accettabilità relativi agli scarichi solidi, liquidi ed aerei ad integrazione della legislazione vigente in materia.

Le zone E "agricole" comprendono il territorio agricolo comunale non destinato diversamente dalle NTA. Gli

interventi ammessi sono volti alla tutela dell'ambiente rurale, il paesaggio agrario e la sua economia promuovendo l'integrazione delle attività agricole esistenti con la tutela delle risorse territoriali quali agriturismo, turistico-ricettive, piccolo commercio e artigianato di supporto all'agricoltura, sportive o del tempo libero, residenziali a presidio dell'ambiente.

L'articolo 27 delle NTA definisce le attività compatibili, quali:

- le agricole: sono quelle definite dall'art. 2135 del codice civile e indicate dall'art. 44 della Costituzione e definite da successive norme comunitarie e nazionali;
- le connesse e complementari alle agricole: di promozione e servizio allo sviluppo dell'agricoltura, della zootecnia e della forestazione, le faunistico-venatorie, le agrituristiche, quelle per la valorizzazione e vendita dei prodotti agricoli locali e quelle definite tali da disposizioni normative comunitarie e nazionali;
- le integrative di quelle agricole e compatibili con il territorio comunale: commerciali di supporto alle precedenti attività, vendita di prodotti tipici, etc., produttive (lavorazione artigianale etc.), turistico-ricettive e di ristorazione (case vacanza, affittacamere, servizi, ristoro-bar etc), di servizio e di supporto per svago, tempo libero, ricreazione e didattica, e residenze con caratteri rurali permanenti di presidio ambientale e loro accessori.

Dette attività sono consentite, altresì, anche per i soggetti diversi dagli imprenditori agricoli.

L'articolo 28 delle NTA definisce gli interventi ammissibili, quali:

- nuove costruzioni, manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione di fabbricati nei limiti della cubatura consentita e il restauro e risanamento conservativo.

Sono ammesse:

- costruzioni ad esclusivo carattere agricolo come serre, stalle, fienili, silos, impianti per la conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli;
- magazzini per il ricovero di attrezzi agricoli nel rispetto dei seguenti parametri: superficie massima coperta pari al 10% della superficie complessiva con un massimo di 100,00 mq, altezza massima 4,50 mt distanza tra fabbricati di almeno 10 mt distacco dai confini di almeno 5,00 mt, distanza dal ciglio stradale per come definita dal D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii. Non sono ammesse costruzioni al confine;
- le infrastrutture viarie e gli impianti speciali, per lo smaltimento dei rifiuti, i serbatoi dell'acquedotto saranno ubicati nel rispetto delle distanze dagli agglomerati urbani nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;
- fabbricati per uso residenziale nel rispetto dell'indice di fabbricabilità dello 0,03 mc/mq, l'altezza massima pari a 7,50 mt numero di piani due oltre al piano seminterrato o interrato. Altresì, distanza tra fabbricati di almeno 10 mt. distacco dai confini di almeno 5,00 mt, distanza dal ciglio stradale per come definita dal D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii;
- gli interventi produttivi sono disciplinati dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii.;
- gli interventi per l'agriturismo sono disciplinati dall'art. 23 della legge regionale n. 71/78 e dall'art. 25 della legge regionale n. 25/94 e ss.mm.ii.

In caso di demolizione dei fabbricati esistenti è consentita la ricostruzione nei limiti del volume del fabbricato esistente e nel rispetto degli elementi tipologici.

Sono vietati impianti che provocano emissioni aeree inquinanti, fumi e di evidente impatto ambientale, depositi di materiale, di veicoli ed immagazzinamento merci non congruenti con l'attività agricola, la discarica. È altresì vietato il prelievo e il riporto di inerti e di terra se non per il miglioramento dell'assetto idrogeologico e vegetale.

Infine, nell'ambito delle aziende agricole gli imprenditori potranno destinare parte dei fabbricati adibiti a residenza ad uso turistico-stagionale. Per questa finalità è consentito l'ampliamento del fabbricato per un massimo del 30% e comunque non oltre i 300 mc.

L'articolo 29 detta le modalità di attuazione degli interventi in zona agricola,

- comunicazione al sindaco di inizio lavori per l'esecuzione di opere interne;

- autorizzazione per gli interventi ex art. 5 legge regionale n. 37/85;

DIA e/o SCIA secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi;

- concessione.

Sono riportate, altresì, le modalità per il rilascio della concessione, l'uso di materiali, etc.

Le zone F "Attrezzature e servizi pubblici" sono definite dall'articolo 30 delle NTA e comprendono aree destinate e riservate alla realizzazione di servizi, impianti tecnologici, ed attrezzature collettive e pubbliche.

Per dette zone le NTA non fissano né i parametri metrici né quelli tipologici in quanto stabiliti nelle regolamentazioni vigenti. L'amministrazione comunale si riserva, comunque, di proporre discrezionalmente tali parametri nel rispetto dei limiti di densità territoriale fissati dall'art. 15 della legge regionale n. 78/76. Per gli immobili esistenti sono ammessi interventi diretti, oltre quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche quelli di ristrutturazione edilizia.

All'interno delle stesse categorie di servizio è consentito il cambio di destinazione d'uso.

Le zone F1 "Parchi pubblici urbani ed extraurbani".

L'articolo 31 delle NTA individua quale area F1 quella parte del territorio in cui insiste il Parco pubblico urbano di Rocca di Capri Leone, nei pressi del campo sportivo comunale.

Le zone F2 "Attrezzature e servizi urbani esistenti e di progetto normati dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444" comprendono le aree interessate dalle attrezzature e dai servizi urbani esistenti o di progetto.

Queste aree, con riferimento al D.I. n. 1444/68 sono suddivise in:

- Aree per l'istruzione: Asili nido (An) e attrezzature scolastiche (As);

- Aree per attrezzature di interesse comune: religiose (Ch), culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (Ap), area per protezione civile (Apc), area destinata ad attrezzature e/o servizi dello Stato e di presidio del territorio (Acc);

- Aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco (Va) e lo sport (As);

- Aree per parcheggi pubblici (P).

Le zone F2 sono normate dall'art. 32 delle NTA che stabilisce:

- la distanza tra fabbricati: pari all'altezza del più alto tra gli edifici prospicienti;

- l'arretramento dai confini: pari a 1/2 dell'altezza dell'edificio più alto prospiciente e, comunque, non inferiore ai 5,00 mt;

- distacco dalle strade mt 5,00 per lato per strada di larghezza inferiore a 7,00 mt.; mt 7,50 per lato per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 mt; mt. 10,00 per lato per strade di larghezza superiore ai 15,00 mt.

L'articolo 32 prevede, altresì, prescrizioni particolari sulla acquisizione da parte del comune (ad eccezione delle chiese e dei servizi parrocchiali) delle aree destinate a servizi pubblici, consente la stipula di convenzione per la concessione di aree con lo scopo di realizzare e gestire attrezzature ed impianti di uso pubblico, etc. Nelle aree Va (verde attrezzato) è consentita la realizzazione di costruzioni funzionali.

Per quanto attiene all'edificazione di dette aree le norme, infine, rinviano alla legislazione ed ai regolamenti specifici e al rispetto dell'art. 15 della legge regionale n. 78/76.

Le zone F3 "Servizi ed impianti tecnologici esistenti e di progetto non normati dal D.I. 2 aprile 1968, n. 1444" comprendono le aree interessate dai servizi e dagli impianti tecnologici esistenti o di progetto quali:

- depuratore comunale a servizio di Capri Leone centro, situato nella frazione di Marzolino;

- cimitero comunale;

- distributore di carburante;

- cabine ENEL;

- pozzo di adduzione acqua potabile.

L'articolo 33 delle NTA oltre a rinviare, per la loro localizzazione, alle planimetrie dello stato di fatto e di progetto del PRG indica, nelle leggi e nei regolamenti vigenti gli interventi consentiti.

Aree di interesse naturale: comprendono i boschi individuati dallo studio agricolo-forestale allegato al PRG e una porzione di area destinata a "verde privato" posta lungo la SP 157.

Dette aree sono normate all'art. 34 delle NTA che prescrive e/o consente:

- il restauro conservativo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti e l'utilizzazione agricola dei suoli;

- la tutela, conservazione, miglioramento e utilizzazione del patrimonio boschivo;

- la protezione dell'assetto naturale ed il consolidamento delle caratteristiche geomorfologiche originarie;

- il rispetto del patrimonio floristico e faunistico;

- opere di rimboschimento ed opere connesse con la regolamentazione idrogeologica;

- l'apertura e protezione di sentieri pedonali per il turismo itinerante.

Non sono ammesse nuove edificazioni né alcuna alterazione.

Aree soggette a particolari prescrizioni di tutela e salvaguardia:

L'articolo 35 delle NTA definisce le aree soggette a particolari prescrizioni di tutela e salvaguardia.

Dette aree comprendono:

- le aree comprese entro le fasce di rispetto dei boschi;

- le aree comprese entro le fasce di rispetto delle opere di captazione delle acque, dei corsi d'acqua, delle linee ad alta tensione del depuratore, delle infrastrutture di trasporto. Le aree interessate da rischi naturali da assoggettare ad interventi di consolidamento.

Fasce di rispetto: le NTA disciplinano all'articolo 36 le fasce di rispetto:

- fasce di rispetto dei boschi: variabile da 50,00 a 200,00 mt in relazione all'entità del bosco;

– fasce di rispetto cimiteriali: mt. 100,00 ad eccezione del cimitero di Capri Leone le cui fasce di rispetto sono di mt 80,00 e 65,00;

– fasce di rispetto stradale fuori dal centro abitato. Mt 200,00 per strade di tipo E e di tipo F e mt 60,00 per strade di tipo A (autostradale);

– fasce di rispetto delle opere di captazione delle acque: mt 10,00 di raggio dal punto di captazione (protezione assoluta) e mt 200,00 di raggio dal punto di captazione;

– fasce di rispetto dei corsi d'acqua: mt 10,00 dagli argini, fasce di rispetto delle linee ad alta tensione;

– fasce di rispetto dai depuratori.

All'art. 36 sono riportate, altresì, le prescrizioni particolari:

Nelle fasce di rispetto cimiteriale e stradale sono ammesse attrezzature tecnologiche, parcheggi scoperti, sistemazione a verde, allargamenti e allacciamenti stradali, piste ciclabili e pedonali, etc. e il mantenimento dell'attività agricola.

Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa la realizzazione di distributori di carburante, cabine telefoniche etc. ad almeno 5,00 mt dal ciglio della strada.

In deroga all'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e ss.mm.ii. nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali è ammessa la realizzazione di costruzioni con densità edilizia territoriale massima dello 0,03 mc/mq.

Nelle fasce di rispetto delle opere di captazione (10,00 mt) è prescritta la tutela assoluta.

All'interno delle fasce di rispetto dei 10,00 mt. dagli argini dei torrenti è vietata qualsiasi nuova costruzione, gli edifici esistenti potranno essere ampliati del 10% del volume esistente, sono vietate le discariche, depositi materiali, etc.

Per le fasce di rispetto delle linee ad alta tensione si applica il D.M. LL.PP. del 16 gennaio 1991 che prescrive le distanze di rispetto dei conduttori dai fabbricati.

La fascia di rispetto, con vincolo di inedificabilità assoluta, posta attorno all'impianto di depurazione da realizzare è pari a 25,00 ml.

Aree interessate da rischi naturali da assoggettare ad interventi di consolidamento e/o di difesa ambientale: sono le aree soggette a rischio idrogeologico perimetrate nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dell'area 013 approvato con D.P.R.S. n. 288 del 5 luglio 2007.

Dette aree sono distinte in:

- aree a pericolosità elevata P3 e molto elevata P4;
- aree a rischio R3;
- aree a rischio R4;
- aree a pericolosità P2, P1 e P0.

L'art. 37 delle NTA distingue le diverse tipologie di aree soggette a rischio e le disposizioni per gli interventi consentiti.

Viabilità: comprende le zone destinate alla mobilità.

L'art. 38 delle NTA le distingue in strade pubbliche e strade private e ne riporta le prescrizioni particolari per il miglioramento del tracciato, per la loro realizzazione, etc.

Norme finali e transitorie: sono riportate all'articolo 39 delle NTA e riguardano le domande di concessione presentate, l'eventuale sospensione, etc.

Regolamento edilizio: il regolamento edilizio è composto di n. 94 articoli così raggruppati:

Titolo I "Disposizioni generali"

– Capo I - Natura e scopi del regolamento edilizio: (articolo 1 e articolo 2);

– Capo II - Opere soggette a concessione, autorizzazione DIA e comunicazione opere non soggette ad alcuna formalità preventiva: (articoli da 3 a 8);

– Capo III- Norme procedurali: (articoli da 9 a 19);

– Capo IV - Esecuzione della concessione e ordine di cantiere: (articoli da 20 a 25);

– Capo V - Autorizzazioni di agibilità: (articoli da 26 a 27);

Titolo II "Prescrizioni igienico-edilizie ed antincendio, norme di buona costruzione, decoro, sicurezza dei cantieri e tutela della pubblica incolumità"

– Capo I - Elementi di abitabilità: (articoli da 28 a 34);

– Capo II - Prescrizioni igienico- edilizie: (articoli da 35 a 43);

– Capo III - Prescrizioni antincendio: (articoli da 44 a 49);

– Capo IV - Norme di buona costruzione, prescrizioni varie: (articoli da 50 a 71);

– Capo V - Garanzia della pubblica incolumità: (articoli da 72 a 74);

– Capo VI - Caratteristiche di urbanizzazione: (articoli da 75 a 79);

– Capo VII - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari: (articoli da 80 a 82);

Titolo III "Disposizioni finali":

– Capo I - Disposizioni finali: (articoli da 83 a 87);

– Capo II - Disposizioni transitorie: (articoli da 88 a 94).

Considerazioni:

Il piano regolatore generale adottato con delibera consiliare n. 2 del 9 marzo 2012 è corredato dello studio agricolo forestale, redatto dal dott. agr. Antonio Ortoleva comprendente, quali elaborati, la relazione tecnica forestale datata 18 maggio 2008 e la carta forestale con delimitazione della zona di rispetto - Rev. 1 in scala 1:10.000.

Con dichiarazione del 23 marzo 2016 il progettista ha dichiarato che lo "studio agricolo forestale ... è integrativo e nulla è cambiato rispetto a quello in atti al comune approvato con delibera di CC n. 50 del 25 novembre 1997 ed approvato dalla direzione regionale dell'urbanistica, parere n. 21 dell'1 dicembre 1999".

Con foglio del 30 marzo 2016 il responsabile dell'UTC ha attestato "che la revisione del PRG approvato con delibera di consiglio n. 2/2012 è conforme allo studio agricolo forestale approvato con delibera di consiglio n. 50 del 25 novembre 1997 e dall'Ass.to reg.le territorio e ambiente direzione ... con parere n. 21 dell'1 dicembre 1999 e del successivo studio agricolo forestale integrativo allegato alla delibera di consiglio n. 2/2012".

Con il citato foglio del 30 marzo 2016 il responsabile dell'UTC ha attestato, altresì, "che le aree di edificazione previste nel PRG non interessano suoli utilizzati per colture specializzate ecc. così come previsto dalla legge regionale n. 71/78".

Dal punto di vista cartografico lo studio agricolo forestale (oggetto del citato parere n. 21 del 1999) risulta, ad oggi, obsoleta. Tuttavia, per quanto attestato dal responsabile dell'UTC e dal progettista e, in linea di massima, da un confronto di detti elaborati con quelli oggetto della revisione del PRG vigente le aree interessate dalla zonizzazione non risultano interessare suoli per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell'agricoltura ex art. 2 legge regionale n. 71/78 e, pertanto, questo servizio 3/DRU, ritiene di poter formulare le considerazioni di merito sul piano regolatore in argomen-

to, che di seguito si riportano, salvo diverse valutazioni in sede di C.R.U.

– Con D.A. n. 162/Gab del 7 maggio 2015 è stato rilasciato il parere motivato favorevole con prescrizioni ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. relativo alla valutazione ambientale strategica del PRG adottato con D.C.C. n. 2 del 9 marzo 2012.

All'articolo 2) del citato D.A. n. 162/Gab del 7 maggio 2015 sono riportate le prescrizioni che di seguito, per stralcio, si riportano:

"1) verificare che gli elaborati della proposta di piano contengano le indicazioni delle seguenti pianificazioni/disposizioni:

a) piani di assetto idrogeologico ("Bacino idrografico della fiumara Zappulla ed area tra la fiumara Zappulla ed il fiume Rosmarino ... gli eventuali interventi ... adeguate approfondite indagini che tengano conto dei dispositivi sottoelencati.

a) Circolare prot. 38780 del 9 giugno 2011 ...

b) Circolare prot. 78014 del 22 dicembre 2011 ...

.....

.....

I) Piano forestale regionale ...

"2) Si suggerisce ... di redigere le seguenti pianificazioni:

a) piano di azione..

b) piano di classificazione

c) piano comunale di protezione civile ...

d)

"3) Durante la fase di attuazione della proposta di piano:

a) si dovranno tenere in considerazione le disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 ...

b) gli strumenti attuativi ...

1) verificare che gli strumenti attuativi ...

2) eventuali modifiche sostanziali ...

3) alla scadenza naturale del periodo di validità del PRG ...

4) il piano di monitoraggio ambientale della proposta di piano ... "

– Il progetto di piano risulta corredato dello studio geologico. L'ufficio del Genio civile di Messina ha verificato la compatibilità tra le previsioni progettuali contenute nel PRG e le condizioni geomorfologiche delle aree destinate ad accoglierle e, con nota prot. n. 77093 del 27 febbraio 2012, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 13 della legge n. 64/74 a condizione che:

"1) riguardo le previsioni di piano ubicate nell'ambito di coperture detritiche poggianti su substrati inclinati, esse sono subordinate alla preventiva realizzazione di interventi di regimentazione delle acque superficiali ed in queste aree l'esecuzione di sbancamenti dovranno essere effettuati a settori e contrasti nel più breve tempo possibile con adeguate strutture di contenimento;

2) prima della fase esecutiva dei singoli interventi dovranno essere effettuati indagini geognostiche e geotecniche volte ad acquisire gli elementi stratigrafico-geotecnici necessari per eseguire le verifiche di stabilità dei versanti e dei fronti di scavo nonché per la scelta del piano di posa e della più idonea tipologia fondazionale sia ex ante che ex post;

3) venga osservata la vigente normativa sulle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523/1904".

Con foglio del 29 febbraio 2016 il responsabile dell'UTC del comune di Capri Leone ha, altresì, attestato la mancanza di nuove aree a rischio idrogeologico, indivi-

duate nel territorio comunale, di cui al PAI successive al parere espresso dall'ufficio del Genio civile prot. n. 77093 del 27 febbraio 2012.

– È stato predisposto, ai sensi del disciplinare d'incarico, il verbale congiunto sottoscritto dal responsabile dell'ufficio tecnico comunale e il progettista, sullo stato di consistenza delle aree destinate ad attrezzature, servizi pubblici e viabilità.

– Il P.R.G. è stato sottoposto alle procedure di pubblicazione ex art. 3 della legge regionale n. 71/78 ed avverso lo stesso sono state presentate 20 osservazioni e/o opposizioni entro i termini e una osservazione/opposizione fuori termine contro dedotte dal progettista del piano e sulle quali il consiglio comunale si è determinato con delibera n. 8 del 27 febbraio 2016.

– Dimensionamento e dati statistici:

Dai dati comunali e dalle informazioni sulla popolazione residente nel comune di Capri Leone, con riferimento ai censimenti dal 1861 al 2001 e dai dati rilevati dalle indagini anagrafiche del 2014 si rileva un incremento, quasi costante, ad eccezione dell'anno 1921 (-0,5%) e del 1971 (-9,6%) della popolazione residente. Infatti, sulla scorta dei dati sotto riportati, la popolazione aumenta da 824 abitanti (anno 1861) a n. 3.459 abitanti (censimento 1991) a n. 4016 abitanti nel 2001 sino a n. 4.564 abitanti dato al 31 dicembre 2014, come rilevabile dalle tabelle che seguono:

... *Omissis* ...

Nel decennio 2001-2010 risulta un incremento della popolazione pari a circa 540 abitanti mentre, negli anni sino al 2014, non si rilevano movimenti della popolazione, attestandosi al numero di 4.564 unità. Tuttavia, in linea di massima si ritiene condivisibile la valutazione effettuata dal redattore del piano che, tenendo conto del fabbisogno residenziale pregresso e di quello futuro ed in relazione allo sviluppo derivante dall'attuazione delle aree artigianali-commerciali, ha stimato un aumento della popolazione pari a circa 1500 abitanti nel ventennio 2010-2030 raggiungendo quota 6058 abitanti. Detto valore è considerato dall'aumento di 20 unità/annue della popolazione residente oltre che dal saldo medio positivo della popolazione immigrata/emigrata pari a 45 unità annue. In relazione a detto dato è stato, altresì, stimato un fabbisogno di cubatura pari a 150.000 mc considerando 100 mc/abitante. Di detta cubatura il 50% risulta, comunque, assorbita dalle abitazioni in zona B e in parte da quelle non occupate.

... *Omissis* ...

Zonizzazione:

Si reputano condivisibili gli obiettivi, l'impostazione e le finalità del piano. Pertanto si condividono, in linea generale, ad eccezione di quanto meglio specificato, le previsioni adottate per ciascuna zona territoriale omogenea, per le attrezzature e per i servizi.

Si condividono, altresì, in linea di massima e ad eccezione di quanto meglio specificato, le norme tecniche di attuazione relative alle zone territoriali omogenee e la disciplina delle modalità costruttive e della gestione dei processi edilizi riportate nel regolamento edilizio comunale, fermo restando che in caso di discordanza tra le norme comunali e quelle regionali e/o statali vigenti, prevalgono queste ultime.

Riguardo alla cartografia si rileva che:

La perimetrazione della zona A1 risulta modificata rispetto allo stato attuale, risultando esclusa parte di essa nella tavola 1.1 "stato di fatto - centro urbano" a monte e a valle della via San Costantino (ora zona B2 - "completa-

mento residenziale di Capri Leone centro); risultano, altresì, nella stessa tavola, identificate nuove zone B2 di cui si richiede la verifica ai sensi dell'art. 2 del D.I. n. 1444/68;

infine, non risulta, nella legenda, alcun riferimento all'area identificata con retino celeste.

In attesa dei chiarimenti richiesti le zone di cui sopra sono da considerare stralciate e ricondotte alla zonizzazione previgente.

Per quanto attiene a:

Zona A:

Il piano regolatore generale individua la zona "A", sulla base di ricerche storiche sulle origini del primo insediamento di Capri Leone, e sull'evoluzione dello stesso, coerentemente con la specificità della struttura urbana di antica formazione, nell'ambito della quale le norme tecniche di attuazione, art. 12 zona A1 "tessuto urbano di valore storico architettonico" disciplinano in maniera puntuale gli interventi ammissibili e le tipologie di intervento.

Si ritiene di poter condividere la normativa applicata alla zona A1 "tessuto urbano di valore storico architettonico" salvo ulteriori considerazioni e/o precisazioni in sede di C.R.U. da parte del rappresentante della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA. sulla nuova perimetrazione e sulle norme applicate.

Zona A2 "edifici e/o complessi di valore storico artistico e monumentale":

Detti edifici e/o complessi di valore storico artistico e monumentale, già vincolati ai sensi della legge n. 1089/39 e le relative pertinenze, classificati zona A2 non risultano facilmente individuabili nelle tavole di piano e, pertanto, si richiede una identificazione diversa e più chiara.

Si ritiene di potere condividere l'art. 13 zona A2 "edifici e/o complessi di valore storico artistico e monumentale" delle NTA salvo ulteriori considerazioni e/o precisazioni in sede di C.R.U. da parte del rappresentante della competente Soprintendenza ai BB.CC.AA.

Zona B:

Le zone "B" sono suddivise in zona B1 "Completamento residenziale della frazione di Rocca di Capri Leone" e zona B2 "Completamento residenziale di Capri Leone centro" e normate, rispettivamente dagli articoli 15 e 16 delle NTA.

Si condivide la loro localizzazione unitamente alle relative N.TA salvo quanto precisato precedentemente.

Zona C:

Le zone C sono suddivise in zona C1 "Espansione residenziale dei centri urbani", zona C2 "Espansione residenziale soggetta a prescrizioni esecutive", C1 "Lottizzazioni in corso" e Ct "Espansione a carattere turistico-ricettivo".

In linea di massima si reputa potere condividere la localizzazione, perimetrazione e la normativa della zona C e delle relative sottozone individuate nelle planimetrie di piano in quanto individuate in relazione a quanto evidenziato dal progetto sta riguardo alla ipotesi di sviluppo ai fini del dimensionamento del piano e all'esistente potenziale insediativo costituito dalle abitazioni non occupate o utilizzate come seconde case a scopo villeggiatura.

Zona D:

Le zone D "Zone produttive destinate ad attività industriale e/o artigianale" sono articolate in 4 sottozone zona Dc "Area mista commerciale e direzionale", zona D1 "Insediamenti artigianali, commerciali e industriali comprensivi di unità residenziali esistenti e di completamento", zona D2 "Insediamenti artigianali/industriali di progetto soggetti a prescrizioni esecutive" e zona D3 "Insedia-

menti commerciali, artigianali ed industriali non nocivi di iniziativa privata" e normati, rispettivamente dagli articoli 22, 23, 24 e 25 delle norme tecniche di attuazione.

In linea generale si condivide la localizzazione delle zone D e le relative norme tecniche di attuazione che le disciplinano.

Zone E:

in linea generale le zone agricole E si condividono. Si condividono, altresì, gli interventi ammessi in dette zone, finalizzati alla tutela dell'ambiente rurale, il paesaggio agrario e l'economia ed indirizzati a promuovere l'integrazione delle attività agricole esistenti e disciplinati dalla legislazione vigente:

art. 22 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., art. 23 legge regionale n. 71/78 e ss.mm.ii., art. 25 legge regionale n. 25/94 e ss.mm.ii.

Si condividono, altresì, gli articoli 27, 28 e 29 delle NTA che definiscono le attività, gli interventi e la loro attuazione.

Non si condividono, tra gli interventi ammessi riportati all'art. 26 delle NTA le attività sportive o del tempo libero.

Zone F:

Il piano prevede, per come sopra rilevato, una dotazione di attrezzature pubbliche (esistenti e di progetto) superiore rispetto al minimo previsto dal D.I. n. 1444/68.

In considerazione delle scelte strategiche e delle finalità del piano possono, comunque, ritenersi condivisibili le previsioni delle attrezzature e dei servizi previsti, pur se in quantità maggiore considerato che le aree di verde attrezzato risultano esistenti e che non sono state presentate osservazioni in tal senso.

Programmazione commerciale.

Si premette che il piano non risulta corredato, degli elaborati relativi alla programmazione commerciale, tuttavia, l'articolo 8 delle norme tecniche di attuazione prevede che, "... la destinazione residenziale, qualora non esplicitamente e diversamente specificato nelle norme delle singole zone, si intende comprensiva delle attività di vendita al dettaglio, ..." e che "... la previsione di altre attività il cui bacino di utenza superi l'interesse del quartiere (quali ad esempio ... o quelle commerciali come la media distribuzione) è consentita solo nel rispetto dell'art. 5, p.to 2 del D.I. n. 1444/68 ...".

Regolamento edilizio

Si ritiene condivisibile, in linea di massima, quanto prescritto nel regolamento edilizio comunale.

Tuttavia, essendo il contenuto ed i limiti del regolamento edilizio fissati dall'art. 33 della legge n. 1150/42, indicazioni di altra natura vanno rinviate alle specifiche condizioni della vigente normativa nazionale e regionale (dove questa prevale su quella nazionale, vedi art. 2 e art. 3 della legge regionale n. 17/94 e/o art. 7 della legge regionale n. 71/78), affinché eventuali discrasie a riferimenti non aggiornati non comportino confusione o divergenza interpretativa.

Pertanto, qualora dovessero emergere divergenze tra il regolamento edilizio e le specifiche norme di legge e/o quanto prescritto con il presente parere, le stesse dovranno risolversi a favore di quest'ultimi.

Norme tecniche di attuazione

In linea generale è condivisibile quanto regolamentato dalle norme tecniche di attuazione fermo restando che, l'eventuale entrata in vigore di nuove leggi in materia urbanistica, prevarranno sulle stesse.

In relazione alle modifiche e prescrizioni derivanti dalle superiori considerazioni, nonché dalle valutazioni espresse sulle osservazioni, le stesse dovranno adeguatamente essere modificate.

Il progettista dovrà, altresì, integrare le NTA delle singole zone territoriali omogenee con riferimento alle disposizioni del D.P.R.S. 11 luglio 2000 e ss.mm.ii. riportando, in particolare, le prescrizioni relative alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art.16 del citato D.P.R.S. 11 luglio 2000 in presenza di attività commerciali.

Altresì, all'art. 17 Zona C1 dovrà essere specificato se la superficie indicata del lotto minimo di intervento pari a mq 5.000,00 è riferita al comparto individuato o al lotto stesso.

Osservazioni ed opposizioni:

Sono state presentate n. 20 osservazioni/opposizioni al piano regolatore generale entro i termini ed una osservazione/opposizione fuori termine.

Dette osservazioni/opposizioni sono state visualizzate su apposite tavole di piano e oggetto di parere da parte del progettista e condivise dal responsabile dell'area tecnica e RUP con parere del 25 gennaio 2016.

Il consiglio comunale, con delibera consiliare n. 8 del 27 febbraio 2016 ha, infine, formulato sulle stesse le proprie deduzioni.

- Osservazione n. 1 ditta Vitanza Marianna:

La ditta osserva che nel terreno di proprietà di c.da Laganeto, distinto in catasto al f. 1 part. 21 avente una superficie di mq 2.010 la previsione di zona C1 limitrofa ad un'area totalmente urbanizzata ed edificata dello strumento urbanistico è stata modificata in zona destinata a viabilità (mq 803), zona F2 (mq 1.137 con specifica destinazione a parcheggio) e zona F2 (mq 70 con specifica destinazione a verde attrezzato).

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie in parte l'osservazione modificando l'area F2 di mq 1.137 da parcheggio a zona C1.

Si condividono le motivazioni del progettista e, pertanto, l'osservazione della ditta Vitanza Marianna è accolta.

- Osservazione n. 2 ditta Papè Lanza Carla:

La ditta chiede la modifica della zona F2 (con specifica destinazione a verde attrezzato) di c.da Laganeto e del tracciato viario.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie in parte l'osservazione riguardo alla posizione del tracciato stradale spostandolo più a valle e modificando la zona "F2" in zto "E" secondo le motivazioni dell'osservante che risulta essere conduttrice di impresa agricola.

Non si condividono le motivazioni del progettista per quanto attiene allo spostamento della viabilità in quanto la modifica del tracciato in questa sede comporta una variante al progetto adottato e oggetto di pubblicazione ex legge regionale n. 71/78, da assoggettare alle procedure di legge. Per quanto attiene alla modifica della zona F2 si accoglie e, pertanto, detta area è classificata zona E per come motivato dall'osservante.

- Osservazione n. 3 ditta Castrovinci Pietro Filippo:

Si chiede l'inserimento di un fabbricato regolarmente autorizzato e non riportato in cartografia in zona B, sottozona B2 a monte del centro abitato di Capri Leone.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie l'osservazione.

Si condivide previa verifica da parte del comune degli atti concessori e delle caratteristiche della zona B2 per come sopra considerato.

- Osservazione n. 4 ditta Franchina Angelo:

La ditta chiede la modifica del tracciato di una strada di piano, proponendo una soluzione diversa a quella del progettista.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista non accoglie l'osservazione per le motivazioni tecniche addotte dallo stesso.

Si condividono le motivazioni del progettista e, pertanto, l'osservazione della ditta Franchina Angelo non è accolta.

- Osservazione n. 5 ditta Gianguzzo Maria Grazia e Gianguzzo Antonella:

La ditta proprietaria dei terreni ricadenti nel f. 6 particelle 121 (f.r.) 175 e 176 chiedono una diversa localizzazione dell'area destinata alla realizzazione del depuratore in quanto i terreni sono interessati da un principio di movimento franoso, ricadono all'interno della fascia di rispetto delle opere di captazione delle acque destinate al consumo umano e, nei pressi di detta area, risulta ubicata una sorgente di acqua potabile per l'approvvigionamento, in parte, dell'acquedotto comunale.

Il progettista accoglie l'osservazione stralciando la previsione del depuratore. L'area in questione viene classificata zona E "verde agricolo" e procede, altresì, alla individuazione di un nuovo sito più a valle ritenuta tecnicamente idonea e priva di vincoli.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie l'osservazione.

Si condivide lo stralcio della previsione del depuratore e la classificazione di detta area in zona E "verde agricolo".

Non si condivide, in questa sede, la nuova previsione dell'area del depuratore in quanto non supportata da pareri. Per detta nuova localizzazione il comune dovrà procedere a variante ai sensi della legislazione vigente.

- Osservazione n. 6 ditta Marzullo Maria Caterina:

La ditta chiede, per uno spezzone di terreno ubicato in zona D1 in località Gonia nel quale sono presenti alcuni manufatti artigianali in corso di definizione di sanatoria di formulare apposita norma recante la possibilità di edificare con singola concessione edilizia, previa convenzione urbanistica, con i parametri della stessa zona D1.

Il progettista non accoglie rilevando che l'area ha una superficie pari a 0,42 Ha (30%) dell'area D1 (totale Ha 1,40 circa).

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista non accoglie l'osservazione.

Si concorda con il progettista in quanto le norme della zona D1 (articolo 23) prevedono il rilascio di singola concessione per aree inferiori ai 3.000 mq mentre per quelle di superficie maggiore, benché di proprietà diversa, il rilascio della concessione rimane subordinato alla redazione di un preventivo piano di lottizzazione e, pertanto, l'osservazione della ditta Marzullo Maria Caterina non è accolta in conformità al parere del progettista.

- Osservazione n. 7 ditta Vergara Francesco, Vergara Corrado, Vergara Anna, Vergara Silvia:

La ditta chiede il ripristino di un'area classificata D3 stralciata dall'ufficio del Genio civile di Messina in sede di rilascio del parere ex art. 13 legge n. 64/74.

Viene prodotto dagli osservanti, a supporto della propria richiesta, uno studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico.

Il progettista propone il non accoglimento dell'osservazione pur ritenendo valide le motivazioni addotte nello studio specialistico prodotto, nella considerazione che detta area è stata, per come detto, stralciata dall'ufficio del Genio civile di Messina. Propone, altresì, il mantenimento delle previsioni urbanistiche.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista non accoglie l'osservazione.

Si concorda con il progettista, salvo ulteriori valutazioni del responsabile dell'ufficio del Genio civile in sede di Consiglio regionale dell'urbanistica.

– Osservazione n. 8 ditta Giammò Costantino:

La ditta Giammò Costantino presenta 13 rilievi che di seguito si sintetizzano:

8.1) la delimitazione della zona B, dell'area censita al F. 1 particelle 187, 188, 189, 199 e 251 esclude, su tre lati le aree di pertinenza del fabbricato di sua proprietà e, pertanto, chiede la modifica.

Il consiglio comunale, conformemente al parere del progettista accoglie la richiesta.

Si condivide e, pertanto, il punto 8.1) è accolto.

8.2) Miglioramento con piccolo ampliamento del tratto viario di via Laganeto.

Il consiglio comunale, conformemente al parere del progettista accoglie la richiesta.

Si ritiene che l'osservazione 8.2 può essere accolta soltanto se il tratto in questione è nella disponibilità del comune.

8.3) Sottolinea che il limite del territorio comunale riportato negli elaborati di piano contrasta con quello riportato nella mappa catastale in corrispondenza del confine nord-ovest.

Il progettista propone il rigetto in considerazione che il limite riportato negli elaborati grafici segue quello riportato nella carta tecnica comunale numerica realizzata per il comune dalla società Sicil Tecnica Aerorilievi s.r.l. sulla base di un rilievo aerofotogrammetrico analitico eseguito a seguito di ripresa aerea del 2007.

Il consiglio comunale, conformemente al parere del progettista non accoglie la richiesta.

Non si condivide la motivazione del rigetto. Il comune dovrà, pertanto, sulla base di dati catastali verificare l'esatto confine comunale.

8.4) Viene segnalato il mancato inserimento dei serbatoi comunali per l'approvvigionamento idrico delle frazioni Rocca e Capri Leone centro.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che propone l'inserimento di quanto segnalato accoglie l'osservazione.

Si condivide e, pertanto, il punto 8.4) è accolto.

8.5) Viene segnalato il mancato inserimento negli elaborati dell'area di pertinenza di un edificio scolastico.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che propone l'inserimento di quanto segnalato accoglie l'osservazione.

Si condivide e, pertanto, il punto 8.5) è accolto.

8.6) Viene segnalato l'inesatto inserimento negli elaborati del Municipio comunale.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che propone l'esatto inserimento di quanto segnalato accoglie l'osservazione.

Si condivide e, pertanto, il punto 8.6) è accolto.

8.7) Viene evidenziata la non corretta ubicazione dell'Istituto parificato per geometri e quella dell'asilo nido parificato di via Italia.

Il progettista accoglie in parte in quanto è stata ripristinata la destinazione di z.t.o. B per i fabbricati cui era stata erroneamente attribuita la destinazione scolastica e si è deciso di mantenere la destinazione di z.t.o. B per i fabbricati in cui sono collocati gli istituti scolastici in quanto occupano solo una porzione degli stessi.

Il consiglio comunale accoglie conformemente al parere del progettista.

Si condivide il parere del progettista e, pertanto, il punto 8.7) è parzialmente accolto.

8.8) Si osserva che non viene riportato il nome della piazza S. Antonio e che alla piazza Mattarella è stato attribuito il nome di piazza S. Antonio.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che propone l'esatto inserimento dei nominativi delle piazze accoglie l'osservazione.

Si condivide e, pertanto, il punto 8.8) è accolto.

8.9) Si tratta di osservazione suddivisa in 5 punti: punto 1): si chiede la correzione, nella relazione generale, del dato relativo alla superficie da destinare a parcheggio da 7.279,20 mq a 6.066,00.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che fa presente che trattasi di errore formale accoglie l'osservazione.

Si condivide e pertanto l'osservazione 8.9) al punto 1) è accolta.

punto 2): correzione da "Attrezzatura scolastica" ad "Attrezzatura scolastica" nelle legende delle tavole di Piano.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che rinvia la correzione alla stesura finale delle tavole di piano accoglie l'osservazione.

Si condivide e pertanto l'osservazione 8.9) al punto 2) è accolta.

punto 3): Che all'art. 36 delle NTA "fasce di rispetto" si sostituisca la frase "... variabile da m 50,00 a m 200,00 ..." con "... variabile da m 75,00 a m 200,00 ...".

Il progettista non accoglie la richiesta in quanto le distanze riportate non fanno specifico riferimento al territorio comunale di Capri Leone che non presenta boschi di estensione inferiore ad Ha 1,00 ma a quanto previsto dall'art. 10 e s.m.i. della legge regionale n. 16/1996.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista non accoglie l'osservazione.

Si condivide e pertanto l'osservazione 8.9) al punto 3) non è accolta.

punto 4): Si chiede la modifica dell'art. 37 delle NTA "Aree interessate da rischi naturali da assoggettare ad interventi di consolidamento e/o di difesa ambientale" specificando gli interventi ammessi e non ammessi nelle aree a pericolosità P4 e P3.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che ritiene valida detta richiesta accoglie l'osservazione.

Si condivide e pertanto l'osservazione 8.9) al punto 4) è accolta in conformità a quanto espresso dal progettista che con riferimento al PAI integra l'art. 37 delle NTA.

punto 5): Si chiede l'elaborazione di una tavola che consenta un' immediata e schematica lettura delle diverse tipologie di z.t.o. simile a quella redatta a corredo del vigente PRG.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista che ritiene che gli elaborati prodotti consentono di leggere ed interpretare agevolmente i contenuti del PRG non accoglie l'osservazione.

Si condivide il parere del progettista, e pertanto l'osservazione 8.9) al punto 5) non è accolta salvo quanto già precisato a tal proposito precedentemente.

– Osservazione n. 9 ditta Artino Lina:

L'osservazione riguarda:

9.1) la correzione di parte dell'area censita al F. 4, particella 40 dell'area posta a valle della S.P. 157 erroneamente classificata area boscata.

Il progettista, sulla base del parere dell'agronomo incaricato della redazione dello studio agricolo forestale, accoglie la richiesta.

Il consiglio comunale accoglie l'osservazione.

Si condivide e pertanto l'osservazione 9 della ditta Artino Lina al punto 9.1 è accolta in conformità al parere del progettista.

9.2) Si chiede, per l'area sita in località Laganeto, censita al f. 1 particelle 92, 1286, 152 e 91 classificate in parte in zona "E" e in parte in zona "F" attrezzature scolastiche, che venga stralciata quest'ultima previsione in quanto insistono sulla stessa colture specializzate irrigue (agrumeto e pesco) anche se non remunerative o, in subordine, che tutta l'area sia destinata ad "F" attrezzature scolastiche.

Il progettista, sulla scorta di un parere richiesto al redattore dello studio agricolo forestale non accoglie l'osservazione per le seguenti motivazioni:

la localizzazione proposta ha carattere strategico e fondamentale per la realizzazione delle attrezzature scolastiche in quanto l'area ricade all'interno dell'attuale centro abitato della frazione Rocca, è accessibile da viabilità pubblica, ha buone caratteristiche geomorfologiche e non è interessata da fenomeni di dissesto idrogeologici, si sviluppa in aderenza ad altra struttura comunale da destinare ad asilo nido.

La perimetrazione individua un'area di superficie tale da consentire il rispetto degli standards urbanistici; le colture specializzate non sono remunerative, per come confermato dalla scrivente ditta; non vi sono nel territorio comunale altre aree aventi simili caratteristiche per localizzare strutture scolastiche; secondo l'agronomo redattore dello studio agricolo pur in presenza di colture specializzate irrigue che versano in discrete condizioni vegeto-produttive, l'area può essere destinata ad usi extra agricoli in conformità a quanto disposto dall'art. 22 della legge regionale n. 71/78. Il progettista conclude escludendo la possibilità di classificare tutta l'area in zona F non risultando valide motivazioni tecniche in termini di dinamica demografica.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista non accoglie l'osservazione.

Si condivide e pertanto l'osservazione 9) al punto 9.2) non è accolta in conformità al parere del progettista.

– Osservazione n. 10 ditta Musarra Giuseppe:

si chiede la modifica all'art. 24 delle NTA "insediamenti artigianali/industriali di progetto soggetti a prescrizioni esecutive" aggiungendo nella sezione "Indici di zona" un ulteriore punto che imponga la distanza minima di 30 mt. dei corpi di fabbrica delle realizzande attività produttive dal limite del confine della zona "B" per tutto il fronte nord dell'area destinata a zona D2 realizzando una fascia di rispetto con piantumazione di alberatura ad alto fusto.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie l'osservazione.

Si condivide e pertanto l'osservazione n. 10 della ditta Musarra Giuseppe è accolta.

– Osservazione n. 11 ditta Terribile Giuseppe, osservazione n. 12 ditta Scaffidi Celestino, osservazione n. 13 ditta Musarra Patrizia, osservazione n. 14 ditta Terribile Salvatore, osservazione n. 15 ditta Terribile Rosina:

gli osservanti propongono lo stralcio dell'area artigianale D2 e che la stessa area sia sostituita con un'area per la media e grande distribuzione di vendita in ampliamento a quella adiacente o, in alternativa, di ampliare l'area residenziale dotandola di un'area a verde attrezzato.

Il progettista, preliminarmente, precisa che un'ulteriore area per insediamenti produttivi, quella situata nei pressi del cimitero comunale della frazione Rocca, è stata inserita con una recente variante urbanistica approvata con D.D.G. n. 854/2011 e confermata (l'ampliamento previsto per la stessa è stato stralciato con parere dell'ufficio del Genio civile) ed è rappresentata dalla zona D3 "Insediamenti commerciali, artigianali e industriali non nocivi di iniziativa privata" di cui all'art. 25 delle NTA il cui strumento di attuazione è il piano di lottizzazione. L'area per la quale si chiede lo stralcio è rappresentata dalla zona D2 normata dall'art. 24 delle NTA oggetto di variazione dello stesso articolo con l'accoglimento della osservazione n. 10 e, pertanto, propone il rigetto della osservazione n. 11 ditta Terribile Giuseppe, osservazione n. 12 ditta Scaffidi Celestino, osservazione n. 13 ditta Musarra Patrizia, osservazione n. 14 ditta Terribile Salvatore, osservazione n. 15 ditta Terribile Rosina.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista non accoglie l'osservazione n. 11 della ditta Terribile Giuseppe, l'osservazione n. 12 ditta Scaffidi Celestino, l'osservazione n. 13 ditta Musarra Patrizia, l'osservazione n. 14 ditta Terribile Salvatore e l'osservazione n. 15 ditta Terribile Rosina.

Si condivide e, pertanto, l'osservazione n. 11 della ditta Terribile Giuseppe, l'osservazione n. 12 ditta Scaffidi Celestino, l'osservazione n. 13 ditta Musarra Patrizia, l'osservazione n. 14 ditta Terribile Salvatore e l'osservazione n. 15 ditta Terribile Rosina non sono accolte in conformità al parere del progettista.

– Osservazione n. 16 geom. G. Giuffrè nella qualità di responsabile area tecnica:

l'osservazione si articola in:

– n. 16.1: osservazioni sulla tavola di progetto 2.4:

si propone di eliminare la previsione di attrezzatura scolastica e asilo nido proposta relativa a due fabbricati adibiti a civile abitazione di via dei Martiri di via Fani e in via della Marina.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie l'osservazione.

Si condivide e, pertanto, il punto 16.1 dell'osservazione n. 16 è accolto.

– n. 16.2: modifiche alle NTA:

1. si chiede di inserire dopo il primo periodo del punto 11 dell'art. 5 delle NTA la frase "Il volume del manufatto è dato dal prodotto della superficie lorda, come precedentemente calcolata, per l'altezza del fabbricato emergente dal terreno sistemato";

2. si chiede di inserire una norma che, consenta, al punto 12 dell'art. 5 delle NTA "i sottotetti non vengano computati nella volumetria a condizione che siano utilizzati come deposito occasionale e che le falde vengano imposte a non più di 50 cm dall'estrodo del soffitto e che le falde abbiano unica pendenza (non superiore al 35%) ed altezza netta al colmo non superiore a 2,60 m.";

3. si chiede di eliminare nel testo dell'art. 14 delle NTA il periodo "Per tutte le zone B e C è vietato l'uso di cortili e chiostrine di qualunque dimensione, salvo il caso di ristrutturazioni";

4. si chiede la modifica all'art. 15 delle NTA per quanto attiene l'altezza massima consentita fissandola a mt. 13,00 anzicchè a mt. 11,50 e al numero massimo dei piani da 3 a 4;

5. si chiede di inserire all'art. 27 delle NTA un ulteriore periodo che consenta al proprietario di più fondi non contigui, ricadenti in zona E di verde agricolo, di potere sfruttare la cubatura dell'intero possedimento concentrandola su uno dei fondi di proprietà a condizione che l'edificazione rispetti i parametri della zona E.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie i punti 1., 2., 3., 4. e 5. dell'osservazione 16 del geom. G. Giuffrè nella qualità di responsabile area tecnica.

Si condivide in conformità al parere del progettista per quanto attiene al punto 16.1;

Si condivide il parere del progettista con la prescrizione che "i sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria a condizione che le falde abbiano una pendenza non superiore al 30% e non abbiano i requisiti per essere definiti abitabili.

Si condivide in conformità al parere del progettista il punto 16.3;

Non si condivide il punto 16.4 con il quale viene chiesta la modifica dell'articolo 15 delle NTA per quanto attiene l'altezza massima consentita fissandola a mt. 13,00 anzichè mt. 11,50 e al numero massimo dei piani da tre a quattro in quanto comporterebbe un maggior carico urbanistico.

Non si condivide il parere del progettista per quanto attiene al punto 5) in quanto il volume di una costruzione insistente su una determinata area, calcolato in base alla densità fondiaria fissata dallo strumento urbanistico non può scaturire dall'asservimento di altre aree non contigue a meno che detti terreni non siano separati da strade provinciali o vicinali (sentenze del Consiglio di stato Sez. V nn. 366/83, 147/86, 671/87, 291/91 e 26/93).

– Osservazione n. 17 ditta Mollica Domenico:

la ditta è proprietaria di un'area catastata al f. 2 particelle 1453, 1454, 1456 e 1457 e ha, con nota del 31 dicembre 2011 presentato un piano di lottizzazione. Nel PRG in itinere gli immobili hanno mantenuto la stessa destinazione d'uso, zona C1 disciplinata dall'art. 17 delle NTA, ad eccezione di un'area pari a 1.000,00 mq destinata a viabilità.

L'art. 17 delle NTA riduce l'indice di fabbricabilità territoriale da 2,2 mc/mq a 1,00 mc/mq e, pertanto, si chiede al fine dell'attuazione del P. di L. l'innalzamento di detto indice di fabbricabilità.

Il progettista è del parere di elevare esclusivamente per dette aree l'indice di fabbricabilità fondiaria portandolo, comunque, a 1,80 mc/mq ed inserendo, pertanto, l'art. 17 bis "zona omogenea C1a" alle NTA.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie l'osservazione nei termini sopra descritti.

Non si ritengono valide le motivazioni economiche addotte dal progettista al fine dell'incremento dell'indice di fabbricabilità proposto. Il comune dovrà verificare lo stato di attuazione del piano di lottizzazione presentato e,

se del caso, applicare detto indice. In caso contrario l'area manterrà l'indice territoriale di 1,00 mc/mq.

– Osservazione n. 18, osservazione n. 19 e osservazione n. 20 ditta Rizzo Angela:

Trattasi della stessa osservazione pervenuta per tre volte al comune.

Con detta osservazione la ditta proprietaria degli immobili censiti al f. 4 particelle 4, 83 e 84 chiede di rivedere le previsioni urbanistiche e di ripristinare la destinazione di verde agricolo del PRG vigente in quanto non si sarebbe considerata la natura delle aree nè le colture da potere praticare.

Il progettista rileva che l'istante fa riferimento allo strumento urbanistico vigente e a due varianti approvate con D.D.G. n. 854/2011 (area destinata ad attività produttiva) sottoposta a procedura di VAS e D.D.G. n. 672/2011 (area destinata ad elisuperficie) e, pertanto, propone il non accoglimento.

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista non accoglie l'osservazione.

Si condivide con il parere del progettista e, pertanto, l'osservazione della ditta Rizzo Angela non è accolta.

– Osservazione n. 1 fuori termine ditta Vitanza Giuseppe:

L'osservazione riguarda un fabbricato con annesso terreno di pertinenza sito nella frazione Rocca di Capri Leone catastato al f. 2 particella n. 236. L'istante fa notare che nel vigente PRG il terreno di pertinenza ricade in zona B e risulta ora classificato "Verde attrezzato". Chiede, pertanto, il cambio di destinazione dell'area di pertinenza in "verde privato".

Il consiglio comunale conformemente al parere del progettista accoglie l'osservazione della ditta Vitanza Giuseppe.

Si condivide e, pertanto, l'osservazione n. 1 pervenuta fuori termine della ditta Vitanza Giuseppe è accolta.

Per tutto quanto sopra precede, questa Unità operativa 3.2 del Servizio 3, è del parere che il piano regolatore generale del comune di Capri Leone, con annesso regolamento edilizio, adottato con deliberazione comunale n. 2 del 9 marzo 2012 sia meritevole di approvazione nei termini dei considerati di cui sopra ed alle condizioni contenute nei pareri citati»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 34 del 7 dicembre 2106 che, allegato e parte integrante del presente decreto, di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;

Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole a condizioni dell'Ufficio;

Valutata l'impostazione complessiva del P.R.G. in esame, gli aspetti contenuti nella proposta dell'Ufficio, quanto rappresentato dall'amministrazione comunale in sede di audizione, questo Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'Ufficio che pertanto è parte integrante del presente voto, con l'introduzione delle ulteriori prescrizioni e indicazioni che di seguito si riportano:

1) *Cartografia*

a) in riferimento a quanto rappresentato dalla commissione a seguito della verifica sui luoghi, sulla consistenza edilizia che attualmente risulta in generale superiore a quanto rilevabile dagli elaborati, occorrerà che in fase di stesura definitiva degli elaborati, il comune provveda all'aggiornamento della cartografia;

b) si rileva in generale una difficile lettura della rappresentazione grafica e/o una diversa identificazione delle simbologie riportate in legenda e quella rappresentata sulla cartografia in sc. 1:5000, o campiture riportate ma senza corrispondenza in legenda, diversità di dimensioni retino fascia rispetto cimiteriale Capri Leone, sovrapposizione retini PAI / zona "A", etc. per quanto sopra pur rilevando una più adeguata legenda delle tav. sc. 1:2000 si ritiene che si debba procedere in fase di stesura definitiva alla unificazione della stessa e/o la ridefinizione della retinatura della zonizzazione degli elaborati;

c) dovranno essere eliminate le viabilità di previsione che si dipartono dal centro di Capri Leone e sono visualizzate negli elaborati - frazione Rocca zona sudovest, in quanto le stesse non risultano definite e funzionali, interrompendosi su presumibili tracce di strade interdoderali. Le stesse, potranno, in presenza di una progettazione funzionale e cantierabile, art. 9 D.P.R. n. 327/01, essere oggetto di apposita procedura di variante urbanistica ex art. 19 D.P.R. n. 327/01;

d) la perimetrazione del centro storico di Capri Leone va ricondotta a quella individuata negli elaborati discendenti dal decreto di approvazione del vigente PRG ed oggetto delle valutazioni già formulate da questo Consesso - tav. 7 sc. 1:2000 - delibera di presa d'atto n. 25/2004;

e) vanno eliminate le zone indicate come "B" limitrofe al centro storico in quanto non sembrano avere la consistenza prevista dal D.I. n. 1444/68. Per le stesse, nell'assenza di una puntuale verifica in sede di controdeduzioni, si dovrà procedere alla riassegnazione della destinazione di zona "C" del PRG vigente, per quelle a valle del centro, e di verde agricolo per quelle a monte come risulta dal precedente citato PRG.

2) Geologia

Nel richiamare la normativa sulle opere idrauliche ai sensi del R.D. n. 523/1904, per come rilevato dal funzionario del Genio civile intervenuto al sopralluogo, si evidenzia la necessità di adeguare le tavole della zonizzazione mediante l'inserimento e/o una migliore graficizzazione delle fasce di arretramento e di inedificabilità assoluta di mt. 10,00, sui due lati delle aste torrentizie, per vincolo idraulico, in coerenza con quanto disposto dall'art. 96 comma f) del T.U. n. 523/1904.

3) Sul parere vas

In ragione di quanto sopra rilevato al punto 1), si può in generale concordare con quanto espresso nel parere motivato fatto proprio con il D.A. n. 162/gab del 7 maggio 2015, emesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del D.lgs. n. 152/06. Lo stesso in quanto prescrittivo dovrà essere recepito nel PRG in fase di adeguamento al decreto di approvazione.

4) Studio agricolo - forestale e previsioni di piano

Lo studio agricolo forestale per quanto attiene le aree boscate è coerente con quanto riportato nel piano foreste regionale approvato con D.P.R.S. n. 158/S.6/S.G. datato 10 aprile 2012.

A seguito degli approfondimenti effettuati sulla rispondenza delle previsioni del PRG allo stesso, si è rilevato che la cartografia del Piano, in particolare quella della destinazione dei suoli, riporta in generale il sistema di tutela rilevabile dallo studio in trattazione, ad esclusione di:

1 - Area inserita nel PRF, di superficie certamente superiore a 10.000 mq, che perimetra tutta l'area destinata già a parco urbano nel PRG precedente e pertanto non genera fascia di rispetto.

2 - Area inserita nel PRF, con superficie di 7.000 mq scarsi. Si tratta di una fascia di alberi in mezzo ad un agrumeto consociato ad olivi. Si dovrà pertanto procedere, alla sua visualizzazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e ss.mm. ed ii.

Sull'attività consentita nelle zone "E", le norme di attuazione prevedono all'art. 36, comma 3, la possibilità di edificare nelle fasce di rispetto dai boschi. Nel merito non può che rilevarsi l'impossibilità di procedere in tal senso, in quanto la possibilità di deroga prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 16/96 e ss.mm. ed ii. (commi 3bis e 4) è consentita previa la valutazione della Soprintendenza nonché del comitato tecnico amministrativo delle foreste demaniali (oggi uffici decentrati della forestale, circolare prot. n. 031567 del 10 marzo 2016) secondo le procedure stabilite dal citato articolo 10. In particolare l'autorizzazione alla edificabilità nella citata fascia di rispetto, entro i limiti di edificabilità territoriale dello 0,03 mc/mq per la residenza e dello 1,5 mc/mq per le opere pubbliche. Pertanto, fermo restando la facoltà per l'amministrazione comunale di procedere in variante nel rispetto delle procedure citate, detta previsione è da stralciare ed in questa sede se ne prescrive pertanto l'assoluta inedificabilità. Resta comunque salva la possibilità d'intervenire, sull'edilizia esistente, nei limiti previsti dall'art. 20 della legge regionale n. 71/78 lett. a), b), c) e d) ad esclusione della totale demolizione.

In fine la commissione a seguito del sopralluogo, ha rilevato l'esistenza di piante d'ulivo all'interno dell'area di previsione della frazione di Rocca, destinata ad attività mista commerciale e direzionale. Si ritiene pertanto che trovandosi in presenza di specie comunque tutelata dalla legge, nella fase di redazione dei piani esecutivi, si dovrà operare nel rispetto della norma.

5) Regolamento edilizio

Nel concordare con le considerazioni formulate dall'Ufficio con il parere sopra richiamato, si deve tuttavia rilevare che con la recente legge n. 16 del 10 agosto 2016, la Regione ha proceduto al recepimento dinamico della maggior parte del testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/01) ed al recepimento con modifiche di alcuni articoli dello stesso.

L'applicazione di detto nuovo sistema normativo/regolamentare conduce a ritenere il regolamento edilizio in trattazione per gran parte superato, ponendosi in contrasto con la citata sopravvenuta normativa e come tale da rielaborare nel rispetto della stessa e delle indicazioni dettate dal citato testo unico che prevalgono sullo stesso. Nel merito si richiama in fine il contenuto dell'art. 2 della citata legge regionale n. 16/16.

6) Norme tecniche di attuazione

In generale vanno adeguate alla vigente normativa procedendo in particolare per quanto riguarda i titoli I, II alla modifica degli stessi secondo quanto prescritto dalla legge regionale n. 16/16, norma di recepimento del D.P.R. n. 380/16, nei termini sopra chiariti.

In particolare si deve inoltre rilevare quanto appresso:

- art. 12 - tessuto urbano di valore storico

modificare l'articolo cassando la possibilità d'intervenire su edilizia di "scarso interesse architettonico", nell'assenza del previsto piano di recupero o della definizione della procedura ex art. 3 legge regionale n. 13/15;

- art. 19 - zona CL - lottizzazioni in corso

da cassare il comma 4 in quanto non si comprende quale possa essere la c.d. prescrizione di zona del PRG vigente al momento dell'approvazione del P. di L. quando

nel PRG in trattazione delle lottizzazioni sono espressamente individuate e normate come lottizzazioni in corso, che non possono che essere attuate nei limiti e secondo i parametri previsti dalle stesse;

– art. 36 - fasce di rispetto

comma 1 - l'attività nelle fasce di rispetto è regolata da specifiche norme e come tale la previsione di allocare alcune attività all'interno delle stesse dovrà essere oggetto della norma medesima.

Pertanto lo stesso comma dovrà essere modificato riportando "nel rispetto delle disposizioni di legge";

comma 3 - in relazione a quanto specificato al punto n. 4) del presente, il comma dovrà essere modificato potendosi operare nelle fasce di rispetto dei boschi limitatamente a quanto consentito in generale dalla norma di legge in quanto, in presenza di boschi e macchia mediterranea e delle relative fasce di rispetto ex art. 89 della legge regionale n. 6/01, non può essere prevista alcuna attività edilizia in deroga, senza aver definito la relativa procedura, ex art. 12 della legge regionale n. 14/2006, modificativo ed integrativo dell'art. 10 della legge regionale n. 16/96.

7) Programmazione commerciale

Non può ritenersi sufficiente quanto proposto dal comune in ossequio alle disposizioni contenute nel D.P.R.S. 11 luglio 2000 attuativo della legge regionale n. 28/99 e pertanto si concorda con quanto valutato dall'ufficio, ritenendo tuttavia che si dovrà provvedere ad integrare le norme con lo specifico richiamo del D.P.Reg. n. 165 dell'11 luglio 2000 ed in particolare con quanto previsto dall'art 15 dell'allegato in merito alla dotazione minima di parcheggi pertinenziali da reperirsi in presenza di attività commerciali, nelle varie zone.

8) Prescrizioni esecutive

Secondo quanto previsto dall'art. 102 della legge regionale n. 4/2003, le P.P.EE. ex art. 2 legge regionale n. 71/78 e art. 3 della legge regionale n. 15/91, non sono state adottate unitamente al PRG in esame. Pertanto si dovrà provvedere nei termini previsti dal comma 2° del medesimo articolo 102.

9) Osservazione

Le osservazioni/opposizioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dall'Ufficio ad eccezione di quelle che si pongono in contrasto con il presente voto. Di conseguenza le stesse devono intendersi decise e/o superate nei termini delle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale del comune di Capri Leone (ME) e del regolamento edilizio, adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 9 marzo 2012, in conformità al parere n. 3 del 21 giugno 2016 ed a quanto considerato nel presente voto.»;

Vista la nota dipartimentale prot. n. 24352 del 23 dicembre 2016 - trasmessa anche a mezzo pec - con la quale, ai sensi del 6° comma dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, è stato richiesto al comune di Capri Leone di adottare le controdeduzioni alle determinazioni assessoriali di cui al, condiviso, voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 34 del 7 dicembre 2016;

Visto il foglio prot. n. 1177 del 30 gennaio 2017, assunto al protocollo generale di questo Dipartimento in data 8 febbraio 2017 al n. 2234, con il quale il comune di Capri Leone ha trasmesso la delibera consiliare n. 2 del 27 gennaio 2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 6 della legge regionale n. 71/78 ha adottato, nei

termini, le proprie controdeduzioni al voto C.R.U. n. 34 del 7 dicembre 2016;

Vista la nota prot. n. 2326 del 10 febbraio 2017, con la quale il servizio 3/DRU U.O.3.1 di questo Dipartimento ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica la proposta di parere n. 1 del 10 febbraio 2017 resa dai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99 che, allegata e parte integrante del presente decreto, di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

Con il suddetto atto deliberativo il consiglio comunale ha approvato la proposta del responsabile dell'area tecnica del comune avente ad oggetto: "Comune di Capri Leone - Piano regolatore generale, regolamento edilizio e N.T.A. adottati con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 9 marzo 2012 - Presa d'atto parere del C.R.U. n. 34 del 7 dicembre 2016 - controdeduzioni ai sensi dell'art. 4, comma 6, della legge regionale n. 71/78".

Con detto atto il comune ha ritenuto di dover formulare le proprie controdeduzioni soltanto su alcune parti del provvedimento di questo Dipartimento, ritenendo di non aver nulla da valutare sulle restanti parti, ed in particolare:

1. aggiornamento della cartografia

Il comune non condivide il rilievo in quanto la cartografia utilizzata con base per il piano è stata redatta sulla base del volo effettuato dalla Sicil Tecnica nel 2007 e l'attività edificatoria è stata modesta essendo state rilasciate 10 concessioni nel periodo 2008/2016 e non sono stati registrati fenomeni di abusivismo che hanno condotto alla realizzazione di nuovi fabbricati.

Valutazione ufficio

Pur concordando con quanto evidenziato dal comune si ritiene che proprio per l'esiguità delle concessioni rilasciate, il comune possa provvedere al loro inserimento sulla cartografia del piano al fine di consentire agli stessi uffici comunali, che dovranno operare su tali elaborati, una idonea lettura degli stessi. Risulta in fine utile rilevare che, in presenza della CTR ottenuta dalla restituzione del voto 2012/2013 reperibile presso l'Area 2 di questo DRU, l'aggiornamento della cartografia del PRG, sia comunque possibile.

2. Eliminazione zone "B" limitrofe centro storico di Capri Leone

a) zone "B" a monte del centro urbano di Capri Leone

Dovendo ripristinare la perimetrazione del centro storico di Capri Leone, in conformità a quella già individuata nel vigente strumento urbanistico, secondo le indicazioni del voto del CRU, il comune rileva che a seguito di detta ripermetrazione, non ricorrono più i presupposti per definire tali zone, ex D.I. n. 1444/68, "B", pertanto provvederà alla loro ridefinizione assegnando alle stesse la destinazione di "verde agricolo";

b) zone "B" a valle del centro di Capri Leone

In riscontro a quanto rilevato in merito alla consistenza edilizia di detta zona il comune ha provveduto alla verifica della rispondenza della stessa ai parametri richiesti dal D.I. n. 1444/68 ed ha prodotto apposita verifica riportata sull'elaborato allegato 1 alla delibera in argomento. A seguito della stessa rileva che due delle zone individuate hanno la caratteristica per essere definite "B" secondo le indicazioni del piano adottato mentre la terza propone che venga ricompresa tra le zone "C1" del piano in argomento.

Valutazione ufficio

Si prende atto di quanto oggetto di detta controdeduzione ritenendo di poter procedere alla ridefinizione delle zone interessate nei termini indicati dal comune.

3. Art. 17 zona territoriale omogenea C1 - superficie del lotto minimo d'intervento -

In riscontro a quanto rilevato in merito alla previsione del lotto minimo d'intervento pari a mq. 5000,00, il comune chiarisce che nell'articolo si è inteso indicare la porzione di area da assoggettare a PUE facente parte del comparto individuato nelle tavv. del PRG individuate quali zone "C1". Mentre nel caso di comparti di superficie inferiore il lotto d'intervento dovrà coincidere con il comparto. Propone pertanto che la dizione "lotto minimo di intervento" con "area minima d'intervento".

Valutazione ufficio

Si prende atto di quanto oggetto di detta controdeduzione ritenendo di poter procedere alla ridefinizione dell'articolo nei termini indicati dal comune.

Nei sensi sopra esposti questa U.Op. 3.1 del servizio 3/D.R.U. esprime il proprio parere in ordine alle controdeduzioni al voto C.R.U. n. 34 del 7 dicembre 2016, formulate dal comune di Capri Leone con l'atto deliberativo n. 2 del 27 gennaio 2017.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con voto n. 39 del 22 febbraio 2017 che, allegato e parte integrante del presente decreto, di seguito parzialmente si trascrive:

«... *Omissis* ...

Vista la nota prot. n. 2326 del 10 febbraio 2017, con la quale l'U.O. 3.1 del servizio 3° del D.R.U., ha trasmesso il parere n. 1 del 10 febbraio 2017 reso ai sensi dell'art. 68 u.c. della legge regionale n. 10/99, sul P.R.G. segnato in oggetto;

Visti gli atti ed elaborati del piano in oggetto, allegati al suddetto parere;

Sentiti i relatori che hanno illustrato la proposta di parere favorevole formulata dall'Ufficio sulle controdeduzioni adottate dal consiglio comunale di Capri Leone, nei termini di cui all'art. 4 della legge regionale n. 781/78, con l'atto in oggetto;

Valutato, quanto rappresentato dal consiglio comunale con il citato atto deliberativo n. 2 del 27 gennaio 2017 e quanto relazionato dalla commissione relatrice, questo Consiglio ritiene di condividere la proposta dell'Ufficio che è parte integrante del presente voto, e pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Capri Leone, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 2 del 9 marzo 2012, in conformità a quanto già valutato nel precedente voto n. 34 del 7 dicembre 2016 integrato con le considerazioni formulate a seguito delle controdeduzioni del comune adottate con l'atto di consiglio comunale n. 2 del 27 gennaio 2017.»;

Ritenuto di poter condividere i superiori voti del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 34 del 7 dicembre 2016 e 39 del 22 febbraio 2017, assunti con riferimento alla proposta di parere n. 3 del 21 giugno 2016 dell'U.O.3.2 del servizio 3/DRU e n. 1 del 10 febbraio 2017 resa dall'U.O. 3.1 del servizio n. 3/DRU;

Rilevata la regolarità della procedura eseguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal

Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti n. 34 del 7 dicembre 2016 e 39 del 22 febbraio 2017, nonché alle prescrizioni di cui ai condivisi pareri dell'ufficio n. 3 del 21 giugno 2016 e n. 1 del 10 febbraio 2017, in premessa citati, è approvato il piano regolatore generale con annesso regolamento edilizio e norme tecniche di attuazione del comune di Capri Leone adottati con delibera del consiglio comunale n. 2 del 9 marzo 2012.

Art. 2

Le osservazioni e/o opposizioni presentate avverso lo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni contenute nei pareri resi dal Consiglio regionale dell'urbanistica con i voti 34 del 7 dicembre 2016 e n. 39 del 22 febbraio 2017 e nei condivisi pareri dell'ufficio n. 3 del 21 giugno 2016 e n. 1 del 10 febbraio 2017.

Art. 3

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere n. 3 del 21 giugno 2016 resa dall'U.O.3.2 del servizio 3/DRU;
 2. voto n. 34 del 7 dicembre 2016 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 3. proposta di parere n. 1 del 10 febbraio 2017 resa dall'U.O. 3.1 del servizio 3/DRU;
 4. voto n. 39 del 22 febbraio 2017 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;
 5. delibera di C.C. n. 2 del 9 marzo 2012 di adozione del P.R.G.;
 6. delibera di C.C. n. 8 del 27 febbraio 2016 di controdeduzione avverso la delibera di C.C. n. 2 del 9 marzo 2012;
 7. delibera di C.C. n. 2 del 27 gennaio 2017 di controdeduzioni al voto C.R.U. n. 34 del 7 dicembre 2016.
- Elaborati di piano di cui alla delibera di C.C. n. 2 del 9 marzo 2012
8. all. A relazione generale;
 9. all. B. norme tecniche di attuazione;
 10. all. C. regolamento edilizio comunale;
 11. tav. 1: quadro di insieme territorio comunale in scala 1:10.000;
 12. tav. 1.0.1: rappresentazione a scala 1:5.000 delle tavole dello stato di fatto centro urbano;
 13. tav. 1.0.2: rappresentazione a scala 1:5.000 delle tavole dello stato di fatto frazione Rocca;
 14. tav. 1.1: stato di fatto - centro urbano in scala 1:2.000;
 15. tav. 1.2: stato di fatto - zona intermedia in scala 1:2.000;
 16. tav. 1.3: stato di fatto - frazione Rocca zona sud/ovest in scala 1:2.000;
 17. tav. 1.4: stato di fatto - frazione Rocca zona nord/ovest in scala 1:2.000;
 18. tav. 1.5: stato di fatto - frazione Rocca zona est in scala 1:2.000;
 19. tav. 2.0.1: rappresentazione a scala 1:5.000 delle tavole di progetto centro urbano;
 20. tav. 2.0.2: rappresentazione a scala 1:5.000 delle tavole di progetto frazione Rocca;
 21. tav. 2.1: disciplina dei suoli: centro urbano in scala 1:2.000;

22. tav. 2.2: disciplina dei suoli: zona intermedia in scala 1:2.000;
23. tav. 2.3: disciplina dei suoli: frazione Rocca zona sud/ovest in scala 1:2.000;
24. tav. 2.4: disciplina dei suoli: frazione Rocca zona nord/ovest in scala 1:2.000;
25. tav. 2.5: disciplina dei suoli: frazione Rocca zona est in scala 1.2.000;
26. rapporto ambientale.
- Studio agricolo-forestale legge regionale n. 15/91 data-
to dicembre 92 dott. agr. Agostino Schillaci
27. relazione;
28. carta d'uso del suolo unità di paesaggio sc.
1:25.000;
29. carta d'uso del suolo unità di paesaggio sc.
1:10.000;
30. configurazione del territorio sc. 1:25.000;
31. zonizzazione con utilizzazione del suolo sc.
1:2.000.
- Studio agricolo-forestale dott. agr. Ortoleva.
32. relazione tecnico-forestale datata 18 maggio 2008;
33. carta forestale con delimitazione della zona di
rispetto - rev. 1 scala 1:10.000 datata 30 luglio 2015.
- Studio geologico redatto dal dott. S. Armeli
34. relazione geologica,
35. carta geologica in scala 1:10.000;
36. carta geologica in scala 1:2.000 foglio 1;
37. carta geologica in scala 1:2.000 foglio 2;
38. carta geologica in scala 1:2.000 foglio 3;
39. carta geologica in scala 1:2.000 foglio 4;
40. carta geomorfologica in scala 1:10.000;
41. carta geomorfologica in scala 1:2.000 foglio 1;
42. carta geomorfologica in scala 1:2.000 foglio 2;
43. carta geomorfologica in scala 1:2.000 foglio 3;
44. carta geomorfologica in scala 1:2.000 foglio 4;
45. carta idrogeologica in scala 1:10.000;
46. carta litotecnica in scala 1:2.000 foglio 1;
47. carta litotecnica in scala 1:2.000 foglio 2;
48. carta litotecnica in scala 1:2.000 foglio 3;
49. carta litotecnica in scala 1:2.000 foglio 4;
50. carta della pericolosità geologica in scala
1:10.000;
51. carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000
foglio 1;
52. carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000
foglio 2;
53. carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000
foglio 3;
54. carta della pericolosità geologica in scala 1:2.000
foglio 4;
55. carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale in scala 1:2.000 foglio 1;
56. carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale in scala 1:2.000 foglio 2;
57. carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale in scala 1:2.000 foglio 3;
58. carta delle zone a maggiore pericolosità sismica
locale in scala 1:2.000 foglio 4;
59. profilo geologico.

Art. 4

Il comune di Capri Leone dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono

dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo.

Art. 5

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 6

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 7

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R., entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 7 marzo 2017.

GIGLIONE

(2017.11.614)114

DECRETO 15 marzo 2017.

Approvazione del piano regolatore generale, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento edilizio, del piano particolareggiato del centro storico e della normativa dell'urbanistica commerciale del comune di Bagheria.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 68 della legge n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto l'art. 5 legge regionale n. 28 del 22 dicembre 1999, nonché il successivo D.P.R.S. di attuazione dell'11 luglio 2000;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con il D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002, come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recepito con legge regionale 10 agosto 2016, n. 16;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista l'istanza del comune di Bagheria, prot. n. 62451 del 31 ottobre 2014, con la quale veniva chiesta l'approvazione, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78 del P.R.G., del piano particolareggiato di recupero del centro storico, di n. 2 piani particolareggiati esecutivi delle attività produttive, della normativa di urbanistica commerciale e studio di valutazione ambientale strategica;

Vista la delibera di C.C. n. 71 del 19 giugno 2010, avente per oggetto: "Piano di indirizzo per la nuova pianificazione comunale conseguente alla decadenza dei vincoli - Adozione documento preliminare" (direttive generali);

Vista la delibera di C.C. n. 32 del 15 aprile 2011, avente per oggetto: "Approvazione progetto dello schema di massima del nuovo P.R.G. di Bagheria". Approvazione;

Vista la delibera di C.C. n. 41 del 27 maggio 2013 avente per oggetto: "Adozione del P.R.G. piano particolareggiato di recupero del centro storico, n. 2 piani particolareggiati esecutivi delle attività produttive, normativa di urbanistica commerciale e studio di valutazione ambientale strategica Dichiarazione d'incompatibilità";

Visto il decreto assessoriale n. 140/Gab del 24 giugno 2013, con il quale è stato nominato il commissario ad acta per l'adozione del Piano, a seguito della deliberazione di consiglio comunale n. 41 del 27 maggio 2013 dalla quale si rileva la dichiarata incompatibilità di n. 17 consiglieri su 21;

Vista la delibera commissariale n. 74 del 9 ottobre 2013 di adozione del P.R.G. del comune di Bagheria, delle norme tecniche di attuazione, del regolamento edilizio; del piano particolareggiato del centro storico; del piano particolareggiato esecutivo delle attività produttive ad Aspra; del piano particolareggiato esecutivo delle attività produttive commerciali e fieristiche in c.da Monaco, della normativa dell'urbanistica commerciale;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978, relativi alla delibera commissariale n. 74 del 9 ottobre 2013;

Vista la certificazione in data 30 settembre 2014, a firma del responsabile del procedimento del P.R.G., dalla quale si evince il deposito degli atti di adozione del P.R.G. e la pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio per 20 giorni consecutivi dall'8 novembre 2013 al 27 novembre 2013, e l'avvenuta presentazione di n. 199 osservazioni e/o opposizioni entro i termini di legge e di n. 9 osservazioni e/o opposizioni fuori termini di legge;

Viste le apposite planimetrie di visualizzazione delle osservazioni e/o opposizioni, presentate a seguito della pubblicazione della delibera commissariale n. 74 del 9 ottobre 2013;

Vista la relazione contenente i pareri espressi dal progettista sulle osservazioni e opposizioni al P.R.G. presentate a seguito della pubblicazione della delibera commissariale n. 74 del 9 ottobre 2013;

Vista l'osservazione fuori termine trasmessa dal comune di Bagheria con nota prot n. 53264 del 22 settembre 2015;

Vista l'osservazione fuori termine trasmessa dal comune di Bagheria con nota prot. n. 64918 dell'11 novembre 2015;

Vista l'osservazione fuori termine trasmessa dal comune di Bagheria con nota prot. n. 19884 del 22 marzo 2016;

Vista l'osservazione fuori termine trasmessa dal comune di Bagheria con nota prot. n. 39361 del 9 giugno 2016;

Vista la relazione sullo stato delle pratiche in sanatoria;

Visto il verbale di verifica congiunta dello stato delle aree destinate a servizi ed attrezzature pubbliche secondo le previsioni del piano regolatore generale, a firma congiunta di un tecnico comunale e di un componente dell'ufficio di piano;

Visti n. 2 emendamenti tecnici alla delibera commissariale di adozione del P.R.G. n. 74 del 9 ottobre 2013;

Visto il parere favorevole con prescrizioni e raccomandazioni, prot. n. 452313 del 19 dicembre 2012, reso dall'ufficio del Genio civile di Palermo, ai sensi dell'art. 13, legge n. 64/74;

Visto il parere favorevole, prot. n. 7782 del 10 dicembre 2007, dell'ASP di Palermo;

Visto il parere favorevole a condizione, prot. n. 662 dell'8 aprile 2016, dell'ASP di Palermo sulla riduzione da duecento a cento metri della fascia di rispetto cimiteriale;

Vista la nota comunale prot. n. 53276 del 22 settembre 2015, con la quale sono state trasmesse le integrazioni richieste da questo Ufficio con nota prot. n. 23181 del 21 novembre 2014 ed è stato contestualmente attestato che, nel territorio comunale di Bagheria, non risultano presenti attività soggette a rischio d'incidente rilevante, ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;

Visto il D.A. n. 435/Gab del 24 settembre 2015 (V.A.S.), con il quale l'Assessorato regionale territorio e ambiente ha rilasciato "parere motivato" con prescrizioni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., riguardante la proposta di revisione integrale del piano regolatore generale del comune di Bagheria;

Vista la nota prot. 14084 del 7 luglio 2016, con la quale il servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi al P.R.G. del comune di Bagheria, alle norme tecniche di attuazione, al regolamento edilizio; al piano particolareggiato del centro storico; al piano particolareggiato esecutivo delle attività produttive ad Aspra; al piano particolareggiato esecutivo delle attività produttive commerciali e fieristiche in c.da Monaco, alla normativa dell'urbanistica commerciale, la proposta di parere n. 3 del 24 giugno 2016, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99;

Vista la proposta di parere n. 3 del 24 giugno 2016 resa dal servizio 2/DRU;

Visto il voto n. 37 dell'8 febbraio 2017, reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica sulla scorta degli atti ed elaborati trasmessi dalla U.O. 2.1/DRU in allegato alla proposta sopracitata, che di seguito parzialmente si trascrive:

"...*Omissis*...

Valutata l'impostazione complessiva del piano, le prescrizioni contenute nella proposta dell'Ufficio, nonché quanto rappresentato dall'amministrazione comunale in sede di audizione, questo Consiglio ritiene di condividere nelle linee generali la proposta dell'ufficio con le precisazioni e le difformi prescrizioni di seguito riportate.

1) Zonizzazione

Le prescrizioni contenute nel parere dell'Ufficio devono essere integrate e/o modificate tenendo conto delle considerazioni di seguito riportate:

- va verificato il perimetro delle zone B di Aspra, facendolo coincidere, nella parte interna alla fascia di 150

m. dalla battaglia, con il perimetro dell'abitato alla data della entrata in vigore della legge regionale n. 78/1976;

– le previsioni di aree destinate a zona "C1" e servizi connessi, identificate come zona di espansione urbana ed attrezzature pubbliche d'interesse collettivo, nonché dell'adiacente zona Ds destinata ad attrezzature per la cultura, lo sport ed il tempo libero, ai margini dell'abitato lato Palermo, e della nuova viabilità tra esse interposta, nella misura in cui interessano un vasto territorio in parte di pregio ambientale e comunque ancora poco interessato da processi di urbanizzazione, che può rappresentare uno spazio libero di cerniera tra il costruito e l'area agricola (cerniera ancor più marcata dalla presenza della Villa e delle Case De Cordova), non possono essere condivise. Si ritiene per tanto che debbano essere disattese le previsioni di urbanizzazione ricadenti entro un raggio di m. 400 attorno all'edificio denominato Villa De Cordova. Il ridimensionamento delle zone C1 per altro risponde, oltre alla esigenza di limitare il consumo di suolo, anche all'obiettivo di contenere il dimensionamento del piano, che, come rilevato dall'Ufficio, appare sovrastimato; le aree non condivise devono essere destinate a verde agricolo;

– per le stesse ragioni sopra espresse non si ritengono condivisibili le zone D previste a monte della linea ferroviaria in adiacenza alla zona Ds trattata nel punto precedente, che interessano parte di un vasto comprensorio agricolo ancora destinato ad usi produttivi e comunque poco interessato da fenomeni di urbanizzazione. Si sottolinea per altro come tali aree, collocandosi a monte della linea ferroviaria esistente, risultano in atto poco accessibili e non facilmente collegabili con quelle previste a valle della ferrovia; le aree non condivise devono essere destinate a verde agricolo;

– in armonia con l'obiettivo, dichiarato, di riqualificazione del territorio comunale, si ritiene necessario che in corrispondenza dell'area dove insiste l'impianto di calcestrucchi ubicato nelle immediate vicinanze di Villa Rammacca, debbano essere previsti interventi di mitigazione;

– l'area antistante la Chiesa di S. Antonio tra le vie S. Antonio, via G. Deledda, via del Macello e via Serradifalco, classificata come zona B, deve invece essere destinata a spazio pubblico in quanto costituisce l'unico spazio a servizio dell'edificio ecclesiale, tutt'oggi leggibile nel disegno d'impianto storico e ancora documentato dai brani di arredi e da resti di strutture architettoniche (una camera ipogea voltata), individuato e definito all'interno di un'area intensamente edificata. Resta impregiudicata la facoltà di applicare in tale ambito, come nelle altre zone denominate F2, le misure perequative previste dall'art. 53 delle Nda;

– non può ritenersi condivisibile la previsione di aree per servizi nel verde storico di pertinenza delle ville, che va invece mantenuto nella sua consistenza o ripristinato; in particolare, in corrispondenza dell'area di pertinenza di Villa Angiò e luoghi ipogei, nel progetto destinata a parcheggio, dovranno essere previste destinazioni d'uso atte a valorizzare l'area, conservandone la memoria. Similmente, dovranno essere rivalutate e ridefinite le aree destinate a parcheggio ubicate all'interno del centro storico, quale l'area individuata alle spalle del Palazzetto in via Lo Re e l'area marginale sul prolungamento di via Diaz. L'area prospiciente il "firriato" di Villa Serradifalco (F-14, p.lla 692/8-9) dovrà mantenere l'attuale destinazione a verde privato, rappresentando un esempio di "giardino fruttifero" dell'agro bagherese, ultima appendice rimasta in continuità con il verde storico;

– la realizzazione di un nuovo porticciolo turistico ad Aspra non può farsi rientrare tra le previsioni di P.R.G. e va stralciata, per essere eventualmente riproposta secondo i procedimenti stabiliti dalla normativa vigente per le opere portuali. Va osservato comunque che il porticciolo, così come configurato nel P.R.G., cambierebbe in modo irreversibile la connotazione del litorale, caratterizzato dal piccolo porto peschereccio simbolo ed emblema della natura della borgata, modificandone, altresì, la linea di costa, relegando l'attuale approdo ad una funzione marginale, per il conseguenziale spostamento delle attività legate all'uso del mare in un tratto di costa privo di qualsiasi legame con la borgata peschereccia storica.

2) Studio agricolo forestale ed aree boscate

Relativamente alle aree boscate l'ufficio ritiene che debbano essere ricomprese in tali ambiti, ancorchè non individuate nello studio agricolo forestale, anche le aree boscate inserite nel piano forestale regionale approvato con D.P.R.S. n. 58 del 10 aprile 2012, e che di conseguenza debbano essere disattese tutte le previsioni del P.R.G. relative a tali ambiti. Ciò nel convincimento che le previsioni del piano forestale debbano considerarsi sovraordinate a quelle del P.R.G.

Nel merito questo consesso ritiene invece, in difforme avviso dall'ufficio, che le prescrizioni contenute nel decreto approvativo soprarichiamato, ed in particolare nell'art. 2, non configurino un obbligo di automatico recepimento delle perimetrazioni delle aree boscate contenute nel sistema informativo del piano forestale all'interno dei piani regolatori, e degli strumenti urbanistici in genere.

La norma infatti distingue alcune tipologie di piani (piani di gestione e piani di assestamento dei boschi) che devono essere "conformi" al piano forestale regionale, ed altri ("ogni altro strumento di pianificazione del territorio") che devono invece risultare "coerenti" (e non conformi) con i documenti di programmazione forestale.

Tale coerenza non può che intendersi riferita alle metodologie di analisi ed agli obiettivi programmatici del piano che sono quelli di "pianificare e disciplinare le attività forestali e montane" nell'ambito regionale, ma non certo alle perimetrazioni delle aree boscate, le quali, sia per la metodologia di rilevamento sia per la scala di restituzione, non possono ritenersi sovraordinate a quelle risultanti dagli studi agricoli forestali di supporto ai piani regolatori generali.

Tali studi, per espressa previsione normativa, devono ritenersi gli unici riferimenti per la individuazione e perimetrazione delle aree boscate da tutelare e regolamentare all'interno dei piani regolatori generali.

Ciò non toglie, evidentemente, che nella redazione degli studi agricoli forestali debba farsi riferimento al piano forestale regionale, assicurando che le previsioni dello studio risultino coerenti con tale piano.

Nel caso specifico, essendo stato lo studio agricolo forestale di supporto al P.R.G. di Bagheria redatto prima della approvazione del piano forestale regionale, si è ritenuto di dover comunque effettuare alcune verifiche specificatamente rivolte a talune aree indicate come boschi nel piano forestale regionale e per tale ragione, a parere dell'ufficio, non classificabili nel P.R.G. come zone suscettibili di trasformazione urbanistica.

Il sopralluogo, effettuato dai componenti della commissione relatrice con il supporto del servizio Ispettorato ripartimentale delle foreste, U.O. 69, del comando del Corpo forestale della Regione siciliana, in data 30 settem-

bre 2016, ha riguardato in particolare un tratto di terreno contiguo alla via Aiello classificato come "rimboschimento di Eucaliptus" nel piano forestale e destinato nel P.R.G. a zona edificabile e servizi. Un altro approfondimento ha riguardato due aree destinate a parco a servizio di due ville storiche classificate come "Bosco a macchia mediterranea".

Con nota prot. n. 136920 del 25 ottobre 2016 l'Ispettorato, a seguito del sopralluogo effettuato e dei successivi approfondimenti svolti, ha precisato, per quanto concerne l'area di via Aiello, che la formazione vegetazionale presente non può essere definita formazione boschiva ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1996. Per quanto concerne le ville storiche ha rilevato invece che la classificazione di bosco contenuta nel piano forestale non risulta coerente con quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 16/1996.

Alla luce di tali approfondimenti e per quanto precedentemente detto in merito al valore da attribuire al piano forestale regionale, si ritiene che per quanto attiene alle aree boscate debba farsi esclusivo riferimento allo studio agricolo forestale di supporto al P.R.G.

Possono pertanto confermarsi, a meno che si ritengano non divisibili per altre ragioni, le previsioni zonizzate del P.R.G. riguardanti le aree perimetrate come "boschi" nel piano forestale.

3) Norme tecniche di attuazione

Le disposizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione sono divisibili con le prescrizioni che di seguito si riportano

– Art. 47 Zone E

Le norme di attuazione prevedono, all'art. 47, la possibilità di edificare nelle fasce di rispetto dai boschi. Nel merito non può che rilevarsi l'impossibilità di procedere in tal senso, in quanto la possibilità di deroga prevista dall'art. 10 della legge regionale n. 16/1996 e s.m.i. (commi 3 bis e 4) è consentita previa la valutazione della Soprintendenza nonché del comitato tecnico amministrativo delle foreste demaniali (oggi uffici decentrati della forestale, circolare prot. n. 031567 del 10 marzo 2016) secondo le procedure stabilite dal citato articolo 10. In particolare l'autorizzazione alla edificabilità nella citata fascia di rispetto, entro i limiti di edificabilità territoriale dello 0,03 mc/mq per la residenza e dello 1.5 mc/mq per le opere pubbliche. Pertanto fermo restando la facoltà per l'amministrazione comunale di procedere in variante nel rispetto delle procedure citate, detta previsione è da stralciare e rimane prescritta l'assoluta inedificabilità delle aree ricadenti entro le fasce di rispetto boschivo.

– Art. 49 Zone F.

Le norme tecniche del P.R.G. identificano come zone F non solamente le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, ma anche gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio da prevedere all'interno delle singole Zone territoriali omogenee. Precisamente vengono identificate come Zone F1 le attrezzature di interesse generale e, impropriamente, come Zone F2 le aree relative agli standard di cui all'art. 3 e sgg del D.I. 2 aprile 1968. Tale definizione non può essere condivisa non solo perchè non rispondente al dettato normativo, e dunque per ragioni formali, ma anche per ragioni sostanziali dal momento che attribuisce alle aree interessate una classificazione funzionale diversa da quella spettante a dette aree, che è quella definita dalla zona funzionale nella

quale ciascuna area è inserita al fine di soddisfare gli standard di legge.

Per altro tale errata definizione, oltre a comportare problemi interpretativi a seguito della decadenza quinquennale dei vincoli espropriativi, concorre a non inquadrare correttamente la regolamentazione delle pratiche di perequazione e compensazione prevista per tali aree dagli artt. 53 e 54 delle stesse norme.

Si ritiene per quanto detto che la definizione di "zone F2" attribuita a tali ambiti debba essere modificata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.I. 2 aprile 1968, in "Spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", fermi restando i simboli funzionali previsti dal P.R.G. per le diverse aree.

– Artt. 53 e 54. Perequazione e compensazione urbanistica.

La applicazione di criteri perequativi e compensativi, per altro ormai consolidati nella pianificazione urbanistica comunale, deve essere ritenuta condivisibile nella misura in cui può consentire una più equa e corretta gestione del piano e può facilitarne la attuazione.

Tuttavia, nel caso in esame, la regolamentazione delle attività perequativa e compensativa appare formulata in termini talvolta ambigui che devono essere precisati per evitare una applicazione distorta della norma.

Nel caso della perequazione (art. 53) va precisato che il trasferimento del diritto di edificazione esercitabile sul 40% dell'area può riguardare esclusivamente le zone B e C del P.R.G. e che l'intervento diretto è esercitabile solamente nei casi specificati dalla normativa vigente. Inoltre, sempre nella ipotesi di trasferimento in altra zona, va previsto l'obbligo di cedere gratuitamente la parte pari al 40% dell'area, non utilizzata, a scomputo degli oneri dovuti.

Per quanto concerne i criteri per la progettazione dei piani di lottizzazione si ritiene che il richiamo ai parametri edilizi di cui all'art. 13 delle norme (Zone B3) sia ambiguo e comunque non condivisibile, nella misura in cui può determinare inserimenti planivolumetrici dei nuovi edifici incompatibili con il carattere urbanistico delle zone all'interno delle quali si applica la perequazione in sito, ovvero di quelle nelle quali la volumetria viene trasferita. Il punto 6) dei suddetti criteri va dunque riformulato facendo riferimento ai parametri edilizi della zona territoriale nella quale si attua la perequazione, nella forma che segue: "6) l'edificazione è regolamentata con i parametri edilizi della zona territoriale nella quale si attua la perequazione, ad eccezione degli indici di edificabilità che sono quelli sopra specificati".

Nel caso della compensazione (art. 54) va precisato che il trasferimento del diritto di edificazione esercitabile sul 100% dell'area può riguardare esclusivamente le zone B e C del P.R.G. e che l'intervento diretto è esercitabile solamente nei casi specificati dalla normativa vigente.

Dagli ambiti di compensazione si ritiene che debba rimanere esclusa la zona B5, per la carenza di analisi degli ambiti territoriali interessati dalla edificazione abusiva, in particolare per quanto attiene la ammissibilità a sanatoria degli immobili presenti.

Nell'ultimo comma dell'art. 54 il riferimento all'art. 18 delle norme è errato e va invece ricondotto agli art. 15 e 19.

– Vari articoli

I riferimenti alle leggi n. 1089/1939, n. 1497/1939 e n. 431/1985, contenuti in vari articoli delle norme vanno sostituiti riferendosi al vigente "D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.e ii."

I riferimenti agli atti abilitativi contenuti in vari articoli vanno adeguati alle vigenti disposizioni contenute nel testo unico sull'edilizia e nelle norme di recepimento regionale.

4) Aree di tutela archeologica

Per quanto concerne l'area di Monte Porcara, tutelata con D.A. n. 811 del 28 marzo 1979, la perimetrazione dell'area di interesse archeologico valida a tutti gli effetti di legge va ricondotta a quella individuata nella planimetria catastale allegata al decreto di vincolo. Si evidenzia, invece, che la stessa area del Monte Porcara non è più compresa all'interno della perimetrazione del parco archeologico di Solunto, come si evince dalla cartografia del parco (D.A. n. 2013 del 24 luglio 2013) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 16 agosto 2013.

La nuova perimetrazione del parco archeologico di Solunto, ricadente all'interno dei confini comunali di Bagheria, comprende oltre che la parte cartografata nel P.R.G. (zona B del parco di Solunto - fascia di rispetto di cui all'art. 15, lettera "e" legge regionale n. 78/76), anche parte delle pendici del monte Catalfano e precisamente la zona posta al confine con il territorio del comune di Santa Flavia, area che ricade nella zona C del suddetto parco, come da cartografia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sopra specificata.

Vanno individuati, negli elaborati del P.R.G., la grotta di Cala dell'Osta, tutelata con D.L.vo n. 42/04 e ss.mm. e ii., nonché lo Zubbio di Cozzo San Pietro, situato all'interno della zona S.I.C. Rupi di Catalfano e Capo Zafferano-Pa, importante sito funerario di età preistorica.

5) Beni di interesse pubblico

Relativamente ai beni culturali, monumentali e storico-architettonici presenti nel territorio comunale, considerato che sono state riscontrate, negli elaborati di piano, diverse anomalie in relazione a individuazioni e perimetrazioni di edifici e/o complessi e pertinenze, aree e giardini storici di interesse culturale, vincolati ai sensi del D.L.vo n. 2/04 e ss.mm. e ii., si ritiene che le indicazioni contenute negli elaborati del P.R.G. debbano essere riviste ed integrate tenendo conto dei rilievi e delle osservazioni riportate nelle tabelle allegate al presente parere.

6) Prescrizioni esecutive del PRG

Al P.R.G. risultano allegate prescrizioni esecutive riguardanti tre diversi ambiti urbani:

- centri storici di Bagheria ed Aspra;
- zone D1 per attività produttive di c.da Monaco;
- zone D2 per attività produttive di Aspra.

Dalla documentazione amministrativa presentata ed esaminata dall'ufficio non risulta che il comune abbia applicato per tali piani la procedura di avviso di avvio del procedimento espropriativo. Tale procedura è da ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 11 del D.P.R.S. n. 327/2001 e s.m.i., nel caso in cui un piano diverso dallo strumento urbanistico generale (nel caso specifico piani attuativi costituenti prescrizioni esecutive del P.R.G.) apponga un vincolo preordinato all'esproprio non previsto dal P.R.G.

La mancanza di tale adempimento inficia, a parere di questo Consiglio, l'intero procedimento amministrativo e non ne consente la condivisione. Ciò vale in particolare per i piani esecutivi riguardanti le zone D1 e D2, all'interno dei quali è prevista l'apposizione di vincoli espropriativi riguardanti la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, indispensabili per la attuazione dei piani, la cui approvazione resta dunque subordinata alla regolarizzazione secondo le procedure soprarichiamate e

comunque nel rispetto dei termini stabiliti dal comma 2 dell'art. 102 della legge regionale n. 4/2003.

Per quanto concerne invece la prescrizione esecutiva riguardante i centri storici si osserva che tale piano, pur essendo definito, negli atti tecnici ed amministrativi, "piano particolareggiato", non contiene di fatto tutti gli elaborati stabiliti dal D.A. del 17 maggio 1979 e specificati nel punto 3.8 della circolare n. 3/2000 dell'Assessorato territorio ed ambiente, mentre appare rispondente ai contenuti specificati nella stessa circolare al punto 3.7.

Si ritiene per ciò che tale piano possa essere condiviso, invece che come piano particolareggiato, nella forma di un dettaglio progettuale del P.R.G. relativo alle zone A.

Considerato che, negli elaborati di tale piano, sono state riscontrate, diverse anomalie in relazione a individuazioni e perimetrazioni di edifici e/o complessi e pertinenze, aree e giardini storici di interesse culturale, vincolati ai sensi del D.L.vo n. 42/04 e ss.mm.e ii., nonché, in merito a previsioni attuative non compatibili con le norme di tutela ad oggi vigenti, si prescrive che vengano ridefiniti i limiti ed i confini delle aree vincolate relative ai beni culturali, così come determinati dai singoli decreti di provvedimenti tutori, e verificato la completezza dell'inserimento di beni, tenendo conto di quanto rilevato nel precedente punto 5).

7) Parere VAS

L'Autorità ambientale, con D.A. n. 435/Gab. del 24 settembre 2015, ha emesso, sul procedimento di valutazione ambientale strategica del P.R.G., il parere motivato di cui al D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. Con tale decreto sono state escluse dal parere motivato favorevole alcune previsioni del P.R.G., che per tanto non possono essere prese in considerazione in questa fase del procedimento approvativo.

Tali esclusioni, che incidono significativamente sull'assetto previsto dal P.R.G. e sui suoi obiettivi strategici, dovrebbero trovare fondamento in una ponderata valutazione degli effetti ambientali delle previsioni del piano in relazione ai suoi obiettivi strategici e dovrebbero risultare adeguatamente motivate sulla base della incidenza delle previsioni sul contesto ambientale di riferimento.

Nel caso in esame, la finalità, enunciata nel decreto, di "limitare gli interventi di urbanizzazione in quelle parti del territorio comunale rimaste sostanzialmente preservate da processi di antropizzazione", pur condivisibile in linea generale e di principio sotto il profilo urbanistico, non appare però, da sola e non supportata da ulteriori valutazioni di natura ambientale, idonea a motivare la esclusione di alcune delle aree interessate dal provvedimento di VAS.

Più in generale, astraendo dal caso in esame, si auspica che il processo di valutazione ambientale strategica venga regolamentato, così come prescritto nella direttiva europea di riferimento, in maniera tale da risultare integrato, e non semplicemente interno, al processo di formazione e valutazione del piano urbanistico.

8) Regolamento edilizio

Nel concordare con le considerazioni formulate dall'Ufficio con il parere sopra richiamato, si deve tuttavia rilevare che con la recente legge n. 16 del 10 agosto 2016, la Regione ha proceduto al recepimento dinamico della maggior parte del testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia (D.P.R. n. 380/01) ed al recepimento con modifiche di alcuni articoli dello stesso.

L'applicazione di detto nuovo sistema normativo/regolamentare conduce a ritenere il regolamento edilizio in

trattazione per gran parte superato, ponendosi in contrasto con la citata sopravvenuta normativa e come tale da rielaborare nel rispetto della stessa e delle indicazioni dettate dal citato testo unico che prevalgono sullo stesso. Nel merito si richiama in fine il contenuto dell'art. 2 della citata legge regionale n. 16/16.

9) Osservazioni

Le osservazioni/opposizioni sono decise in conformità al parere reso sulle medesime dall'ufficio ad eccezione di quelle che si pongono in contrasto con il presente voto. Di conseguenza le stesse devono intendersi decise e/o superate nei termini delle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.

Le osservazioni fuori termine pervenute direttamente all'Ufficio sono ritrasmesse allo stesso ufficio per essere trasmesse al comune per le eventuali controdeduzioni di competenza.

Per quanto sopra il consiglio esprime parere favorevole alla approvazione del piano regolatore generale, regolamento edilizio, prescrizioni esecutive del P.R.G. del comune di Bagheria in parziale conformità alla proposta di parere n. 3 del 24 giugno 2016 e con le prescrizioni riportate nel presente voto.”;

Vista la nota dirigenziale prot. n. 2225 dell'8 febbraio 2017, con la quale il comune di Bagheria è stato invitato a volere adottare, a mezzo delibera consiliare, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della medesima nota, le controdeduzioni previste dal comma VI dell' art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Vista la nota del comune di Bagheria prot. n. 17804 del 10 marzo 2017, con la quale è stata trasmessa la delibera consiliare n. 20 del 9 marzo 2017 avente oggetto: "Verifica situazioni di sussistenza da parte dei consiglieri comunali d'interessi a contenuto patrimoniale facenti capo direttamente o indirettamente (proprio o di parenti e affini fino al 4° grado) di cui all'art. 176 dell'OREL e dell'art. 16 della legge regionale n. 30/2000", ai fini della trattazione della proposta deliberativa prot. n. 15244 del 2 marzo 2017, avente per oggetto: "Progetto del piano regolatore generale, piano particolareggiato di recupero del centro storico; n. 2 piani particolareggiati esecutivi delle attività produttive, normativa di urbanistica commerciale e studio di valutazione ambientale strategica.

Controdeduzioni al parere n. 03/U.0. 2.1. del 24 giugno 2016 e al voto CRU n. 37 dell'8 febbraio 2017", dalla quale è emersa l'incompatibilità dell'Organo consiliare ad esaminare la proposta deliberativa sopra citata;

Considerato che il termine di trenta giorni è trascorso senza che il comune di Bagheria abbia provveduto ad adottare le controdeduzioni previste dal comma VI dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78;

Ritenuto di potere condividere il sopracitato voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 37 dell'8 febbraio 2017;

Considerato che, da un ulteriore esame della proposta di parere n. 03/U.0. 2.1. del 24 giugno 2016, sono emersi refusi relativi ad alcune osservazioni, che di seguito si riportano: osservazione n. 8, erroneamente inserita tra quelle accolte; osservazione n. 9, erroneamente inserita tra quelle non accolte; osservazione n. 17, erronea classificazione quale z.t.o. "C2" invece di "C1"; osservazione n. 150, erroneamente inserita tra quelle non accolte; osservazione n. 156, erroneamente non inserita nella proposta di parere;

Ritenuto che i suddetti refusi debbano essere corretti come segue: osservazione n. 8, non accolta in conformità al parere dei progettisti; osservazione n. 9, accolta in conformità al parere dei progettisti; osservazione n. 17, parzialmente accolta, in conformità al parere dei progettisti, classificando l'area oggetto dell'osservazione quale z.t.o. "C1"; osservazione n. 150, accolta in conformità al parere dei progettisti; osservazione n. 156, decisa in conformità al parere dei progettisti;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, sono approvati e resi esecutivi, in conformità al parere reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica con il voto n. 37 dell'8 febbraio 2017 nonché alle condizioni contenute nel parere dell'ufficio del Genio civile di Palermo e nel D.A. n. 435/Gab del 24 settembre 2015 (V.A.S.) sopra citati, il P.R.G. del comune di Bagheria, le norme tecniche di attuazione, il regolamento edilizio; il piano particolareggiato del centro storico; la normativa dell'urbanistica commerciale, adottato con la deliberazione del commissario ad acta n. 74 del 9 ottobre 2013.

Art. 2

Il piano particolareggiato esecutivo delle attività produttive ad Aspra ed il piano particolareggiato esecutivo delle attività produttive commerciali e fieristiche in contrada Monaco, costituenti prescrizioni esecutive, sono stralciati in conformità e con le stesse motivazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 37 dell'8 febbraio 2017.

Art. 3

Le osservazioni ed opposizioni presentate avverso allo strumento urbanistico in argomento sono decise in conformità e con le stesse motivazioni di cui al voto del Consiglio regionale dell'urbanistica n. 37 dell'8 febbraio 2017, con le correzioni dei refusi discendenti dai superiori considerata e ritenuto.

Art. 4

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che vengono visti e timbrati da questo Assessorato:

1. proposta di parere prot. n. 03 del 24 giugno 2016 resa dal Servizio 2/D.R.U.;
2. voto n. 37 dell'8 febbraio 2017 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica.
- Inquadramento territoriale e stato di fatto
3. A relazione generale - stato di fatto e progetto;
4. A1 inquadramento territoriale: DS-USL-CC-ASI-AM scala 1/500.000;
5. A2 inquadramento territoriale: trasporti e servizi scala 1/250.000;
6. A3 inquadramento territoriale e linee di progetto scala 1/25.000;
7. B1 planimetria dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/10.000;
8. B2.1 sud planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;

9. B2.2 nord planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
10. B2.2 sud planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
11. B2.3 nord planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
12. B2.3 sud planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
13. B2.4 nord planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
14. B2.4 sud planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
15. B2.5 nord planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
16. B2.5 sud planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
17. B2.6 nord planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
18. B2.6 sud planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
19. B2.7 nord planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000;
20. B2.7 sud planimetrie dello stato di fatto del territorio comunale scala 1/2.000.
- Dati statistico demografici e sezioni censuarie
21. B3.1.1 dati statistico demografici delle sezioni censuarie, ambiti territoriali e sistemi;
22. B3.1.2 planimetria delle sezioni censuarie, ambiti territoriali e sistemi scala 1/5.000;
23. B3.2 planimetria delle sezioni censuarie, ambiti territoriali. Distribuzione territoriale della popolazione e dei vani scala 1/10.000;
24. B3.3 planimetria delle sezioni censuarie, ambiti territoriali. Rapporti di copertura e densità edilizia scala 1/10.000.
- Planimetrie di progetto
25. C1 planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/10.000;
26. C2.1 sud planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
27. C2.2 nord planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
28. C2.2 sud planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
29. C2.3 nord planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
30. C2.3 sud planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
31. C2.4 nord planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
32. C2.4 sud planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
33. C2.5 nord planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
34. C2.5 sud planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
35. C2.6 nord planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
36. C2.6 sud planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
37. C2.7 nord planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
38. C2.7 sud planimetria di progetto del territorio comunale scala 1/2.000;
39. C3 visualizzazione dei vincoli territoriali scala 1/10.000;
40. C4.1. I servizi e le attrezzature esistenti scala 1:5.000;
41. C4.2 I servizi e le attrezzature di previsione Scala 1:5.000
42. C4.3 dimensionamento del piano;
Piano particolareggiato del centro storico - analisi e progetto
43. CsA.R. relazione illustrativa dell'analisi e del progetto;
44. CsA.1 planimetria delle fasi di sviluppo del centro urbano scala 1/5.000;
45. CsA.2 planimetria indicante gli ambiti morfologico funzionali scala 1/5.000;
46. CsA.3.a analisi unità edilizie - consistenza scala 1/1.000;
47. CsA.3.b analisi unità edilizie - consistenza scala 1/1.000;
48. CsA.3.c analisi unità edilizie - consistenza scala 1/1.000;
49. CsA.3.d analisi unità edilizie - consistenza scala 1/1.000;
50. CsA.3.e analisi unità edilizie - consistenza scala 1/1.000;
51. CsA.4.a analisi unità edilizie - stato fisico scala 1/1.000;
52. CsA.4.b analisi unità edilizie - stato fisico scala 1/1.000;
53. CsA.4.c analisi unità edilizie - stato fisico scala 1/1.000;
54. CsA.4.d analisi unità edilizie - stato fisico scala 1/1.000;
55. CsA.4.e analisi unità edilizie - stato fisico scala 1/1.000;
56. CsA.5.a analisi unità edilizie - stato d'uso scala 1/1.000;
57. CsA.5.b analisi unità edilizie - stato d'uso scala 1/1.000;
58. CsA.5.c analisi unità edilizie - stato d'uso scala 1/1.000;
59. CsA.5.d analisi unità edilizie - stato d'uso scala 1/1.000;
60. CsA.5.e analisi unità edilizie - stato d'uso scala 1/1.000;
61. CsA.6.a analisi unità edilizie - tipologia scala 1/1.000;
62. CsA.6.b analisi unità edilizie - tipologia scala 1/1.000;
63. CsA.6.c analisi unità edilizie - tipologia scala 1/1.000;
64. CsA.6.d analisi unità edilizie - tipologia scala 1/1.000;
65. CsA.6.e analisi unità edilizie - tipologia scala 1/1.000;
66. CsA.7.a analisi unità edilizie - uso piani terra scala 1/1.000;
67. CsA.7.b analisi unità edilizie - uso piani terra scala 1/1.000;
68. CsA.7.c analisi unità edilizie - uso piani terra scala 1/1.000;
69. CsA.7.d analisi unità edilizie - uso piani terra scala 1/1.000;
70. CsA.7.e analisi unità edilizie - uso piani terra scala 1/1.000;
71. CsA.8.a individuazione delle sezioni censuarie nel centro storico scala 1/2.000;

72. CsA.8.b individuazione delle sezioni censuarie nel centro storico scala 1/2.000;

73. CsA.8.c individuazione delle sezioni censuarie nel centro storico scala 1/10.000;

74. CsA.9.a ridisegno della planimetria catastale scala 1/2.000;

75. CsA.9.b ridisegno della planimetria catastale scala 1/2.000;

76. CsA.10.a analisi delle attrezzature e dei servizi previsti nel P.R.G. scala 1/2.000;

77. CsA.10.b analisi delle attrezzature e dei servizi previsti nel P.R.G. scala 1/2.000;

78. CsA.11.a individuazione int. programma triennale OO.PP. e altri piani scala 1/2.000;

79. CsA.11.b individuazione int. programma triennale OO.PP. e altri piani scala 1/2.000;

80. CsP.1.a planimetria di progetto - indicazione e prescrizioni speciali scala 1/2.000;

81. CsP.1.b planimetria di progetto - indicazione e prescrizioni speciali scala 1/2.000;

82. CsP.2.a planimetria di progetto - categoria di intervento ammissibili scala 1/1.000;

83. CsP.2.b planimetria di progetto - categoria di intervento ammissibili scala 1/1.000;

84. CsP.2.c planimetria di progetto - categoria di intervento ammissibili scala 1/1.000;

85. CsP.2.d planimetria di progetto - categoria di intervento ammissibili scala 1/1.000;

86. CsP.2.e planimetria di progetto - categoria di intervento ammissibili scala 1/1.000;

87. CsP.3 esemplificazione delle categorie di intervento sulle tipologie edilizie storiche;

88. Cs. Nta norme tecniche di attuazione.

Allegati

89.a. storia urbanistica della città e indagine sui beni monumentali;

90.b. indagine sugli edifici storici e artistici - schede;

91.c. schede dei servizi e delle attrezzature - stato di fatto;

92.d. analisi demografica - previsioni della popolazione;

93.e. analisi abitativa territoriale;

94.f. attività produttive - analisi e progetto;

95.g. norme tecniche di attuazione del P.R.G.;

96.h. norme tecniche e regolamento di urbanistica commerciale;

97.i. regolamento edilizio.

Studio geologico

98. relazione geologica;

99. indagini geognostiche;

100. 1. carta geologica scala 1:10.000;

101. 2. carta geomorfologica scala 1:10.000;

102. 3. carta idrogeologica scala 1:10.000;

103. 4. carta delle pericolosità geologiche scala 1:10.000;

104. 5. sezioni geologiche scala 1:10.000;

105. 2 sud + carta geologica - geomorfologica scala 1:2.000;

106. 5 nord carta geologica - geomorfologica scala 1:2.000;

107. 5 sud carta geologica- geomorfologica scala 1:2.000;

2 sud + carta litotecnica e delle zone a maggior pericolosità sismica locale scala 1:2.000;

108. 5 nord carta litotecnica e delle zone a maggior pericolosità sismica locale scala 1:2.000;

109. 5 sud carta litotecnica e delle zone a maggior pericolosità sismica locale scala 1:2.000;

110. 2 sud + carta delle pericolosità geologiche scala 1:2.000;

111. 5 nord carta delle pericolosità geologiche scala 1:2.000;

112. 5 sud carta delle pericolosità geologiche scala 1:2.000;

113. legenda integrativa alle carte della pericolosità geologica.

Studio agricolo-forestale

114. relazione descrittiva;

115. carta dell'uso del suolo scala 1: 10.000;

116. carta delle aree vocate scala 1: 10.000;

117. carta delle aree boscate scala 1 10.000;

118. carta delle aree boscate scala 1: 2.000 - tav. 1;

119. carta delle aree boscate scala 1: 2.000 - tav. 2;

120. carta delle aree boscate scala 1: 2.000 - tav. 3;

121. carta delle aree boscate scala 1: 2.000 - tav. 4.

Art. 5

Il comune di Bagheria dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dall'ufficio redattore del progetto di piano le modifiche e le correzioni agli elaborati di piano che discendono dal presente decreto, affinché per gli uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo. Con successiva delibera il consiglio comunale dovrà prendere atto degli elaborati di piano come modificati in conseguenza del presente decreto, provvedendo alla trasmissione a questo Assessorato del citato atto deliberativo nonché dei relativi elaborati adeguati.

Art. 6

Le prescrizioni esecutive dovranno essere adottate entro il termine stabilito dall'art. 102, comma 2, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

Art. 7

Il presente decreto dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, ferma restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso la segreteria comunale.

Art. 8

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 9

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data della pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR, entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni. Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 15 marzo 2017.

GIGLIONE

(2017.11.665)114

DECRETO 15 marzo 2017.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 68 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10;

Visto il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D.lgs. n. 4/08;

Visto il D.Dir. n. 177 del 24 febbraio 2003 di approvazione del piano regolatore generale del comune di Mazara del Vallo (TP);

Vista la sentenza TAR Sicilia n. 2673/10 REG.SEN.- n. 01205/2019 REG.RIC;

Visto il foglio prot. n. 47550 del 19 luglio 2013, assunto al prot. generale di questo Assessorato al n. 16498 in data 8 agosto 2013, con il quale il comune di Mazara del Vallo ha trasmesso, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in esecuzione della sentenza TAR Sicilia n. 2673/10, la variante al P.R.G., per il conferimento di destinazione urbanistica all'area di proprietà della ditta Savona Antonio;

Vista la delibera del commissario ad acta delegato n. 4 del 28 marzo 2013 e gli allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Relazione tecnica ed elaborati grafici: Cartografie-stato di fatto, Cartografie-variante e Relazione geologica;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 costituiti da: avviso deposito atti, stralcio del Quotidiano di Sicilia del 24 ottobre 2014, stralcio della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 44 del 31 ottobre 2014, manifesto murale;

Vista la certificazione del segretario comunale del 5 dicembre 2014, di avvenuto regolare deposito e pubblicazione della predetta variante;

Visto il parere reso dall'ufficio del Genio civile di Trapani, ai sensi dell'art. 13 legge n. 64/74, prot. n. 79819 del 14 giugno 2011;

Visto il parere di esclusione dalla procedura V.A.S. prot. n. 2215 del 17 gennaio 2014, reso da servizio 1-V.A.S.-V.I.A./DRA;

Vista la nota prot. n. 9414 del 28 aprile 2014, con la quale il servizio 2/DRU ha richiesto al comune atti ed elaborati integrativi, per il successivo esame di competenza di questo Dipartimento;

Vista la nota prot. n. 46094 del 24 luglio 2015, (prot. ARTA n. 17757 del 28 luglio 2015), con la quale l'UTC ha trasmesso la documentazione integrativa, ad esclusione

della relazione sulla verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68;

Vista la proposta di parere n. 7 del 19 novembre 2015 resa dall'U.O. 2.4/DRU trasmessa alla segreteria del CRU il 26 novembre 2015, prot. n. 26150;

Visto il voto n. 19 con cui il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso, nella seduta del 20 luglio 2016, parere negativo all'approvazione della variante "... per l'assenza della verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444", trasmesso al servizio 2-U.O.2.4 con nota prot. n. 15457 del 2 agosto 2016;

Vista la nota prot. n. 15643 del 4 agosto 2016, con la quale questo Servizio ha notificato al comune, condividendolo, il voto CRU n. 19/2016 chiedendo di formulare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 11 bis legge regionale n. 10 del 1991;

Visto il D.D.G. n. 149 del 20 settembre 2016 di rieiezione, notificato con nota prot. n. 18048/Serv. 2-U.O.2.4 del 21 settembre 2016, della variante al vigente P.R.G. del comune di Mazara del Vallo adottata con delibera del commissario ad acta n. 4 del 28 marzo 2013 in quanto non sono pervenute osservazioni entro i termini di legge;

Vista la nota n. 74711 del 5 novembre 2016, (prot. DRU n. 21342 dell'8 novembre 2016), con la quale il comune Mazara del Vallo ha inoltrato la richiesta di riesame della variante al P.R.G.;

Visti gli allegati alla nota comunale prot. n. 74711 del 5 novembre 2016: relazione sulla verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68, stralcio P.R.G. distribuzione popolazione, delimitazione comparto, tavola impianti a rete esistenti;

Vista la proposta di parere n. 07/S2.4/DRU del 10 febbraio 2017, trasmessa al Consiglio regionale dell'urbanistica con nota prot. n. 2601 del 14 febbraio 2017, che di seguito parzialmente si trascrive:

"... *Omissis* ..."

Rilevato che:

Da quanto si evince dalla relazione tecnica, dalla deliberazione del commissario ad acta n. 4 del 28 marzo 2013, dalla sentenza TA.R.S. n. 2673/10, e dalla relazione sugli standard urbanistici, la variante urbanistica per cui il comune di Mazara del Vallo ha avanzato richiesta, in esecuzione della sentenza TA.R.S. n. 2673/10, accogliendo il ricorso n. 1205/09 proposto dal sig. Savona Antonio, riguarda un'area sita in una traversa della via Ugo La Malfa, identificata in catasto al foglio di mappa n. 196/C, particelle nn. 4037-4038-4040, destinata dal P.R.G. vigente, a zona "F3" (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e strada di progetto, attualmente zona bianca per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio.

Il lotto in questione era già stato vincolato dal P.U.C. n. 1, approvato con D.P.R.S. n. 133/A del 29 novembre 1977, a "verde per parchi pubblici" e "ferrovia di progetto e relativa fascia di rispetto".

Il P.R.G. approvato con D.Dir. n. 177 del 14 febbraio 2003, ha nuovamente reiterato il suddetto vincolo preordinato all'esproprio, destinando l'area a zona "F3" e "strada di progetto", per cui il ricorrente ha lamentato la reitera di un vincolo posto in essere nel 1977.

A seguito della decadenza dei vincoli in questione, il sig. Savona Antonio ha chiesto al comune la riqualificazione dell'area e l'UTC ha demandato la nuova destinazione urbanistica alla stesura del nuovo P.R.G.

A seguito di ulteriori richieste rimaste inevase da parte comunale, il ricorrente ha promosso ricorso al TAR, avverso silenzio-rifiuto serbato dal comune.

Con sentenza n. 2673/10, accogliendo il ricorso n. 1205/09 del ricorrente, il T.A.R.S. ha obbligato il comune di Mazara del Vallo ad "... adottare, con provvedimento consiliare, una determinazione esplicita e conclusiva sull'istanza in epigrafe specificata, nel termine di giorni 120 ..." e nell'ipotesi di persistente inottemperanza comunale, alla scadenza della predetta data veniva nominato commissario ad acta il dirigente generale del Dipartimento urbanistica, con facoltà di delega ad altro funzionario, per provvedere in via sostitutiva su istanza dell'interessato, nei successivi novanta giorni, a tutti i necessari adempimenti.

Non avendo il comune provveduto ad emanare il conseguente provvedimento, dando seguito a quanto disposto dalla citata sentenza, è stato nominato un commissario ad acta, funzionario del predetto Dipartimento regionale.

L'area in questione, destinata a zona "F3" (part. 4037) e "strada di progetto" (particelle 4038-4040) nel P.R.G. vigente, divenuta zona bianca a seguito della decadenza dei vincoli, ricade all'interno del centro abitato. Detta area essendo di modeste dimensioni, si configura come lotto di completamento in un contesto residenziale normato come zona "B2".

Inoltre, stante che le particelle destinate a viabilità (strada di progetto) sono già di uso pubblico, giacché costituiscono la strada di accesso al lotto (traversa della via Ugo La Malfa), la loro destinazione deve essere mantenuta.

Pertanto l'ufficio tecnico comunale ha proposto quanto segue:

- la particella 4037 da zona "F3", attualmente zona bianca (circa mq 656,49), a zona territoriale omogenea "B2";
- le particelle 4038 - 4040 (circa mq 207,80) a "viabilità di progetto" con la reiterazione del vincolo a conferma dell'uso già pubblico e essendo strada necessaria di accesso al lotto in questione.

L'amministrazione comunale, per quanto riguarda la verifica degli standard di cui al D.M. n. 1444/68, ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) relazione "Verifica Standards D.M. n. 1444/68";
- 2) stralcio P.R.G. "Distribuzione popolazione";
- 3) stralcio "Delimitazione comparto 7 individuato nella tav. A3 del PRG vigente";
- 4) stralcio tav. "Impianti a rete esistenti".

Dalla suddetta documentazione, si evince che la particella 4037 da destinare a zona "B2", ha un'area di modesta entità (circa mq 656,49) ed è inserita nell'ambito denominato 7, quest'ultimo identificato nella tav. P6 "Distribuzione delle popolazioni nel territorio comunale" del PRG vigente.

L'ambito o comparto 7, interessato dalla verifica destinato dal PRG a zona omogenea B2, ha una superficie territoriale di 14.749,02 mq, ed una superficie fondiaria di 11.094,02 mq, di conseguenza il rapporto minimo di sup. coperta/sup. fondiaria è dato da $mq\ 11.094,02 \times 1/8 = 1.386,75$ mq, ed essendo la superficie coperta del comparto considerato di mq 3607,06, la stessa risulta superiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria, cioè $mq\ 3607,06 > mq\ 1.386,75$.

Analogamente, considerata una volumetria esistente di mc 28.686,661 si ottiene una densità territoriale pari a mc/mq 1,94 superiore al limite previsto di 1,5 mc/mq, pertanto si può ritenere verificata la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. B) del D.M. n. 1444/68.

In merito agli standard minimi, è stato verificato dal comune che, con l'inserimento della variante urbanistica

(il venire meno di mq 656,49 alla zona F3 ed a sua volta inseriti in zona B2), la superficie destinata ad attrezzature nell'ambito denominato 7, rimane superiore alla superficie minima di cui all'art. 3 del D.M. n. 1444/68.

Considerato che:

- dall'esame della documentazione pervenuta, si ritiene che la procedura amministrativa adottata dal comune sia regolare ai sensi di legge;

- sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni e/o opposizioni riguardo la variante di che trattasi;

- il commissario ad acta delegato facendo propria la proposta dell'ufficio con atto deliberativo n. 4 del 28 marzo 2013, ha adottato la variante urbanistica in argomento, assegnando la destinazione urbanistica "B2" a parte dell'area di proprietà del ricorrente e reiterando il vincolo a "Strada di progetto" alla parte rimanente della medesima;

- l'area in questione, come risulta dalla relazione tecnica del servizio pianificazione urbanistica del comune di Mazara del Vallo è libera da qualunque vincolo di natura urbanistica;

- il servizio 1 VA.S.-VI.A. di questo Assessorato ha espresso parere di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica;

- sulla variante in oggetto si è espresso l'ufficio del Genio civile di Trapani con parere favorevole prot. n. 79819 del 14 giugno 2011;

- riguardo le N.T.A. dell'area oggetto di variante, non si prevedono norme nuove e/o particolari, pertanto si rimanda alle N.T.A. approvate contestualmente all'approvazione del P.R.G., che si intendono integralmente confermate;

- il Consiglio regionale dell'urbanistica ha espresso parere negativo all'approvazione della "Variante dell'area sita in una traversa di via U. La Malfa, gg. 196/c, part. II nn. 4037, 4038, 4040, da zona "F/3" e strada di P.R.G., a zona "B/2" e strada di progetto. Sentenza T.A.R.S. n. 2673/10 - Ditta Savona Antonino", per l'assenza della verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444;

- dalla verifica degli standards, di cui al D.M. n. 1444/68, effettuata dal comune su espressa richiesta di questo Dipartimento gli stessi risultano soddisfatti.

Per quanto sopra esposto, e fatti salvi i pareri prescritti per legge, si ritiene assentibile sotto il profilo urbanistico la proposta di variante, adottata dal comune di Mazara del Vallo con deliberazione del commissario ad acta n. 4 del 28 marzo 2013, ai sensi dell'art. 4 legge regionale n. 71/78 in esecuzione alla sentenza TARS n. 2673/10, assegnando all'area di proprietà della ditta Savona Antonio, identificata in catasto nel foglio di mappa 196/C, la seguente destinazione urbanistica:

- alla particella 4037, Z. T. O. "B2";
- alle particelle 4038 - 4040, "Viabilità di progetto" con la reiterazione del vincolo a conferma dell'uso già pubblico;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica espresso con il voto n. 40 nella seduta del 22 febbraio 2017, trasmesso al servizio 2/DRU con nota prot. n. 3543 del 28 febbraio 2017, che di seguito parzialmente si trascrive:

«... Omissis ...

Uditi i relatori che ha esposto i contenuti della proposta di parere resa favorevolmente dall'ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, con l'aggiunta che per le particelle 4038 e 4040, "Viabilità di progetto" con la reiterazione del vincolo a conferma dell'uso già pubblico" venga effettuata la cessione gratuita dell'area a fronte dei vantaggi derivanti dalla nuova classificazione dell'area stessa.

Per quanto sopra, il Consiglio esprime parere favorevole alla "Variante urbanistica dell'area sita in una traversa della via Ugo La Malfa, foglio di mappa n. 196/c, particelle nn. 4037 - 4038 - 4040, da zto F3 (ville, giardini pubblici e verde di quartiere) e strada di progetto del P.R.G. vigente attualmente zona bianca, a zto B2 e strada di progetto. - Sentenza T.A.R. Sicilia n. 2673/10 - Ditta Savona Antonino" in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere n. 7 del 10 febbraio 2017 del servizio 2 - U.O. S2.4 e secondo quanto riportato al superiore considerata»;

Ritenuto di poter condividere il superiore voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 40 del 22 febbraio 2017 assunto con riferimento alla proposta di parere n. 07/S2.4/DRU del 10 febbraio 2017;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, in conformità a quanto espresso nel voto reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica n. 40 del 22 febbraio 2017, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Mazara del Vallo, per il conferimento di destinazione urbanistica, in esecuzione della sentenza T.A.R. Sicilia n. 2673/10, adottata con deliberazione del commissario ad acta n. 4 del 28 marzo 2013, ditta Savona Antonio.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati che sono visti e timbrati da quest'Assessorato:

1) proposta di parere n. 07/S2.4/DRU del 10 febbraio 2017;

2) voto n. 40 del 22 febbraio 2017 reso dal Consiglio regionale dell'urbanistica;

3) delibera del commissario ad acta delegato n. 4 del 28 marzo 2013 con i relativi allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale: Relazione tecnica, elaborati grafici: Cartografie-stato di fatto, Cartografie-variante e Relazione geologica;

4) copia sentenza T.A.R.S. n. 2673/10;

5) parere dell'ufficio del Genio civile di Trapani prot. n. 79819 del 14 giugno 2011;

6) parere di esclusione dalla procedura V.A.S. prot. n. 2215 del 17 gennaio 2014, reso dal servizio 1-V.A.S.-V.I.A./DRA;

7) atti di pubblicazione consistenti in:

a) avviso deposito atti;

b) stralcio del Quotidiano di Sicilia del 24 ottobre 2014;

c) stralcio della *Gazzetta Ufficiale* delle Regione siciliana n. 44 del 31 ottobre 2014, parte II e III, pag. 10;

d) manifesto murale con il quale è stato reso noto l'effettuato deposito della variante presso la segreteria generale del comune, affisso dal 31 ottobre 2014 al 20 novembre 2014;

e) certificazione del segretario generale del 5 dicembre 2014, di avvenuto regolare deposito e pubblica-

zione della variante in oggetto e che dopo la scadenza del deposito fino alla data del 30 novembre 2014, non sono pervenute osservazioni/opposizioni;

8) allegati alla nota comunale prot. n. 74711 del 5 novembre 2016: relazione sulla verifica degli standard urbanistici ai sensi del D.M. n. 1444/68, stralcio P.R.G. distribuzione popolazione, delimitazione comparto, tavola impianti a rete esistenti.

Art. 3

Il presente decreto, con gli elaborati tecnici ad esso allegati, dovrà essere pubblicato nel sito *web* dell'amministrazione comunale (albo pretorio *on line*) ai sensi della normativa vigente in materia di pubblicazione degli atti, fermo restando la possibilità per l'amministrazione, in via integrativa, di effettuare la pubblicità attraverso avviso di deposito degli atti a libera visione del pubblico presso l'ufficio comunale.

Art. 4

Il presente decreto, con esclusione degli atti ed elaborati, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, il presente decreto è pubblicato anche nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

Palermo, 15 marzo 2017.

GIGLIONE

(2017.11.674)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DECRETO 20 marzo 2017.

Inserimento dell'obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e s.m.i.

L'ASSESSORE PER IL TURISMO,
LO SPORT E LO SPETTACOLO

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il T.U. approvato con D.P.R. 28 febbraio 1979 sull'ordinamento del Governo dell'Amministrazione regionale;

Visto il decreto dell'Assessore per il bilancio e le finanze 3 dicembre 1993 "Disposizioni sull'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio di statistica della Regione" (nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana 12 marzo 1994, n. 14);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016 "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regio-

ne 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni”;

Visto il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che i titolari della licenza d'esercizio per le attività ricettive di cui all'articolo 3 della stessa legge, o i loro rappresentanti, debbano, entro il mese di giugno dell'anno in cui scade il quinquennio di classificazione, inoltrare all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico competente per territorio una denuncia contenente tutti gli elementi necessari per procedere alla classificazione ai sensi della presente legge;

Visto il comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale entro il 31 ottobre dell'anno precedente il quinquennio di classificazione, ovvero entro un mese dalla data di adozione del provvedimento di classifica, le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico trasmettono all'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, l'elenco delle aziende ricettive operanti nel territorio di pertinenza;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, in forza del quale qualora durante il quinquennio, a seguito di denuncia o attività ispettiva, vengano accertati mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva, il consiglio di amministrazione dell'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico adotta i necessari provvedimenti per la revisione della classifica;

Visto l'art. 5 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare il comma 5 che prevede che la classificazione è obbligatoria ed è condizione per il rilascio della licenza;

Visto il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 ed, in particolare, l'art. 2, che prevede che “nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della SCIA unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della ... legge n. 241 del 1990”;

Considerato che la citata tabella 4 del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222 prevede per i procedimenti autorizzativi relativi alle strutture ricettive il regime amministrativo della SCIA unica;

Visto l'articolo 19-bis, comma 2, della legge n. 241 del 1990, che dispone: “Se per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui al comma 1. L'amministrazione che riceve la SCIA la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti”;

Visto il comma 1 dell'art.8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che l'accertamento delle violazioni agli obblighi stabiliti dalla stessa legge compete alle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico;

Visto il comma 3 dell'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “L'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico, competente territorialmente, punisce con la sanzione amministrativa di una somma da lire 500 mila a lire 3 milioni il titolare dell'azienda ricettiva che ... si rifiuta di fornire all'azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico le informazioni richiestegli ai fini della classificazione o di consentire gli accertamenti disposti dalla stessa azienda autonoma provinciale per l'incremento turistico al medesimo fine”;

Visto il comma 4 dell'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 “Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica” e successive modifiche ed integrazioni, che prevede che “In tutti i casi di recidiva nella inosservanza del presente articolo l'AAPIT competente territorialmente può disporre, oltre alla sanzione amministrativa, anche la diffida ad adempiere ovvero in alternativa il provvedimento di chiusura”;

Visto il comma 6 dell'art.30 della legge regionale n.21/2001, che prevede che “Il Dipartimento regionale turismo effettua la vigilanza periodica delle strutture ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 avvalendosi anche delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico territorialmente competenti”;

Visto l'art. 5 della legge regionale n. 10/2005, che sopprime le aziende autonome provinciali per l'incremento turistico, trasferendone le competenze ed in particolare la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio alle province regionali;

Viste le leggi regionali 27 marzo 2013, n.7 Norme transitorie per l'istituzione dei liberi Consorzi comunali, 24 marzo 2014, n.8 Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane, 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, 1 aprile 2016, n. 5 Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”;

Visto il comma 2 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale “... La Regione svolge le competenze già proprie delle aziende autonome provinciali per l'incremento turistico nonché la vigilanza sulle imprese turistiche operanti nel territorio ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10”;

Visto il successivo comma 6 dell'art. 33 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, in forza del quale “... Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 4, le funzioni già attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad essere esercitate dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti”;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo n. 2351 del 15 dicembre 2014, relativo ai “Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27”, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54;

Considerato che nel citato decreto assessoriale del 15 dicembre 2014 è espressamente previsto, nell'allegato, che “... i requisiti di cui al presente provvedimento potranno essere oggetto di successiva modifica alla luce di nuovi

orientamenti che si determineranno in sede comunitaria, nazionale o regionale”;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 “Norme sul sistema statistico nazionale” e, in particolare, l’art. 7 “Obbligo di fornire dati statistici”;

Visto il Programma statistico nazionale 2014-2016 ed, in particolare, l’“Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016” secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 “Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi”, comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Visto il D.M. 25 settembre 1998 “Recepimento della direttiva n. 95/57/CE del Consiglio del 23 novembre 1995 relativo alla raccolta dei dati statistici del settore del turismo”, ed in particolare gli artt. 2, 3 e 4 che prevedono che per la rilevazione del movimento clienti gli esercizi ricettivi devono attenersi alle modalità indicate dall’ISTAT;

Vista la circolare ISTAT n. 10, prot. n. 4167, del 29 febbraio 2016, avente ad oggetto “Rilevazione movimento clienti negli esercizi ricettivi” che attribuisce agli organi intermedi regionali, tra l’altro, la funzione di coordinamento delle attività degli enti territoriali sub-regionali e di definizione delle modalità di raccolta delle informazioni sul territorio di competenza;

Visto il decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, relativo alla “Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive classificate secondo le normative regionali”, pubblicato l’8 agosto 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 32;

Visto, in particolare, il comma 2 dell’art.1 del citato decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, che ribadisce che la rilevazione è obbligatoria, ai sensi del decreto legislativo n. 322/89, e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d’epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli);

Considerato che, in attuazione del citato decreto dell’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo del 25 luglio 2014, il Dipartimento turismo, sport e spettacolo, tramite il proprio servizio 2, Osservatorio turistico, si è dotato di un sistema informativo denominato Turist@t, di tipo *web-server*, che include le funzioni di comunicazione dei dati da parte delle strutture ricettive, e che tale sistema è stato capillarmente distribuito alle strutture ricettive presenti sul territorio della Regione siciliana;

Ritenuto di prioritario interesse per la Regione siciliana che le strutture ricettive classificate secondo le normative regionali adempiano adeguatamente al citato obbligo di cui al Programma statistico nazionale, fornendo al sistema di rilevazione ai fini ISTAT dati dimensionalmente significativi e qualitativamente corretti in merito alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, in quanto dal possesso di tali dati derivano le elaborazioni necessarie alla programmazione degli investimenti ed alla verifica dei loro risultati;

Considerato che, per quanto sopra esposto, la sistematica comunicazione dei dati richiesti ai fini delle indagini ISTAT è un’obbligazione propria della conduzione di qual-

siasi struttura turistico-ricettiva la cui tipologia è individuata dall’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto, pertanto, che tale sistematica comunicazione è presupposto preordinato all’accertamento del requisito per il mantenimento della classifica regionale;

Ritenuto quindi di dovere integrare in tal senso il decreto assessoriale del 15 dicembre 2014, inserendo l’accertamento del regolare adempimento all’obbligo di comunicazione dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo le modalità prescritte nel medesimo, quale presupposto preordinato all’accertamento del requisito per la conferma della classifica regionale a stelle, sia nella fase di aggiornamento, di cui al comma 5 dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, che nella fase di verifica e vigilanza ai fini del mantenimento, di cui al combinato disposto del comma 6 dell’art.4 e del comma 1 dell’art. 8 della stessa legge;

Decreta:

Art. 1

Le strutture ricettive di nuova istituzione presentano le SCIA presso gli sportelli SUAP dei comuni competenti per territorio, complete delle informazioni necessarie all’attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, integrata dalla documentazione prevista, in funzione della tipologia dell’esercizio.

Art. 2

I SUAP procedono alla relativa istruttoria ai sensi dell’art. 19-*bis*, comma 2, della legge n. 241 del 1990, acquisendo, nei termini e con le modalità previste dalla stessa legge, il pronunciamento del Libero consorzio o Città metropolitana sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività, in merito all’attribuzione della classifica di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, art. 5, comma 5.

Art. 3

Per i motivi di cui in premessa, l’effettiva, completa e sistematica comunicazione al Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo dei dati indicati nel decreto assessoriale del 25 luglio 2014, secondo i tempi e le modalità prescritte nel medesimo, tramite l’applicativo Turist@t, costituisce informazione preordinata all’accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, ad integrazione di quelli già fissati dall’Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo con il decreto n. 2351, del 15 dicembre 2014, pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54.

Art. 4

I titolari delle attività ricettive, di cui all’articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, o i loro rappresentanti, devono, nel presentare la denuncia di cui al successivo art. 4 della stessa legge, con le modalità esposte agli artt. 1 e 2 del presente decreto, allegare una dichiarazione sostitutiva del-

l'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attestano l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto.

Art. 5

I Servizi turistici regionali, di cui all'art. 4 della legge regionale n. 5/2010, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 della legge regionale n. 21/2001, provvedono sistematicamente, con cadenza almeno semestrale, all'accertamento dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3, da parte di tutte le strutture ricettive, dislocate nei rispettivi territori di competenza, tramite verifica condotta con accesso al sistema Turist@t.

Art. 6

I Servizi turistici regionali verificano, tramite i SUAP territorialmente competenti, l'effettiva continuità di attività delle strutture che non assolvono all'obbligo di cui all'art.3, previa acquisizione delle documentazioni eventualmente necessarie dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

Art. 7

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ai sensi delle competenze attribuite col combinato disposto del comma 6 dell'art. 4 e del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica" e successive modifiche ed integrazioni, provvedono, previa ricezione degli esiti degli accertamenti di cui ai precedenti artt. 5 e 6, in caso

di mancato assolvimento all'obbligo di cui all'art. 3 del presente decreto, all'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 6 della citata legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, sino al provvedimento di chiusura in caso di accertata recidiva.

Art. 8

I liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane provvedono, altresì, in caso di verificata cessazione dell'attività delle strutture turistico-ricettive, all'emanazione dei conseguenti provvedimenti di cancellazione dagli elenchi di cui al comma 5 dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 "Classificazione delle aziende ricettive. Revisione di classifica".

Art. 9

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 10

Il presente decreto sarà pubblicato integralmente nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, secondo quanto disposto dall'art. 68 della legge regionale n. 21/2014.

Palermo, 20 marzo 2017.

BARBAGALLO

(2017.12.730)111

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Comunicato relativo al Piano per l'accesso radiotelevisivo regionale - 2° trimestre.

Si rende noto che, durante la seduta del 24 marzo 2017, il Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia ha approvato la delibera n. 5 del 24 marzo 2017, relativa al Piano per l'accesso radiotelevisivo regionale - 2° trimestre.

(2017.13.804)088

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria della Fondazione Istituto Orfanotrofico Casa delle fanciulle Regina Margherita, in forma abbreviata Fondazione Regina Margherita, con sede legale in Castiglione di Sicilia.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria della Fondazione Istituto Orfanotrofico Casa delle Fanciulle Regina Margherita, in forma abbreviata Fondazione Regina Margherita, con sede legale in Castiglione di Sicilia (CT), approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 354 dell'1 marzo 2017.

(2017.11.650)099

ASSESSORATO

DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Approvazione delle modifiche al paragrafo 5.2 del bando di attuazione della misura 1.41 "Efficienza energetica e integrazione dei cambiamenti climatici".

Con decreto n. 80 del 22 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, sono state approvate le modifiche al paragrafo 5.2 - Spese ammissibili del bando di attuazione della misura 1.41 "Efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici", già approvato con D.D.G. n. 739 del 23 dicembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni.

(2017.12.734)126

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione in via definitiva di un contributo del Piano di sviluppo di filiera - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 e 5.1.1.3.

Con decreto n. 79/5 del 25 gennaio 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2017, al reg. n. 1, foglio n. 96, è stato concesso in via definitiva il contributo del Piano di sviluppo di filiera denominato "Nuove rotte: blue economy" - PO FESR 2007/2013, obiettivo operativo 5.1.1, linee d'intervento 5.1.1.1 - 5.1.1.2 - 5.1.1.3.

(2017.11.655)129

Recupero di somme indebitamente compensate ad alcune imprese ai sensi della legge regionale n. 11/2009 "Crediti di imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese".

Con decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che di seguito si elencano, alle imprese indicate occorre recuperare le somme indebitamente compensate ai sensi della legge regionale n. 11/2009 - "Crediti d'imposta per nuovi investimenti e per la crescita dimensionale delle imprese":

Denominazione	Sede	Codice fiscale	D.D.G. n.
COL.MET. soc. coop.	MUSSOMELI (CT)	01193240858	369/2S del 27/2/2017
I. LA. P s.r.l.	BELPASSO (CT)	00577640873	366/2S del 27/2/2017
MAMMANA MICHELANGELO.	CASTEL DI LUCIO (ME)	MMMMHL65L01H1680	367/2S del 27/2/2017
RIAP WELDING SERVICE s.r.l.	MELILLI (SR)	01584220899	368/2S del 27/2/2017

(2017.11.631)083

Rettifica del decreto 27 gennaio 2017, concernente P.O. FESR 2014/2020 - Costituzione del Catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 513/5s del 10 marzo 2017, è stato rettificato il D.D.G. n. 102/5 del 27 gennaio 2017 riguardante la costituzione di un "Catalogo di competenze al servizio dell'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle PMI siciliane", nell'ambito del P.O. FESR 2014/2020.

(2017.11.617)129

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Programmazione 2014-2020. Linee strategiche e di individuazione per la programmazione del PO FERS. - Avviso individuazione dei Luoghi della cultura per le operazioni a regia.

Ultima ricognizione per l'individuazione dei Luoghi della cultura per le operazioni a regia - l'avviso completo sarà consultabile nel sito: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssBeniCulturali/PIR_BeniCulturaliAmbientali.

(2017.13.795)127

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 328 del 6 marzo 2017 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA2876	2881	19	Zurzolo Paolo c.f.: ZRZPLA78P03F158Q	Via I Settembre, 99	Messina	ME

(2017.11.669)083

Con decreto n. 331 dell'8 marzo 2017 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA3385	3390	9	Conticello Tommaso c.f.: CNTTMS88T13C351U	Via San Pietro, 84	Troina	EN

(2017.11.636)083

Con decreto n. 329 del 7 marzo 2017 del dirigente del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stato autorizzato a svolgere il servizio di riscossione delle tasse automobilistiche il seguente tabaccaio:

Cod. Lottomatica	N. Ric.	N. Riv.	Ragione sociale nuovo intermediario	Indirizzo	Comune	Prov.
PA0981	986	17	Calvo Luigi c.f.: CLVLGU73D04H754R	Via Santa Panagia	Siracusa	SR

(2017.11.632)083

Istituzione del collegio straordinario dei revisori dei conti dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in liquidazione.

Con decreto n. 4/Gab del 10 marzo 2017, l'Assessore per l'economia, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, ha costituito il collegio straordinario dei revisori dei conti dell'Ente acquedotti siciliani in liquidazione (E.A.S.), con sede legale in Palermo, secondo la seguente composizione:

1. dott. Gioacchino Orlando, nato a Palermo il 18 ottobre 1965 dipendente in servizio presso l'Assessorato dell'economia iscritto alla sezione A dell'albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - presidente;
2. dott.ssa Patti Maria Anna, nata a Polizzi Generosa l'8 novembre 1961 - dipendente in servizio presso l'Assessorato dell'economia iscritta alla sezione B dell'albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - componente;
3. sig.ra Grazia Genova, nata a Palermo il 23 luglio 1963 - dipendente in servizio presso l'Assessorato dell'economia iscritta alla sezione B dell'albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. - componente.

(2017.11.675)058

Nomina di un componente del collegio dei revisori dei conti del Centro Helen Keller di Messina.

Con decreto n. 5/Gab del 10 marzo 2017, l'Assessore per l'economia, ai sensi del comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 30 aprile 2001, n. 4, ha nominato quale componente con ruolo di presidente del collegio dei revisori dei conti centro "Helen Keller" di Messina il dott. Salvatore Trapani nato a Barcellona Pozzo di Gotto l'1 febbraio 1977 - iscritto all'albo dei revisori al n. 166252.

(2017.11.675)012

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Provvedimenti concernenti concessione di contributi a favore dei comuni di Roccalumera e Francavilla di Sicilia a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni.

Con decreto n. 955 del 23 dicembre 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti,

reg. n. 1, fgl. n. 22 del 22, febbraio 2017, è stato concesso in favore del comune di Roccalumera il contributo di € 11.596,00 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 189 - codice CUP I15F14000250002 a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

Con decreto n. 956 del 23 dicembre 2016 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'energia, registrato alla Corte dei conti, reg. n. 1, fgl. n. 23, del 22 febbraio 2017, è stato concesso in favore del comune di Francavilla di Sicilia il contributo di € 11.403,00 per la realizzazione del PAES fascicolo n. 188 - codice CUP J89J14001530002 a valere degli interventi per la realizzazione della misura B.3 - Efficiamento energetico (Start Up Patto dei sindaci) Piano di azione e coesione (PAC) III fase - Nuove azioni, di cui al D.D.G. n. 413 del 4 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 55 del 13 dicembre 2013.

(2017.11.646)131

Voltura del decreto 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii., già intestato alla ditta F.lli Riolo s.r.l., in favore della ditta Riolo Recycling s.r.l., con sede legale ed operativa in Ragusa.

Con decreto n. 248 del 6 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto n. 389 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii., di rinnovo fino al 16 settembre 2019 dell'ordinanza commissariale n. 1199 del 16 settembre 2004, già intestato alla ditta F.lli Riolo s.r.l., è stato volturato in favore della ditta Riolo Recycling s.r.l., con sede legale ed operativa in Ragusa - zona industriale - viale 11 n. 7.

Con il medesimo provvedimento la validità del decreto n. 389 del 30 dicembre 2009 e ss.mm.ii., intestato alla ditta Riolo Recycling s.r.l., è stata estesa con l'autorizzazione alle operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti già autorizzati in ingresso all'impianto e con l'inserimento del codice CER 200307 (rifiuti ingombranti).

(2017.11.667)119

Approvazione del progetto proposto dalla ditta Consagra Bartolo s.r.l., relativo alla realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Licata.

Con decreto n. 249 del 6 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stato approvato il progetto di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, tra cui inerti, da realizzare nel territorio del comune di Licata (AG) identificato catastalmente al foglio di mappa n. 78 - particelle 56 - 703 - 706 - 709 - 712 - 715, per le operazioni R13 - R5 di cui all'allegato "C" al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., proposto dalla ditta Consagra Bartolo s.r.l., con sede legale in Licata (AG), contrada Piano Bugiades s.n. e ne è stata altresì autorizzata la realizzazione e la gestione.

(2017.11.660)119

Approvazione di variante non sostanziale del progetto approvato con l'ordinanza commissariale 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii. proposto dalla ditta Etna Metalli di Privitera Carmelo s.n.c., con sede legale ed impianto in Mascalucia.

Con decreto n. 250 del 6 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata approvata la variante non sostanziale del progetto approvato con l'ordinanza commissariale n. 73 del 31 gennaio 2007 e ss.mm.ii., rinnovata fino al 31 gennaio 2022 dal decreto n. 190 del 16 febbraio 2012, proposto dalla ditta Etna Metalli di Privitera Carmelo s.n.c., con sede legale ed impianto in Mascalucia (CT) via Pulei n. 31/b, consistente in una diversa distribuzione dei settori dedicati ai rifiuti RAEE - Apparecchiature elettriche ed elettroniche, con un adeguato dimensionamento delle superfici, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività stessa.

(2017.11.668)119

Modifica del decreto 13 aprile 2012 intestato alla società S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., con sede legale in Agrigento.

Con decreto n. 251 del 6 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., è stata autorizzata alla società S.E.A. Servizi Ecologici Ambientali s.r.l., avente sede legale in Agrigento zona industriale Area ASI lotto 97, la modifica del D.D.G. n. 602 del 13 aprile 2012, con l'inserimento dell'impianto di vagliatura scarrabile IMR 20_60 a tamburo rotante mobile, montato su semiorchione targato XA263CS - Modello Comer Engineering, matricola 2822, resta valido il D.D.G. n. 1680 dell'8 novembre 2016.

(2017.11.677)119

Autorizzazione alla ditta Archimede Energia & Rifiuti s.r.l.s., con sede in Caltanissetta, per l'esercizio di un impianto per l'attività di messa in riserva e di scambio di rifiuti.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti n. 252 del 6 marzo 2017, in favore della ditta Archimede Energia & Rifiuti s.r.l.s. di Caltanissetta (già ditta Salomone s.r.l. - Caltanissetta) c.f. e P.IVA 01968330850 - è stata concessa l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. all'esercizio di un impianto per l'attività di messa in riserva (R13) e di scambio di rifiuti (R12) per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11 di rifiuti speciali non pericolosi, metallici ferrosi e non ferrosi, sito in c.da Mumia in area IRSAP di Caltanissetta, comprensorio di San Cataldo Scalo, foglio 159, particelle 908 e 947.

(2017.11.629)119

Approvazione di variante non sostanziale del progetto approvato con decreto 28 novembre 2014 proposto dalla ditta Il Giaguaro di Trippodo Rosalia, con sede legale ed impianto in Palermo.

Con decreto n. 253 del 6 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è stata approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con decreto n. 2009 del 28 novembre 2014, proposto dalla ditta Il Giaguaro di Trippodo Rosalia, con sede legale a Palermo - viale Regione Siciliana S/E n. 8669 ed impianto in corso dei Mille n. 1425/d - Palermo, consistente in una diversa distribuzione dei settori, con un adeguato dimensionamento delle superfici, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività stessa. Con il medesimo provvedimento l'art. 2, decreto n. 2009 del 28 novembre 2014, è stato integrato da nuove tipologie di rifiuti, per l'operazione di messa in riserva R13 ed è stata aumentata la potenzialità massima annua dei rifiuti in ingresso all'impianto.

(2017.11.666)119

Modifica dell'ordinanza commissariale 8 marzo 2006 e ss.mm.ii., intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in Palermo.

Con decreto n. 256 del 7 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la validità dell'ordinanza commissariale n. 203 dell'8 marzo 2006 e ss.mm.ii., di autorizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura (di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in viale Regione siciliana n. 7079 S-E, nel comune di Palermo, è stata estesa anche alle operazioni di cui alla lettera l) - "tranciatura" dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, per le operazioni di cesoiatura e riduzione volumetrica dei veicoli fuori uso già sottoposti all'operazione di messa in sicurezza e dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi.

Con il medesimo provvedimento è stata approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con l'ordinanza commissariale n. 203 dell'8 marzo 2006 e ss.mm.ii., costituito dagli elaborati che fanno parte integrante del suddetto provvedimento, proposto dalla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, consistente nell'inserimento della pressa cesoia per le operazioni di cesoiatura e

riduzione volumetrica dei veicoli fuori uso già sottoposti all'operazione di messa in sicurezza e dei rottami metallici ferrosi e non ferrosi di cui alla lettera l) "tranciatura" dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03.

(2017.11.661)119

Voltura del decreto 31 luglio 2013, già intestato alla società Gestione Ambiente s.r.l., in favore della società Gea Ambiente s.r.l., con sede legale ed impianto in Modica.

Con decreto n. 257 del 7 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., il decreto n. 1282 del 31 luglio 2013, di voltura del decreto n. 235/SRB del 28 luglio 2009 e ss.mm.ii. modificato dal decreto n. 594 del 9 agosto 2010, già intestato alla società Gestione Ambiente s.r.l. è stato volturato in favore della società Gea Ambiente s.r.l., con sede legale in via Delle Industrie n. 8 - Modica (RG), per la gestione dell'impianto di contrada Fargione, zona ASI Modica-Pozzallo nel comune di Modica (RG).

(2017.11.664)119

Autorizzazione alla società Girgenti Acque S.p.A. per lo scarico del refluo depurato dell'impianto di depurazione sito nel comune di Agrigento.

Con decreto n. 269 del 9 marzo 2017, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso con prescrizioni, alla società Girgenti Acque S.p.A. nella qualità di soggetto gestore del S.I.I. della provincia di Agrigento, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86, l'autorizzazione allo scarico nel fiume Sant'Anna-Hypsas (San Leone), del refluo depurato dall'impianto di depurazione sito in località Sant'Anna del comune di Agrigento e a servizio di parte del centro urbano del comune di Agrigento, della fascia costiera e della frazione di Villasetta.

(2017.11.613)006

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Approvazione del profilo di "conduttore di impresa agricola".

Con decreto n. 1723 del 15 marzo 2017, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha approvato

1. Allegato I "Profilo di conduttore impresa agricola";
2. Allegato II Scheda corso del profilo di conduttore impresa agricola.

Il presente estratto del decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale n. 1723 del 15 marzo 2017 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana al fine di consentire la massima diffusione dello stesso.

Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati allegati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2011 e del comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2017.14.853)091

Approvazione del profilo di "operatore didattico in azienda/fattoria".

Con decreto n. 1724 del 15 marzo 2017, l'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale ha approvato

1. Allegato I "Profilo di operatore didattico in azienda/fattoria";
2. Allegato II Scheda corso del profilo di operatore didattico in azienda/fattoria.

Il presente estratto del decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale n. 1724 del 15 marzo 2017 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana al fine di consentire la massima diffusione dello stesso.

Il decreto assessoriale integralmente, con i summenzionati allegati, è pubblicato, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale n. 5/2011 e del comma 4 dell'art. 68 della legge regionale n. 21/2014, nel sito istituzionale del Dipartimento.

(2017.14.853)091

Integrazione dei membri del comitato tecnico per la manutenzione del Repertorio delle qualificazioni.

Con decreto n. 2405 del 30 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale, sono stati integrati i componenti del comitato tecnico (D.D.G. n. 6449 del 25 ottobre 2016) per la manutenzione del Repertorio delle qualificazioni di cui al D.A. n. 2570 del 26 maggio 2016, i cui nominativi sono reperibili nella versione integrale del suddetto provvedimento, pubblicato nel sito del Dipartimento.

Nessun emolumento o rimborso spese è previsto per i suddetti componenti.

(2017.14.852)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Approvazione di un progetto proposto dalla società Lucina Residence s.r.l., sita in Catania, per la realizzazione di un Day Surgery Chirurgico per attività libero-professionale.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 325 del 23 febbraio 2017, è stato approvato il progetto per la realizzazione di un Day Surgery Chirurgico per attività libero-professionale con la dotazione di 10 posti letto alla società Lucina Residence s.r.l. sita in via Federico de Roberto n. 30 - Catania.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.625)102

Autorizzazione alla casa di cura Ginnic Club Vanico s.r.l. di Castelvetro per l'ampliamento di n. 6 nuovi posti letto in regime libero-professionale.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 351 del 28 febbraio 2017, la casa di cura Ginnic Club Vanico s.r.l. di Castelvetro è stata autorizzata all'ampliamento di n. 6 nuovi posti letto in regime libero-professionale.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.681)102

Autorizzazione all'uso di una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico presso il centro Medes s.r.l. di Mussomeli.

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 376 del 2 marzo 2017, è stata autorizzata all'uso una apparecchiatura a RMN di gruppo A per uso diagnostico presso il centro Medes s.r.l. di Mussomeli.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.624)102

Provvedimenti concernenti rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale di alcune strutture sanitarie della Regione.

Con decreto del dirigente dell'UOB 1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 417 dell'8 marzo 2017, è stato rinnovato per la durata di tre anni l'accreditamento istituzionale della casa di cura Centro catanese di medicina e chirurgia di Catania.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.623)102

Con decreto del dirigente dell'UOB 1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 418 dell'8 marzo 2017, è stato rinnovato per la durata di tre anni l'accreditamento istituzionale alla soc. Carmide s.r.l. che gestisce il presidio sanitario casa di cura Villa L'ulivo di Catania.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.622)102

Con decreto n. 419 dell'8 marzo 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato rinnovato per la durata di tre anni l'accreditamento istituzionale alla società Carmide s.r.l. che gestisce il presidio sanitario casa di cura Villa dei Gerani di Catania.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.621)102

Con decreto del dirigente dell'UOB 1.1 Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 420 dell'8 marzo 2017, è stato rinnovato per la durata di tre anni l'accreditamento istituzionale del presidio sanitario casa di cura Centro clinico diagnostico Morgagni s.r.l. di Catania.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.626)102

Con decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico n. 486 del 15 marzo 2017, è stato rinnovato per un periodo di tre anni l'accreditamento istituzionale della casa di cura Noto Pasqualino s.r.l. di Palermo.

Il provvedimento in questione è stato pubblicato integralmente nel sito *web* dell'Assessorato regionale della salute - Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico.

(2017.11.680)102

Accreditamento istituzionale del consultorio familiare Vita Nuova di Catania.

Con decreto n. 426 del 9 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, il consultorio familiare Vita Nuova, sito in Catania, via E. Infantino n. 17, è stato accreditato con il S.S.R. L'accreditamento istituzionale ha validità triennale. La verifica sulla permanenza dei requisiti necessari all'accreditamento istituzionale sarà effettuata secondo le procedure di cui al D.A. 27 agosto 2015, n. 1468.

(2017.11.628)102

Autorizzazione alla società D.M. Barone S.p.A., con sede legale e magazzino in Modica, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano su tutto il territorio nazionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 432 del 9 marzo 2017, la società D.M. Barone S.p.A. - con sede legale e magazzino siti in Modica (RG) - S.P. 43 Modica - Mare Km 3.100, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.L. n. 219/2006 e s.m.i. su tutto il territorio nazionale.

(2017.11.612)028

Voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società Studio di Cardioangiologia del dott. Michele Rinaldo & C. s.n.c. alla società Studio di Cardioangiologia del dott. Michele Rinaldo s.r.l., con sede in San Giovanni La Punta, e contestuale rinnovo del rapporto di accreditamento istituzionale.

Con decreto n. 433 del 9 marzo 2017 del dirigente dell'U.O.B. 1.1. - Gestione del sistema di accreditamento del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata approvata la voltura del rapporto di accreditamento istituzionale dalla società denominata Studio di Cardioangiologia del dott. Michele Rinaldo & C. s. n.c. alla società denominata Studio di Cardioangiologia del dott. Michele Rinaldo s.r.l. ed, ai sensi del D.A. n. 463/2003, è stato rinnovato per tre anni il rapporto di accreditamento istituzionale concesso, per la branca di cardiologia, al presidio ambulatoriale di cardioangiologia denominato Studio di Cardioangiologia del dott. Michele Rinaldo s.r.l., con sede nel comune di San Giovanni La Punta (CT), in via Macello, n. 86, codice fiscale/partita IVA 03980310878 - RNLML53D19C351U.

(2017.11.642)102

Parziale modifica del decreto 10 febbraio 2017, concernente autorizzazione alla farmacia Spirito Santo del dott. Pasquale Calcaterra & C. s.n.c. del comune di Messina al commercio dei farmaci SOP e OTC on line.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 435 del 10 marzo 2017, a parziale modifica del D.D.S. n. 224/2017 del 10 febbraio 2017, il direttore responsabile della Farmacia Spirito Santo del dott. Pasquale Calcaterra & C. s.n.c. del comune di Messina è la dott.ssa Marisa Crea e non il dr. Calcaterra Pasquale.

(2017.11.611)028

Parziale modifica del decreto 29 novembre 2013 e autorizzazione alla società D.M. Barone S.p.A., con sede legale in Modica e magazzino in Messina, per la distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano su tutto il territorio nazionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 443 del 13 marzo 2017, a parziale modifica del D.D.S. n. 2290 del 29 dicembre 2013, la società D.M. Barone S.p.A. - con sede legale in Modica (RG) - S.P. 43 Modica - Mare Km 3.100 e magazzino sito a Messina in via Santa Cecilia, 13 angolo via Don Bosco, è stata autorizzata alla distribuzione all'ingrosso di specialità medicinali per uso umano, ai sensi degli artt. 100 e 101 del D.L. n. 219/2006 e s.m.i., su tutto il territorio nazionale.

(2017.11.643)028

Ritiro del decreto 14 marzo 2016, concernente revoca del rapporto di accreditamento istituzionale al Centro di neuroriabilitazione Nuova Luce Onlus del dr. Mario Riggi, con sede in Delia.

Con decreto n. 445 del 13 marzo 2017 del dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato ritirato il D.D.G. n. 412 del 14 marzo 2016 di revoca del rapporto di accreditamento istituzionale concesso con decreto n. 50 del 15 gennaio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 6 marzo 2009 - al Centro di neuroriabilitazione "Nuova Luce Onlus" del dr. Mario Riggi, via Milano s.n. - Delia (CL).

(2017.11.627)102

Rettifica del decreto 20 febbraio 2017, relativo alla rettifica del decreto 10 gennaio 2017 di rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura Diaverum Italia s.r.l., con sede in Marsala.

Con decreto n. 446 del 13 marzo 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nell'articolo unico del D.D. n. 293 del 20 febbraio

2017, le parole "codice struttura n. 4130000" sono state sostituite dalle parole "codice struttura 413000".

Resta confermato quanto disposto con il D.D. n. 45 del 10 gennaio 2017 e non modificato dal suddetto provvedimento.

(2017.11.648)102

Autorizzazione alla ditta Filippo Pappalardo alla detenzione, per la successiva distribuzione all'ingrosso, di specialità medicinali per uso umano SOP e OTC su tutto il territorio nazionale.

Con decreto del dirigente del servizio 7 - Farmaceutica del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 479 del 15 marzo 2017, la ditta Filippo Pappalardo, con sede legale in corso San Vito n. 120 e magazzino in corso San Vito n. 140 a Mascalucia (CT), è stata autorizzata a detenere, per la successiva distribuzione all'ingrosso su tutto il territorio nazionale, le specialità medicinali per uso umano SOP e OTC così come previsto dall'art. 2 del D.L.vo n. 274/2007 e nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 104 e 105 del D.L.vo n. 219/2006 e s.m.i., fatti salvi gli accordi intrapresi in sede di stipula di ogni singolo contratto.

La direzione tecnica responsabile del magazzino è affidata al dr. Daniele Paolo Pappalardo.

(2017.11.672)028

Autorizzazione alla farmacia Cagnone s.a.s. del dr. Cagnone Vincenzo per l'apertura di un dispensario stagionale nella frazione Naxos del comune di Giardini Naxos.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale per la pianificazione strategica n. 492 del 15 marzo 2017, la farmacia Cagnone s.a.s. del dr. Cagnone Vincenzo, titolare della 2^a sede urbana del comune di Giardini Naxos (ME), è stata autorizzata all'apertura del dispensario stagionale sito in via Vulcano n. 7, nella frazione Naxos del comune di Giardini Naxos, per il periodo estivo dell'anno 2017 (1 giugno - 30 settembre). La direzione tecnica del dispensario stagionale è affidata alla dr. Cagnone Elda Alessandra.

(2017.11.671)028

Trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche dott.ssa Saieva Anna Maria s.a.s. alla società Laboratorio Analisi Cliniche Saieva della dott.ssa Impiduglia Valentina s.a.s., con sede in Realmonte.

Con decreto n. 494 del 16 marzo 2017 del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nel D.D.G. n. 951 del 30 aprile 2008, la denominazione della struttura accreditata con il Servizio sanitario regionale per la branca di medicina di laboratorio Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche dott.ssa Saieva Anna Maria, con sede nel comune di Realmonte (AG) in via Autonomia Siciliana sn, è stata rettificata in Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche dott.ssa Saieva Anna Maria s.a.s. ed è stato approvato il trasferimento del rapporto di accreditamento istituzionale dalla struttura denominata Laboratorio Analisi Cliniche e Batteriologiche dott.ssa Saieva Anna Maria s.a.s. alla società Laboratorio Analisi Cliniche Saieva della dott.ssa Impiduglia Valentina s.a.s., partita IVA 02262620848, con sede nel comune di Realmonte (AG) in via Autonomia Siciliana sn.

(2017.11.679)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Santa Maria di Licodia - adozione del piano regolatore generale, del regolamento edilizio e delle eventuali prescrizioni esecutive.

Con decreto n. 61/Gab dell'8 marzo 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Massimo Aleo, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già commissario ad acta con D.A.

n. 243/Gab dell'8 giugno 2016 presso il comune di Santa Maria di Licodia per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per l'adozione del P.R.G. del R.E. e delle eventuali P.P.E.E., è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.11.616)114

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Acireale - destinazione urbanistica di un'area.

Con decreto n. 62/Gab dell'8 marzo 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 378/Gab del 19 ottobre 2016 presso il comune di Acireale per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all'assegnazione della destinazione urbanistica dell'area individuata al N.C.T. al foglio di mappa n. 57, part.lla 274, di proprietà della ditta Pulvirenti ed alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per la prevista adozione, ex artt. 3 e 4 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è stato confermato nell'incarico per tre mesi.

(2017.11.620)112

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo alla realizzazione di opere ferroviarie nel comune di Palermo.

L'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 71/Gab del 9 marzo 2017, acquisito il parere della Commissione tecnica specialistica n. 16 del 22 febbraio 2017, esperita la procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 20 del D.L.gs. n. 152/06 e s.m.i., ha escluso con prescrizioni dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 23 del medesimo decreto, il "Progetto in variante degli interventi necessari a riprendere gli scavi lato Lolli della galleria Giustizia - Lolli. Nodo di Palermo - Raddoppio ferroviario Palermo C.le - Palermo Notarbartolo - Isola delle Femmine - Carini, riguardante il tratto fra la progressiva pk 5+002 e pk 5+064" e ha approvato il relativo piano di utilizzo dei materiali da scavo con condizioni.

Il decreto è consultabile nel sito *web* dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente (portale SI.VVI) e nel sito istituzionale del Dipartimento dell'ambiente dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente in ossequio all'art. 68 della legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014.

(2017.11.644)119

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento di depurazione consortile San Cataldo nel comune di Caltanissetta - proponente Caltaqua - Acque di Caltanissetta.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., con decreto n. 72/Gab del 9 marzo 2017, l'Assessore per il territorio e l'ambiente ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 23 del medesimo decreto, un intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento di depurazione consortile San Cataldo in c.da Cammarella nel comune di Caltanissetta. Proponente Caltaqua - Acque di Caltanissetta.

(2017.11.676)119

Procedura di valutazione di impatto ambientale per un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzare nel comune di Marsala.

Ai sensi dell'art. 23 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si comunica che, con decreto n. 73/Gab del 9 marzo 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. il progetto per la realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti non pericolosi da realizzare in c.da Parecchiata - Giacatello nel comune di Marsala (TP). Proponente ditta Asa Group s.r.l.

(2017.11.673)119

Perimetrazione agglomerato di Siracusa ex articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 194/2005 relativa alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 74/Gab del 10 marzo 2017, è stato individuato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194, l'agglomerato di Siracusa, come di seguito definito: zona individuata dalla delimitazione del centro abitato di cui alla deliberazione n. 165 del 24 ottobre 2016 della giunta comunale di Siracusa "Aggiornamento della delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.P.R. n. 495/92" e all'elaborato cartografico, redatto dall'ufficio pianificazione del comune in scala 1:10.000, che si può consultare nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e visionabile in forma cartacea presso la segreteria di giunta del comune di Siracusa.

(2017.11.615)105

Esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di un progetto relativo al rinnovo ed estensione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi nel comune di Vittoria.

Ai sensi dell'art. 20, comma 7, lett. a), del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'Assessore per il territorio e l'ambiente, con decreto n. 76/Gab del 10 marzo 2017, ha escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, prevista dall'art. 23 del medesimo decreto, il "Progetto di rinnovo ed estensione delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi degli artt. 214-216 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. tramite un impianto di frantumazione e classificazione di tipo mobile, con riutilizzo di una parte della materia prima secondaria nel ciclo integrato di produzione di misto cementato" nello stabilimento produttivo di c.da Piano Guastella sito nel comune di Vittoria (RG).

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dalla notifica.

(2017.11.670)119

Conferma dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Messina - assegnazione destinazione urbanistica di un'area.

Con decreto n. 77/Gab del 10 marzo 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale n. 66/84, l'arch. Donatello Messina, funzionario in servizio presso questo Assessorato, già nominato commissario ad acta con D.A. n. 433/Gab del 14 dicembre 2016 presso il comune di Messina per provvedere alla definizione di tutti gli adempimenti necessari all'assegnazione della destinazione urbanistica ad un'area normata per scadenza dei vincoli ex art. 9 del D.P.R. n. 327/01, in esecuzione al D.P.R.S. n. 1218/2014, è stato confermato nell'incarico per ulteriori mesi tre.

(2017.11.649)112

Proroga dell'incarico conferito al commissario ad acta presso il comune di Raffadali - revisione P.R.G.

Con decreto n. 78/Gab del 10 marzo 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge

regionale 21 agosto 1984, n. 66, è stato prorogato di ulteriori mesi tre l'intervento sostitutivo disposto con D.A. n. 438/Gab del 20 dicembre 2016, con il quale l'arch. Donatello Messina, dirigente in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Raffadali (AG) con il compito di provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.11.645)114

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Mascali per provvedere all'approvazione di un piano di lottizzazione.

Con decreto n. 79/Gab del 10 marzo 2017 dell'Assessore per il territorio e l'ambiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, il sig. Mario Megna, funzionario in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta presso il comune di Mascali per provvedere previa verifica degli atti, in sostituzione del sindaco, alla definizione di tutti gli adempimenti necessari alla trasmissione degli atti al consiglio comunale per la prevista approvazione, ex art.14, legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, del piano di lottizzazione in ambito chiuso: "Progetto esecutivo per la realizzazione di un edificio ad uso artigianale per la produzione di manufatti derivanti dalla lavorazione di profilati in ferro o in alluminio nel lotto sito in c.da Passi Chiusi, frazione Nunziata di Mascali - foglio 24, mappali 214-967, in attuazione alle previsioni del vigente P.R.G.

(2017.11.657)112

Nomina del commissario ad acta presso il comune di Canicattì per provvedere agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del piano regolatore generale.

Con decreto dell'Assessore per il territorio e l'ambiente n. 80/Gab del 14 marzo 2017, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 66, l'arch. Donatello Messina, in servizio presso questo Assessorato, è stato nominato commissario ad acta, la cui durata in carica non può eccedere il termine di tre mesi, salvo ulteriori proroghe, presso il comune di Canicattì (AG) per provvedere in via sostitutiva, previa verifica degli atti, agli adempimenti sindacali relativi alla revisione del P.R.G.

(2017.11.659)114

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione all'albo regionale del turismo sociale dell'associazione pro loco di Custonaci.

Con decreto del dirigente del servizio 3 del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo n. 439/2017/S3 TUR del 15 marzo 2017, è stata disposta l'iscrizione all'albo regionale del turismo sociale dell'associazione pro loco Custonaci (TP), avente sede principale a Custonaci (TP) in via Cornino n. 1, c/da Scurdati - ex scuola elementare - cap 91015 e sede periferica a Custonaci (TP), in via Cofano - cap 91015

(2017.11.678)111

CIRCOLARI

ASSESSORATO
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

CIRCOLARE 27 marzo 2017, n. 4.

Convocazione di Conferenze di servizi per l'acquisizione di parere motivato di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006. Richieste ai sensi degli artt. da 14 a 14 quinquies della legge n. 241/90 e dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 inerenti progetti in variante allo strumento urbanistico. Direttive.

AI COMUNI
DELLA REGIONE SICILIANA

e p.c. ALLA PRESIDENZA
DELLA REGIONE

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI
E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

ALL'ASSESSORATO REGIONALE
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE
DELL'ISOLA

AGLI ISPETTORI RIPARTIMENTALI
DELLE FORESTE

ALLE SOPRINTENDENZE
PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI

AGLI ENTI PARCO
REGIONALI

AI DIPARTIMENTI
REGIONALI

ALL'UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE
DELLA PRESIDENZA DELLA REGIONE

ALLA CORTE DEI CONTI

AL CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEDE DI PALERMO

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DI SICILIA
SEZIONE STACCATA DI CATANIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI ARCHITETTI
DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEGLI ORDINI DEGLI INGEGNERI
DI SICILIA

ALL'ORDINE REGIONALE
DEI GEOLOGI DI SICILIA

ALLA FEDERAZIONE REGIONALE
DEGLI ORDINI PROFESSIONALI
DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
DI SICILIA

ALLA CONSULTA REGIONALE
DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI
DI SICILIA

In riferimento alle convocazioni citate in oggetto, trasmesse anche a questo Dipartimento regionale dell'urbanistica - Unità di Staff 2, per le Conferenze di servizi riguardanti le richieste sopracitate, per quanto attiene l'acquisizione del parere motivato espresso dall'Autorità competente di questo Assessorato, in applicazione delle procedure VAS disposte ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006

e dell'art. 8 del D.P.R. n. 23/2014, si specifica quanto segue.

Per l'acquisizione in sede di Conferenza di servizi del citato parere in materia ambientale, occorre precisare che lo stesso si esplicita di fatto con un provvedimento espresso da parte dell'Autorità competente (Decreto assessoriale), per l'emissione del quale è prevista dalla normativa in materia di Valutazione ambientale strategica (VAS) l'attivazione di una procedura a cui dovrà essere sottoposta la proposta progettuale oggetto di istruttoria, le cui fasi endoprocedimentali non risultano armonizzate con quelle della conferenza di servizi ex art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, la cui disciplina specifica non pone alcuna deroga sull'acquisizione del parere VAS.

Infatti, la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS prevede delle autonome fasi normate per legge, ivi compresi i tempi necessari fissati dalla disciplina (90 gg), che non consentono di poter esprimere il parere motivato all'interno dei lavori sulla conferenza di servizi, tenuto conto che, preliminarmente allo stesso parere, l'iter amministrativo condotto da questo Dipartimento prevede anche l'acquisizione dei contributi/pareri ambientali da parte di Amministrazioni interessate (cosiddetti Soggetti competenti materia ambientale - S.C.M.A che possono essere diversi da quelli chiamati in conferenza di servizi), nonché la valutazione, da parte della Commissione tecnica specialistica istituita dall'Autorità competente in materia ambientale.

Inoltre, è di particolare rilevanza evidenziare che l'art. 14 della legge n. 241/90 sulla conferenza di servizi, così come modificata recentemente dal D.Lgs. n. 127/2016 (legge Madia), al comma 3 individua la procedura da seguire nei casi di "progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi", indicando lo svolgimento secondo le disposizioni dell'art. 14 bis, il quale prevede che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine fissato dalla legge equivale ad "assenso senza condizioni", facendo "salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi", tra le quali rientrano quelle relative alle procedure di VAS in argomento, di cui al D.Lgs. n. 152/2006.

Da dette eccezioni si deduce che non può sussistere all'interno del procedimento sulla conferenza di servizi una procedura che di fatto non consentirebbe di rispettare i termini di semplificazione amministrativa previsti dalla legge n. 241, in quanto la mancata determinazione da parte dell'Autorità competente in materia ambientale, non determinando un "assenso senza condizioni", ne vanificherebbe le sue finalità procedurali di semplificazione amministrativa.

Di conseguenza, si rende necessario dover indicare preventivamente allo svolgimento della Conferenza di servizi, in occasione della conferenza preliminare prevista dall'art. 14, comma 3, della citata legge n. 241/90, le condizioni per ottenere le determinazioni sull'eventuale esclusione dal procedimento di assoggettabilità a V.A.S. ai sensi della normativa in argomento, da parte dell'Autorità competente in materia ambientale.

Per quanto sopra, per l'espressione del parere motivato di competenza, i comuni, nella qualità di Autorità procedenti, dovranno trasmettere a questo Dipartimento regionale dell'urbanistica Unità di Staff 2 - Procedure VAS e verifiche di assoggettabilità, la richiesta di attivazione

della procedura ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, secondo le indicazioni già fornite da questo Dipartimento con circolare n. 1/2017 del 3 febbraio 2017, pubblicata nella "home-page" di questo Dipartimento alla Directory VAS-DRU- Sub-directory Banca dati - Circolari.

La pubblicazione della presente circolare nel sito web di questo Dipartimento dell'urbanistica e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ha effetto di notifica ai soggetti in indirizzo.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica: GIGLIONE

(2017.13.769)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 21 marzo 2017.

D.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 - Obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT per il mantenimento della classifica delle strutture ricettive di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27/1996 e s.m.i.

AI SERVIZI TURISTICI
REGIONALI

AI LIBERI CONSORZI COMUNALI
E CITTÀ METROPOLITANE

e p.c. ALLE ORGANIZZAZIONI DI CATEGORIA:
CONFCOMMERCIO TURISMO
E ASSOCAMPING
CONFESERCENTI
CONFINDISTRIA TURISMO
FEDERALBERGHI
U.R.A.S. - UNIONE REGIONALE
ALBERGATORI SICILIANI
A.N.B.B.A.
FAITA FEDERCAMPING

Con il decreto n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017, l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo ha integrato il contenuto del decreto n. 2351 del 15 dicembre 2014, relativo ai "Requisiti per la classifica in stelle delle aziende turistico-ricettive, elencate nell'art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27", pubblicato il 24 dicembre 2014 nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana - parte I, n. 54, che permane vigente.

Nei dieci articoli che lo compongono sono stati definiti gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento normativo e l'attuazione di quanto in esso previsto.

Con la presente circolare si intende fornire un'opportuna direttiva agli uffici in indirizzo, affinché possano esplicitare al meglio, ognuno per la parte di competenza, l'azione amministrativa, nelle more dell'emanazione dei provvedimenti di competenza presidenziale, di cui al comma 4 dell'art. 33 della legge regionale n. 15/2015.

Preliminarmente appare opportuno richiamare quanto previsto nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul sistema statistico nazionale", e in particolare l'art. 7 "Obbligo di fornire dati statistici", con quanto consegue ai fini dell'attuazione del Programma statistico nazionale 2014-2016. Ci si riferisce in particolare al contenuto dell'allegato 2, al D.P.R. 24 settembre 2015, "Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2014-2016. Aggiornamento 2015-2016", secondo il quale le indagini di cui al codice IST-00139 "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi", comportano l'obbligo di risposta da parte dei soggetti privati.

Il comma 2 dell'art. 1 del D.A. 25 luglio 2014 istituito

del sistema Turist@t, ha ulteriormente ribadito che la rilevazione è obbligatoria e riguarda tutte le tipologie di strutture ricettive della Regione (alberghi, residenze turistico-alberghiere, bed and breakfast e altri alloggi privati, aree di sosta, residence, agriturismi, campeggi, villaggi turistici, affittacamere professionali e non professionali, residenze d'epoca, case per ferie, case e appartamenti vacanze, rifugi escursionistici/alpini, ostelli).

Con il D.A. n. 469/S2TUR del 20 marzo 2017 che si commenta, l'Assessore, giusto titolo, ha ritenuto di includere tale obbligo tra le informazioni preordinate all'accertamento del requisito per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive.

I titolari delle strutture ricettive dovranno, in occasione della richiesta di mantenimento della classifica, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, rilasciare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale farsi carico dell'assolvimento di tale obbligo (cfr. art. 4 del D.A. in questione).

I Servizi turistici regionali sono chiamati ad effettuare attività di vigilanza, per i territori di rispettiva competenza, che si deve espletare tramite un controllo sistematico per mezzo dell'applicativo Turist@t; a tal proposito si rappresenta che i SS.TT.RR. saranno chiamati mensilmente all'esecuzione della funzione "conferma il dato". In tale circostanza ricercheranno le strutture "non rispondenti" o "parzialmente rispondenti", nei confronti delle quali dovranno attivare tempestivamente le opportune sollecitazioni, preferibilmente a mezzo posta elettronica, rappresentando le conseguenze, in termini di applicazione di sanzioni, come meglio appresso dettagliate.

Con cadenze semestrali, i SS.TT.RR., in presenza di inadempimenti continuativi verificati coi controlli sopra descritti, chiederanno ai SUAP territorialmente competenti di attestare l'effettiva continuità di attività delle strutture, previa acquisizione delle documentazioni eventualmente necessarie dai liberi Consorzi comunali e dalle Città metropolitane.

In sede di prima applicazione, si ritiene di dovere fissare la prima scadenza di tale verifica al 30 giugno 2017, restando conseguentemente stabilita la seconda al 30 dicembre 2017, e così a seguire.

I SS.TT.RR. informeranno degli esiti i corrispondenti liberi Consorzi e Città metropolitane, che, in presenza di accertata cessazione di attività, provvederanno all'emanazione dei provvedimenti di cancellazione di cui all'art. 8, oppure, in caso di mere omissioni delle comunicazioni obbligatorie, all'applicazione delle sanzioni amministrative.

Si ricorda, infatti, che l'art.6 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, e s.m.i., include la mancata comunicazione delle informazioni necessarie per la classificazione tra quelle che comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa ... da lire 500.000 a lire tre milioni (oggi da € 258,23 ad € 1.549,37).

I liberi Consorzi e Città metropolitane, preliminarmente, verificheranno se sussistano motivi ostativi alla trasmissione dei dati, ragionevolmente accoglibili; in caso contrario provvederanno ad emettere, progressivamente, i seguenti provvedimenti:

- diffusa ad adempiere entro il termine massimo di giorni 15;

- in caso di mancato adempimento, irrogazione della sanzione nella misura minima e successiva verifica dell'avvenuto adeguamento del dato post sanzione;

- in caso di ulteriore recidiva, irrogazione della sanzione nella misura massima e successiva verifica dell'avvenuto adeguamento del dato post sanzione;

- in caso di ulteriore recidiva, revoca motivata del provvedimento di attribuzione della classifica e sua comunicazione al SUAP per gli effetti ai fini della SCIA Unica.

I liberi Consorzi e le Città metropolitane disporranno affinché le sanzioni siano assolte tramite versamenti su apposito capitolo del bilancio della Regione siciliana (del quale questo Dipartimento sta richiedendo l'attivazione, e che sarà oggetto di separata comunicazione) con la motivazione "sanzione amministrativa ex art. 6 della legge regionale n. 27/1996". I proventi saranno utilizzati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo.

Fermo restando quanto sopra, i SS.TT.RR. potranno attivare in autonomia, nel contesto della procedura sopra tratteggiata ed in ragione delle esigenze specifiche che si

dovessero manifestare in occasione delle istruttorie delle singole pratiche, ulteriori forme di sinergia, in concorso tanto con i SUAP che con i liberi Consorzi comunali e Città metropolitane, utili al raggiungimento del risultato, sempre rispettando il principio del miglioramento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

La presente nota circolare verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana; i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane in indirizzo vorranno dare la giusta diffusione ai SUAP dei comuni di rispettiva competenza territoriale; le organizzazioni di categoria sono invitate a dare la massima diffusione presso i loro iscritti.

Il dirigente generale del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo: GELARDI

(2017.12.730)111

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.

ALCAMO - Toyschool di Santanneria Rosa - via Vittorio Veneto, 267.

BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).

BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strocio Agostino - via Catania, 13.

CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.

CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.

CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.

FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.

GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.

MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.

MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.

MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.

MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.

MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.

NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.

PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.

PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.

PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.

PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.

RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.

SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.

SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.

SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/O.

TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2017

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni fasciata

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della *Gazzetta* non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione